

962857

CORTE DI ASSISE DI APPELLO

SEZIONE PRIMA = PALERMO

S E N T E N Z A

C O N T R O

A B B A T E G I O V A N N I + 386

VOLUME 14

962858

S E G U E P A R T E D E C I M A

(L E P O S I Z I O N I I N D I V I D U A L I)

10.285. PRESTIFILIPPO Giuseppe Francesco. -

L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) nonche' di ricettazione continuata, cosi' modificate le imputazioni di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni otto di reclusione e lire 3 milioni di multa, oltre pene accessorie e misure di sicurezza; e' stato assolto con formula dubitativa dai reati di cui ai capi 398 e 399 (v. par.9.28).

Lo stesso imputato ha proposto appello, deducendo la totale insussistenza dei fatti, o comunque l'insufficiente prova degli stessi, essenzialmente basati sulle rivelazioni di "pentiti", per definizione inattendibili e comunque positivamente smentite dalla residue risultanze processuali.

Il procuratore della Repubblica ha proposto appello e, nei motivi, ha dedotto l'erronea modifica della qualificazione giuridica dei fatti concernenti gli stupefacenti.

Il procuratore generale ha proposto a sua volta impugnazione per la ritenuta continuazione fra il reato associativo ed i reati-scopo (nei termini illustrati nella trattazione generale).

Al dibattimento, le parti hanno formulato conclusioni

coerenti alle doglianze proposte con i motivi di appello.

Va, preliminarmente, osservato come i motivi di appello enunciati dal procuratore della Repubblica non siano pertinenti alla dichiarazione di impugnazione che invece (f.192891) riguardava soltanto l'assoluzione dai capi 398 e 399 (in ordine ai quali non é stata proposta alcuna specifica censura, tanto che il procuratore generale ha concluso per l'assoluzione, comunque imposta, oltre che per quanto osservato nella sede richiamata, dall'automatico adeguamento ai nuovi criteri processuali).

Nel merito, si osserva che la decisione dei primi giudici può essere solo in parte condivisa.

Per vero, il PRESTIFILIPPO era stato indicato da Salvatore CONTORNO (ff.456532, 456585) quale "uomo d'onore" della "famiglia" di Ciaculli (insieme al fratello Mario ed al padre Giovanni).

La chiamata in correità aveva trovato peraltro riscontro nei precedenti di vita dell'imputato (ancorchè non sfociati in esiti giudiziari positivi) e in particolare nel fatto che nel maggio 1981 egli era stato identificato dalla polizia in compagnia di Lorenzo TINNIRELLO (della "famiglia" di Corso dei Mille) e di Giuseppe GRECO (figlio di Salvatore, della sua stessa "famiglia" di Ciaculli: par. 10.168), ed inoltre, nel febbraio 1982, mentre nella zona di Corso dei Mille transitava a bordo di una macchina con lo stesso Giuseppe GRECO ed in compagnia di un altro giovane che significativamente si era nascosto il volto con le mani (ivi).



L'imputato era stato ritenuto altresì socio della "Urania Costruzioni" insieme a Domenico FEDERICO, socio del padre Giovanni e del fratello Mario nell'"Adriana Costruzioni"; ed inoltre, pur non disponendo di redditi ufficiali, risultava avere acquisito (fra il 1979 ed il 1982) un notevole patrimonio immobiliare, come emerso dagli accertamenti di cui al rapporto della polizia del 15 settembre 1983 (ff.412325 segg.).

Orbene, da questi elementi la corte di primo grado aveva tratto il convincimento che l'imputato, sicuramente affiliato al sodalizio mafioso, avesse prestato opera di intermediazione nel reinvestimento dei proventi ricavati (dal nucleo familiare e dagli altri esponenti della cosca mafiosa) dal traffico degli stupefacenti.

Se non che é agevole osservare che, se possono essere condivise le conclusioni quanto all'inserimento dell'imputato nel sodalizio mafioso, le ulteriori statuizioni risultano invece fondate su un dato meramente presuntivo non sorretto da prove certe.

Ed infatti, quanto al primo punto, la precisa chiamata in correità da parte di CONTORNO aveva trovato esatto inquadramento ambientale nel contesto del gruppo nel quale l'imputato aveva operato (nei termini che, come si é detto, non erano sfuggiti alle indagini di polizia negli episodi di sospetta natura ricordati) e soprattutto in quello familiare, fortemente connotato dalla spiccata qualità del fratello Mario (ritenuto uno dei più abili ed affidabili "killer" della cosca, ucciso nelle more del processo) e

dalla posizione di rilievo del padre (par.10.282).

Peraltro, con puntuale coerenza, di questo imputato hanno anche parlato i due "pentiti" di mafia escussi nel dibattimento di appello, laddove CALDERONE (pag.482 dich. istr.) ha ricordato che costui interveniva nelle occasioni di incontro, anche non finalizzati a specifici fatti organizzativi, ma in compagnia di esponenti qualificati; e MARINO MANNOIA ha ampiamente confermato la sua affiliazione al sodalizio (ricordandone l'impegno in un sequestro di persona) nonché la sua particolare vicinanza agli uomini della cosca di Ciaculli, fino ai tempi della latitanza (pagg. 9 segg., 16 segg., 80, 263 dich. istr.; ud. 5 gennaio 1990).

Ma se tutto questo definisce, con certezza, il quadro probatorio quanto all'associazione per delinquere di tipo mafioso, non può tuttavia - come si era premesso - giustificare l'ulteriore conclusione che l'imputato avesse assunto un qualsiasi ruolo nel settore della droga (nella specie, in coerenza all'imputazione devoluta, di reinvestimento dei relativi proventi).

Ed infatti non è difficile rilevare come i dati sintomatici prima riferiti (in particolare, gli investimenti immobiliari e speculativi), in difetto di altre indicazioni, se pure promananti da elementi di prove orali, non rivestano il necessario carattere di univocità (potendo cioè, per esempio, essere altre le fonti dei guadagni possibilmente illeciti).

Di tal che appare corretto pronunziare sul punto



assoluzione.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si e' premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si e' motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sei di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

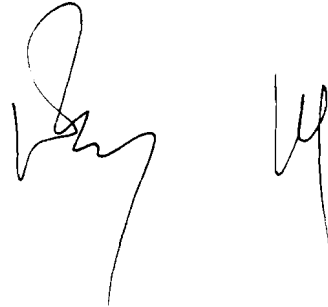
Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni cinque e mesi quattro di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione di una sola misura di sicurezza sia adeguata alla pericolosita' dell'imputato, quale si desume dalla rilevata entita' del

fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della libertà vigilata.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a large stylized 'S' followed by a smaller 'M'.

962865

10.286. PRESTIFILIPPO Nicola. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato alla pena, parzialmente condonata, di anni otto di reclusione oltre pena accessoria e misure di sicurezza. Ha proposto appello chiedendo l'assoluzione data la non conducenza delle prove e dei fatti accertati nel processo.

Il procuratore generale non ha corredato di motivi la dichiarazione di impugnazione (onde la necessaria declaratoria di inammissibilità) e al dibattimento ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.

La difesa ha insistito nei motivi di appello.

Osserva, ciò premesso, la corte che la statuizione impugnata, sul punto dell'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art.416-bis c.p., resiste ad ogni censura.

Ed invero, i primi giudici avevano rilevato che la figura del PRESTIFILIPPO era emersa in occasione dell'arresto di Giovanni FICI (un esponente del clan di Ciaculli nelle more ucciso, molto legato agli altri "killers" del gruppo mafioso, e di cui si é parlato anche, incidentalmente, nel par.6.1, al quale si rinvia).

Orbene, l'11 novembre 1983, all'interno di un esercizio pubblico di generi alimentari, dove il FICI era

stato catturato, era stato rinvenuto un borsello contenente una rivoltella nonché diverse chiavi sulle quali si trovavano le annotazioni di "baglio 10 MACALUSO", "BONANNO portone principale" e "casa C A" (ff.410888 segg.).

Si era quindi accertato che la chiave con la scritta: "baglio 10 MACALUSO", si riferiva ad un cancello sito in località Ciaculli tramite il quale si accedeva ad un agrumeto; mentre le altre chiavi erano di pertinenza di altri fondi.

Se non che l'attenzione dei carabinieri si era soffermata su una villa di nuova costruzione, il cui ingresso era aperto da una di quelle chiavi, e che era delimitato da un muro di cinta con un cancello scorrevole munito di fotocellula che, in base agli accertamenti esperiti, era stato installato su commissione proprio del PRESTIFILIPPO (passim).

Tale episodio aveva dunque messo in evidenza la figura dell'imputato ed aveva stimolato ulteriori approfondimenti investigativi; e si era scoperto che il PRESTIFILIPPO, cognato del famoso Giuseppe GRECO, detto "scarpuzzedda", era tutt'altro che persona defilata o indifferente rispetto agli ambienti della cosca, se è vero che successivamente lo avrebbe indicato Salvatore CONTORNO appunto come "uomo d'onore" della "famiglia" di Ciaculli (f.456602).

Ma si era soprattutto accertato, a completamento della fisionomia dell'imputato, che costui aveva realizzato un altro immobile dotato di un nascondiglio accessibile attraverso il piatto doccia di uno dei servizi; ed inoltre

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing at the bottom of the page.

962867

che aveva preso parte, assieme ad Antonino PUCCIO e Gaspare FINOCCHIO (ritenuti collegati alla cosca di Ciaculli), nonché a Giovanna FICI, madre di Giuseppe GRECO "scarpuzzedda" (con le intuitive deduzioni ricavabili), all'acquisto di vaste estensioni di terreno in località Ciaculli (da potere di Luigi GIOIA, quale rappresentante della SAT: operazione sulla quale gravava quanto meno il sospetto di interferenze mafiose).

Le indagini bancarie, alla fine, avevano evidenziato intensi rapporti cartolari con personaggi di dubbio spessore e comunque di contenuto non adeguatamente chiarito (v. i numerosi assegni, per notevoli importi, emessi fra il 1978 ed 1980 da un certo Antonino LA ROSA).

Ed è proprio da tale ultima circostanza che comincia ad emergere la inconsistenza della tesi difensiva, volta a svalutare singolarmente le varie risultanze, laddove l'assiomatica affermazione che quei rapporti cartolari riguardassero compravendita di agrumi (come dedotto nei motivi appello) non trova neppure riscontro logico nelle condizioni di vita del giovane PRESTIFILIPPO che a quel tempo (come da lui steso ricordato alla polizia: f.031755) non svolgeva altra attività che quella di collaborare il padre nella conduzione delle proprietà terriere (e tanto non giustificava dunque la sua personale intromissione nella circolazione di cospicui importi di cui agli assegni rilevati, neppure, dunque, nella prospettiva introdotta dalla difesa circa la elevata redditività degli agrumeti (quand'anche cioè si volessero ritenere adeguati gli incassi

corrispondenti, contro tuttavia ben noti dati empirici di buona ma non certamente doviziosa redditività dell'agricoltura).

Ma la fisionomia dell'imputato, al di là delle speculazioni difensive, emerge con chiarezza anche dalle modalità relative all'acquisto del terreno in Ciaculli ed in particolare dall'eloquente raffronto tra la versione dell'imputato, che fino a questo dibattimento di appello (nel corso del quale si è costituito dopo lunga latitanza intrapresa dopo una iniziale scarcerazione) ha affermato di essere stato indotto all'affare da un cartello esposto sul luogo, ed i fatti storicamente accertati e già condensati (prima di ricevere pacifico riscontro processuale) nel rapporto di polizia (ff.489234 segg.). Si era, in particolare, accertato che un certo Rosario ALFANO aveva concluso un preliminare con Luigi GIOIA per l'acquisto di un terreno del valore di circa un miliardo (nel 1979) ma che, per "sopravvenute difficoltà" aveva dovuto cedere il contratto a Gaspare FINOCCHIO ed Antonino PUCCIO, imprenditori edili (e in realtà, secondo le puntuali segnalazioni di polizia - ff.502079 segg. - entrambi pregiudicati e sospettati di associazione per delinquere e traffico di stupefacenti, difatti destinati ad emergere, specie il secondo, nelle cronache giudiziarie negli anni successivi); e che, poi, si erano presentati per acquistare le residue parti del fondo (giustappunto non acquistate dai primi due) un tale BONACCORSO (giovane nipote di Salvatore GRECO, detto l'"ingegnere", altro esponente della "famiglia"



di Ciaculli) e proprio il PRESTIFILIPPO, il quale aveva però contrattato per conto di Giovanna FICI, sua suocera e madre, come detto, dello "scarpuzzedda". A fronte dei quali dati sintomatici non può giudicarsi convincente il punto di vista della difesa, sorretto peraltro dalla (comprensibile) dichiarazione dell'ALFANO, il quale aveva escluso "categoricamente" di avere subito intimidazioni di sorta (f.502060) o delle corrispondenti e convergenti affermazioni degli interessati alla vicenda.

Nè l'indagine, al cui meticoloso approfondimento le difese hanno indotto la corte in sede di rinnovazione parziale del dibattimento, circa le provviste utilizzate dal PRESTIFILIPPO per i suoi acquisti immobiliari o riguardo all'attività di agricoltore svolta con passione, può essere utile argomento per neutralizzare gli esaminati dati sintomatici (onde neppure conviene immerare sulla credibilità dei regali in denaro ricevuti dai parenti per acquistare il fondo). Specie se si considera la portata notevolmente indiziaria delle altre risultanze processuali, a cominciare dalla predisposizione di un cancello automatico, con una apertura comandata a distanza, in un villino di sospetta utilizzazione per i latitanti di spicco di Ciaculli. Laddove l'osservazione difensiva che si trattava di un immobile del tutto disabitato e neppure del PRESTIFILIPPO ma della di lui suocera (che, come si è ricordato, era la madre di "scarpuzzedda", a sua volta "coperto" e spalleggiato da quel FICI di cui si è detto sopra e nelle sedi richiamate), finisce con il rendere

ancora più evidente la portata indiziaria della circostanza accertata, emergendo una più spiccata sproporzione tra il luogo ed il macchinario installato.

E quando si obietta che erano state rinvenute solo le chiavi del portone di accesso alla casa e non quelle del cancello (a parte la evidente smentita della originaria tesi difensiva dell'imputato, il quale aveva affermato che le chiavi erano state da lui date al padre del FICI latitante perchè coltivasse il giardino, da lui che era coltivatore e comunque esponendosi alla contestazione che le chiavi asseritamente date a quel fine erano dell'abitazione e non del cancello di accesso al fondo da coltivare: ff.252741 segg.), si finisce con il dimenticare che il cancello era appunto munito di fotocellula da azionare con comando a distanza (e cioè, altresì, secondo criteri pratici che certamente si distaccano dalla normale utilizzazione di una residenza di campagna).

Ma il punto decisamente più significativo (e che dunque non si comprende come la difesa, nei motivi di appello, possa definire risibile) è costituito dalla costruzione di un rifugio sotterraneo nell'abitazione di pertinenza del PRESTIFILIPPO: che importa il coinvolgimento (pre)meditato in un ben preciso ambiente criminale, in termini del tutto diversi dall'atteggiamento di chi si trovi occasionalmente coinvolto in vicende giudiziarie (e d'altra parte la contiguità del PRESTIFILIPPO con soggetti come lo "scarpuzzedda" ed il FICI è la speculare ed eloquente dimostrazione del dato indiziario di fondo).



Per dissipare ogni dubbio circa le possibili tergiversazioni, amplificate nel dibattito processuale (sul fatto cioè che non si trattasse di un locale occasionalmente venuto fuori dalla struttura stessa dell'immobile), basta rileggere il verbale di ispezione redatto dai carabinieri (ff.496147 segg.), ampiamente supportato da un accertamento peritale prodotto dalla stessa difesa (onde l'inutilità del reclamato accesso della corte sul luogo).

In un vano adibito a bagno si era dunque accertato che il piatto-doccia era soltanto poggiato sul pavimento ed era sorretto da due traversine di legno incassate nel cemento; tolte queste ultime, era stato agevole accedere (grazie ad alcuni blocchi di tufo collocati come scala) ad un varco sotterraneo alto circa metri 1,80 (il tecnico di parte ha osservato che tale altezza si raggiungeva in un vano attiguo, mentre in altre parti del sotterraneo l'altezza era di metro 1,30: ma non si comprende il valore di una simile obiezione) e largo metri 9,6, in terra battuta (inutile chiedersi la necessità della pavimentazione, data la destinazione del vano), altresì dotato di prese di aereazione ricavate sulle pareti per mezzo di tubi in pastica di cm. 10 di diametro, corrispondenti ad altri vani adibiti a cantina.

Che non si trattasse di un nascondiglio preorganizzato per ospitare latitanti lo ha sostenuto dunque con convinzione la difesa, che tuttavia non ha spiegato, assieme ai dati sintomatici già esaminati, perchè tutti i sanitari del bagno erano stati collocati e non il piatto-doccia (né

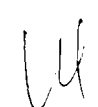
la malattia di un bambino può interrompere il lavoro dei muratori); e soprattutto perchè tutti gli altri servizi erano muniti, ovviamente, di scarico idraulico e non il piatto-doccia (che non era stato dunque rimosso per riparazione, come dedotto nei motivi di appello).

Nè pare possibile spiegare (al di là delle premure difensive) la specifica preparazione di passaggi e collegamenti sotteranei, tutti dotati di aereazione (le cui prese non erano visibili dall'esterno), e della stessa botola, infatti volontariamente ricavata nella soletta del pavimento (per di più, unitamente ad altra botola, soltanto sagomata - e secondo gli inquirenti destinata ad essere aperta - in corrispondenza della camera da letto).

Il valore sintomatico di tutti questi dati non può dunque che confermare il quadro probatorio delineato dall'accusa, nel quale la chiamata in correità da parte di CONTORNO si colloca in una esatta e coerente concordanza.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si è premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si è motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni otto di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiche' il pubblico ministero non ha proposto



impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni cinque e mesi quattro di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Il condono, in quanto applicato per il reato di cui all'art.416 c.p., ma non consentito per quello di cui all'art.416-bis c.p., va eliminato.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione della sola misura di sicurezza detentiva sia adeguata alla pericolosita' dell'imputato, quale si desume dalla rilevata entita' del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della liberta' vigilata.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.

10.287. PRESTIFILIPPO Salvatore. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) nonche' di quelli di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni diciassette di reclusione e lire 120 milioni di multa, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Lo stesso imputato ha proposto appello, deducendo la totale insussistenza dei fatti, o comunque l'insufficiente prova degli stessi, essenzialmente basati sulle rivelazioni di "pentiti", per definizione inattendibili e comunque positivamente smentite dalla residue risultanze processuali.

Il procuratore generale ha proposto a sua volta impugnazione per l'esclusione delle aggravanti dalle imputazioni concernenti gli stupefacenti e per la ritenuta continuazione fra il reato associativo ed i reati-scopo (nei termini illustrati nella trattazione generale).

Al dibattimento, le parti hanno formulato conclusioni coerenti alle doglianze proposte con i motivi di appello.

Osserva, ciò premesso, la corte che le decisioni di cui alla sentenza impugnata possono essere solo in parte condivise.

Ed infatti i primi giudici avevano osservato che



l'odierno imputato era stato denunciato con il rapporto del 13 luglio 1982 quale esponente mafioso della cosca capeggiata da Michele GRECO e da tempo insediatosi a Milano col cognato Giuseppe INGRASSIA, per operare con lui nel traffico di sostanze stupefacenti; e quindi coerentemente indicato da Salvatore CONTORNO quale affiliato alla "famiglia" di Ciaculli.

Nei numerosi richiami alla persona dell'imputato (ff.456531 segg., 456570, 456583, 456587, 456592, 456604, 456609, 456624, 456665, 456668, 456670 segg., 456674 segg., 456678, 456681 segg., 456688, 456692 segg., 456697 segg., 456701, 456731 segg., 456734 segg., 456765) il CONTORNO aveva peraltro riconosciuto il PRESTIFILIPPO in fotografia ed aveva con precisione indicato la di lui abitazione (in termini cioè che non avrebbe potuto conoscere se non avesse avuto reale dimestichezza con le persone degli interessati). E tale abitazione era poi quella stessa nei pressi della quale già nel settembre 1971, nel corso di un controllo di polizia, erano state notate due autovetture appartenenti rispettivamente a Michele GRECO ed a Maria COTTONE, moglie del di lui fratello Salvatore (f.400736): fatti che testimoniavano dunque la puntualità del riferimento, utilizzabile per la valutazione (del livello di informazione e dunque) della specifica attendibilità del CONTORNO.

I primi giudici avevano poi rilevato come il PRESTIFILIPPO a Milano doveva essersi dato a ben più lucrosa attività, se è vero che in quella località, dove era stato inviato per una misura di prevenzione, egli esercitava

- 3332 -

ufficialmente l'attività di facchino, ma tuttavia aveva mostrato una disponibilità economica decisamente sproporzionata (perfino di un deposito bancario di circa 90 milioni di lire nel 1982); laddove, in realtà la polizia aveva segnalato suoi possibili collegamenti con noti trafficanti di droga, quali i fratelli FIDANZATI (e lo stesso Salvatore CONTORNO aveva appunto coerentemente confermato che nei mesi estivi Gaetano FIDANZATI era ospite abituale del PRESTIFILIPPO a Ciaculli).

Come si era poi detto anche in altre sedi (v. par. 10.172 e 10.182), il CONTORNO aveva raccontato che il PRESTIFILIPPO, unitamente ai fratelli Michele e Salvatore GRECO e al di lui fratello Giovanni, gestiva in Crocerverde-Giardini (Ciaculli) una raffineria di eroina, la quale era stata prima ubicata nel fondo "Favarella" del GRECO e quindi, per ragioni di prudenza, trasferita in un immobile appunto del PRESTIFILIPPO; secondo il "pentito", la droga ivi prodotta veniva dunque esportata in parte negli Stati Uniti d'America utilizzando quale corriere Giuseppe MARSALONE, ed in parte veniva inviata a Milano, attraverso alcuni corrieri, fra i quali Domenico RUSSO e Gaspare LO CASCIO, i quali occultavano l'eroina in carichi di prodotti ortofrutticoli diretti a Giuseppe INGRASSIA, appunto impegnato in tale commercio a Milano.

Peraltro, un ampio riscontro a tali dichiarazioni era stato fornito dalle risultanze delle indagini bancarie, dalle quali era emerso innanzitutto un cospicuo giro di assegni con l'INGRASSIA, con un certo Franco CASTALDO, il



quale aveva ammesso di essere in rapporti con i fratelli GRADO ed Alfredo BONO (anch'essi noti trafficanti di droga a Milano). In particolare, il predetto CASTALDO aveva dichiarato che un assegno al portatore da lui emesso il 27 marzo 1981 per l'importo di lire 4.500.000, era stato da lui consegnato a Salvatore GRADO; e lo stesso era stato appunto versato da Filippa BONTA' (moglie dell'imputato) sul suo conto corrente.

Ed inoltre era stato individuato un altro assegno da lire un milione emesso da Antonina CONTORNO, madre dei GRADO (che, come si é detto in altre occasioni, era intestataria del conto con il quale operavano i GRADO stessi), all'ordine di Filippa PRESTIFILIPPO e che era stato versato nel medesimo conto corrente di Filippa BONTA' (per non parlare poi degli intensi rapporti bancari tra Salvatore PRESTIFILIPPO, il fratello Giovanni e Giuseppe INGRASSIA, a testimonianza dunque dei comuni interessi nell'illecita attività rivelata da CONTORNO).

E sono proprio questi dati che, a giudizio della corte, testimoniano innanzitutto l'inserimento dell'imputato nel sodalizio mafioso e nella parallela organizzazione dedita al traffico di stupefacenti, in aperta smentita alla tesi difensiva secondo cui, essendosi trasferito da tempo a Milano, avrebbe "tagliato i ponti" con la Sicilia e con gli ambienti di origine. Perchè il trasferimento a Milano era stato dunque contrassegnato da un corrispondente inserimento nelle frange organizzative colà insediate (nei termini univocamente dimostrati in questo processo dalle

corrispondenti posizioni dei soggetti sopra richiamati); e giustappunto coronato da un successo economico testimoniato dai movimenti di denaro, depositi, investimenti (tutti secondo la scheda bancaria testualmente riprodotta in calce alla motivazione della sentenza di primo grado), ma che ben poca compatibilità, al di là di ogni sforzo difensivo, poteva avere con l'attività ufficiale da lui in quella sede svolta.

Peraltro, l'inserimento di questo imputato (detto "Totò bruciamontagna") nel sodalizio mafioso, è stato vieppiù testimoniato dalle puntuali chiamate in correità da parte dei due nuovi "pentiti" di mafia; laddove, in primo luogo, CALDERONE (pagg.169, 240, 482 segg., 514, 740) ne ha ricordato la risalente contiguità con i gruppi mafiosi, contrassegnata dalla sua ricorrente presenza negli incontri tra esponenti di rango. E che il "pentito" si sia riferito proprio a lui (al di là delle contestazioni, perfino sul tenore del nomignolo affibbiatogli nell'ambiente) è dimostrato dall'inequivocabile riconoscimento fotografico (pag.275 dich. istr.).

E la stessa conferma è inoltre derivata da MARINO MANNOIA (ud. 5 gennaio 1990), il quale ha riferito circostanze del tutto corrispondenti.

Perquanto attiene, tuttavia, alle imputazioni concernenti gli stupefacenti, se va condiviso il giudizio espresso in ordine all'inserimento dell'imputato nel contesto organizzativo, non può invece confermarsi la pronuncia relativa alla responsabilità per specifici episodi

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

di traffico.

Quanto al primo aspetto, non può infatti negarsi che le generiche indicazioni di CONTORNO avessero trovato obiettivo riscontro nei fatti processualmente noti; e non solo negli accertamenti bancari, di cui si è detto, ma anche nelle corrispondenti posizioni dei soggetti con i quali quei rapporti cartolari erano stati intrattenuti, dalle quali è dunque possibile ricavare quel confronto incrociato che sorregge vicendevolmente le fonti di prova indiziaria. Di tal che, se pure si volesse credere che le rimesse (di cospicue somme di denaro) che il fratello Giovanni faceva a Milano a favore suo e dell'INGRASSIA erano il corrispettivo per la vendita di acqua derivante dai pozzi delle proprietà di Palermo, non sarebbe possibile trovare acconcia spiegazione nè per i rapporti con gli altri soggetti implicati nel traffico della droga nè - a ben vedere - per il sottostante incremento patrimoniale dal quale provenivano tutti quei flussi di denaro liquido.

La corte, tuttavia, avendo svalutato (per le ragioni dette nelle sedi richiamate e che non merita ripetere) le dichiarazioni di CONTORNO sul punto dell'installazione della raffineria nell'immobile dei PRESTIFILIPPO, ritiene che le residue risultanze accreditino soltanto la prova dell'inserimento dell'imputato nel sodalizio associativo dedito al traffico di stupefacenti e non quella di specifica condotta di traffico.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si è

premessi nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si e' motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sette di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni cinque e mesi quattro di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Per quanto attiene invece, al capo 13, la relativa pena va fissata in anni sei e mesi due di reclusione e lire 30 milioni di multa (p.b. anni 5 e lire 20 milioni + aggr. del numero delle persone).

Di guisa che la pena resta complessivamente determinata in anni undici e mesi sei di reclusione e lire



30 milioni di multa, cui conseguono la pena accessoria e le misure di sicurezza imposte dalla evidente pericolosità sociale dell'imputato, come si ricava dalla natura del sodalizio mafioso.

10.288. PROCIDA Salvatore. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione e lire 40 milioni di multa, oltre pene accessorie e misura di sicurezza.

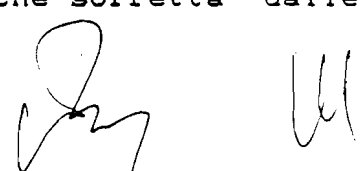
Lo stesso imputato ha proposto appello, eccependo l'incompetenza per territorio, deducendo il vincolo di precedente giudicato o la continuazione e, nel merito, la totale insussistenza dei fatti, o comunque l'insufficiente prova degli stessi, essenzialmente basati sulle rivelazioni di "pentiti", per definizione inattendibili e comunque positivamente smentite dalla residue risultanze processuali.

Il procuratore della Repubblica ha rinunciato all'appello (che va dichiarato inammissibile).

Il procuratore generale ha proposto a sua volta impugnazione per l'esclusione delle aggravanti dalle imputazioni concernenti gli stupefacenti e per la ritenuta continuazione fra il reato associativo ed i reati-scopo (nei termini illustrati nella trattazione generale).

Al dibattimento, le parti hanno formulato conclusioni coerenti alle doglianze proposte con i motivi di appello.

Osserva, ciò premesso, la corte che la posizione di questo imputato é del tutto analoga (perchè sorretta dalle

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a stylized signature, possibly 'Jy', and the second is a more cursive signature, possibly 'Ul'.

stesse fonti di prova riguardo al medesimo episodio di traffico di stupefacenti) a quella di Nicola FARAONE, la cui trattazione (par.10.126) va dunque qui richiamata per far parte integrante della motivazione.

Si ribadisce, dunque, il rinvio anche all'esame della questione relativa alla competenza territoriale, ivi svolta, oltre che nel par.2.5, tra le eccezioni di carattere generale.

Si richiama pure la citata trattazione per la dimostrazione della fondatezza dell'accusa circa il traffico di stupefacenti, ricordandosi che il PROCIDA era l'amico del FARAONE (e indicato come "Maurizio"), inserito nello stesso gruppo operante a Torino e del quale questo processo conosce l'episodio della trasferta a Palermo del FRAGOMENI per l'acquisto di droga in zona di Carini.

Si richiama, in particolare, le considerazioni svolte a proposito della esatta individuazione dei luoghi e delle persone; nonchè quelle relative all'attendibilità del FRAGOMENI non compromessa dalla evidente riluttanza di BUSCETTA in ordine al suo inserimento nell'ambiente dei trafficanti (dati - come si ricorderà - puntualmente supportati dai riscontri obiettivi di cui all'annotazione, tra gli appunti della COLIZZI, del recapito del BUSCETTA, indicato come "Roberto"). Tutti argomenti ricostruttivi che non è opportuno ripetere pedissequamente, bastando l'avvertenza dell'integrale rinvio.

Si richiama, infine, le valutazioni di identico tenore, perchè identici sono i presupposti di fatto, circa

il non provato inserimento anche di questo imputato nel sodalizio collegato ai clan siciliani nel traffico degli stupefacenti; come pure del tutto corrispondenti sono le considerazioni relative alla non identità del fatto rispetto alle imputazioni elevate (al FARAONE e) al PROCIDA a Torino, e che invece vanno orientate verso la conclusione della continuazione rispetto alla precedente condanna ormai definitiva.

Anche la pena da applicare ulteriormente a tal fine va dunque calcolata nella stessa misura.

Va ordinata la scarcerazione.



10.289. PROPETA Salvatore. - L'imputato é stato giudicato responsabile del reato di cui al capo 1 (associazione per delinquere semplice) e condannato alla pena di anni sei di reclusione, oltre pena accessoria e misure di sicurezza; é stato altresí assolto con formula piena dal reato di cui al capo 10 (associazione per delinquere di tipo mafioso), nonchè, con formula dubitativa, dalle imputazioni di cui al capo 89 (omicidi di Girolamo TERESI, Angelo e Salvatore FEDERICO, Giuseppe DI FRANCO).

Lo stesso imputato ha proposto appello, eccependo il vincolo di precedente giudicato quanto al capo 1 e, nel merito, chiedendo l'assoluzione.

Il procuratore della Repubblica, proponendo appello, ha dedotto l'erronea esclusione della fattispecie di cui all'art.416-bis c.p..

Il procuratore generale non ha corredato da motivi la dichiarazione di impugnazione (onde la conseguente declaratoria di inammissibilità).

Al dibattimento le parti hanno formulato conclusioni coerenti alle rispettive posizioni processuali.

Va, preliminarmente, adeguata al nuovo regime processuale la formula assolutoria per il plurimo omicidio di cui al capo 89 (dandosi atto che la posizione dell'imputato, dopo l'originaria accusa di CONTORNO, sarebbe stata nel prosieguo ulteriormente connotata dalle

rivelazioni di MARINO MANNOIA, nei termini di cui al par.6.8).

Nel merito delle imputazioni devolute, osserva la corte che la decisione impugnata non può essere confermata.

Il PROFETA era stato infatti coinvolto nel c.d. "blitz di Villagrazia" (allorquando, come si é detto più volte, nell'ottobre 1981, la polizia aveva fatto irruzione in una villa di quella località sorprendendo diversi mafiosi a convegno) e per questo é stato già definitivamente condannato per associazione per delinquere.

Poichè lo stesso é stato ininterrottamente detenuto da allora, il tema della decisione si esaurisce dunque nella indagine relativa alla valutazione della condotta successiva, e più esattamente alla verifica processuale della permanenza del vincolo associativo malgrado la condizione carceraria.

Dandosi qui come premesse le considerazioni svolte in via generale nel par.4.7 (il cui contenuto deve intendersi dunque integralmente riprodotto), si osserva che in questo caso non possono dirsi acquisite concrete prove circa la perdurante affiliazione del PROFETA pur dopo l'arresto per i fatti ricordati.

Ed infatti, l'unico dato sul quale é possibile condurre una indagine in tal senso é quello promanante dalle rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale ha confermato (all'ud. 5 gennaio 1990) che il PROFETA era un "uomo d'onore" della "famiglia" di Santa Maria di Gesù, ma aveva pure inserito l'imputato (pag.30 dich. istr.) nel quadro



della narrazione delle vicende carcerarie che sarebbero sfociate nell'omicidio (appunto in carcere) di Vincenzo PUCCIO. Ma tuttavia il collaboratore si é, sul punto, limitato a riferire che il PROFETA si trovava nella stessa cella insieme ad altri associati; laddove, l'assenza di ogni riferimento ad una qualsiasi manifestazione di solidarietà o di immistione nelle faccende anche generiche di mafia oggetto delle conversazioni fra detenuti, imporrebbe di ricavare la fondatezza dell'accusa soltanto sul dato presuntivo (che, siccome affiliato, il PROFETA non sarebbe mai potuto recedere) che invece questa corte ha ritenuto insufficiente in una corretta valutazione delle prove.

Va, pertanto, confermata l'assoluzione per il reato di cui al capo 10 mentre va dichiarato non doversi procedere per vincolo di precedente giudicato in ordine al reato di cui al capo 1, così modificandosi la decisione impugnata.

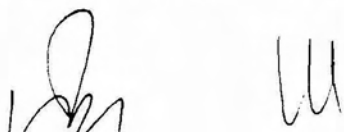
10.290. PROVENZANO Bernardo . - L'imputato è stato dichiarato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati per continuazione, nonché di numerosi episodi di omicidio, e dunque condannato alla massima pena oltre 200 milioni di multa, con statuizioni accessorie; da altre imputazioni di omicidio è stato assolto con varie formule.

L'imputato ha proposto appello chiedendo l'assoluzione da tutte le accuse basate sulle dichiarazioni inattendibili e non riscontrate dei "pentiti".

Il procuratore della Repubblica ha proposto a sua volta appello chiedendo l'estensione della condanna agli altri episodi di omicidio.

Al dibattimento le parti hanno formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Va, preliminarmente, ricordato che la posizione di questo imputato quanto alle accuse di concorso dei numerosi episodi di omicidio (della "guerra di mafia" e di pubblici funzionari), oltre che negli altri, è stata esaminata nelle parti VI, VII e VIII di questa sentenza. Si richiamano, in particolare, le considerazioni svolte nel par. 6.28, dove si è messo in luce come la tesi accusatoria, secondo cui il PROVENZANO, quale componente dell'organo direttivo di "cosa

Two handwritten signatures are visible at the bottom right of the page. The first is a stylized signature, possibly 'M. M.', and the second is a more legible signature, possibly 'U. U.'.

962889

nostra", dovesse essere necessariamente partecipe di tutti i programmi delittuosi specifici (se pure astrattamente configurabile in termini di ragionevole consistenza materiale e giuridica), non aveva trovato tuttavia supporto probatorio specifico nella posizione del PROVENZANO (del quale si è rilevato come, nella accertata alternatività di reggenza rispetto al RIINA, fosse con maggiore certezza dedito al sistema di controllo degli investimenti immobiliari e speculativi, mentre la figura del RIINA ne sovrastava la posizione in "commissione", grazie soprattutto al ruolo di diretto controinteressato passivo alla aggressione da parte degli avversari, causa scatenante della "guerra di mafia").

E' dunque intuitivo che quelle considerazioni devono ritenersi richiamate per il necessario completamento della motivazione, che va qui orientata verso la verifica degli elementi di prova concernenti le imputazioni associative (in definitiva presupposte dalle premesse indagini sulla "guerra di mafia") e quelle di traffico di stupefacenti.

Quanto alle prime, il riepilogo sintetico delle innumerevoli risultanze probatorie può definirsi nella riassuntiva, quanto omnicomprensiva, proposizione che tutte le fonti del processo, in particolare tutte le rivelazioni dei "pentiti", hanno indicato, con indiscutibile coerenza, che il PROVENZANO era stato uno dei due "reggenti" destinati a sostituire nel ruolo direttivo della "famiglia" di Corleone quel Luciano LEGGIO, che ne era il capo storico, prima, allorquando costui aveva "contestato" il posto (da

lui ritenuto) riduttivo affidatogli nella fase di riorganizzazione dei ranghi direttivi del sodalizio mafioso, e dopo, allorchè era stato tratto in arresto (per essere poi condannato alla massima pena detentiva).

La risalente e perdurante latitanza (sostanzialmente ventennale) del PROVENZANO non può essere tuttavia confusa con una problematica esistenza reale del personaggio (ricavabile da caute allusioni difensive); non tanto perchè non può apparire irrazionale che un personaggio del genere riesca tuttora a muoversi in un contesto sociale dove magari taluni finiscano per conoscerne (le fattezze e) gli spostamenti, quanto soprattutto perchè non mancano specifici riferimenti anche relativamente recenti, circa appunto la perdurante presenza dell'illustre latitante (fino al CALDERONE, che ha ricordato che gli era stato riferito da persone che avevano avuto contatti con il PROVENZANO che costui, che prima era significativamente soprannominato: "'u viddanu", per la sua evidente caratura contadina, nei tempi più recenti era divenuto perfino raffinato).

Di tal che gli sforzi difensivi, tendenti a svalutare singolarmente le fonti di prova esaminate, anche laddove colgono nel segno di indiscutibili perplessità, non riescono a scalfirne la complessiva portata. Come nel caso, per esempio, delle (singolari) rivelazioni di DI CRISTINA, del quale si è più volte dimostrato (nei par. 3.8, 6.1, 6.5, in particolare) non solo che era tutt'altro personaggio che il "mafioso-buono" di provincia che alcuni "pentiti" avevano voluto descrivere, ma che, nello specifico ambito di



indagine che qui interessa, era perfino arrivato al punto di "pilotare" le sue rivelazioni segrete ai carabinieri per paralizzare l'incombente condanna a morte da parte dell'organizzazione mafiosa, neutralizzando i "corleonesi", ma non facendosi scrupolo di attribuire loro anche delitti probabilmente da lui stesso commessi o voluti. Laddove tutto questo, lungi dal comportare la reclamata svalutazione, e dunque l'inutilizzabilità della fonte, finisce con il rafforzare la prova dell'appartenenza (anche) del PROVENZANO al sodalizio mafioso.

E che di questo personaggio (mitico, ma non irreale) avesse sentito parlare anche un modesto SINAGRA che, nell'abissale differenza di rango, potesse avere fornito anche inesatte indicazioni di attività commerciali da costui controllate, non solo non può implicare, quanto alle possibili imprecisioni, alcun momento di perplessità, ma finisce con il restituire al PROVENZANO quell'alto ruolo esponenziale che tutti gli riconoscono nell'ambito della cosca.

Le residue doglianze attengono ai limiti di utilizzabilità delle chiamate in correità da parte dei "pentiti" e sono state oggetto di trattazione nella parte III.

Non può dunque dubitarsi della corretta statuizione circa l'affiliazione dell'imputato al sodalizio mafioso, in elevato ruolo direttivo.

Quanto alle imputazioni concernenti gli stupefacenti, lo stesso procuratore generale ha finito con il riconoscere

l'assenza di specifici elementi di prova; e tuttavia, anche in questo caso, il requirente si è lasciato influenzare dalla stessa suggestione dipendente dall'intimo rapporto tra il PROVENZANO e il RIINA, estendendo quella specie di transittività dell'accusa (che si era evidenziata a proposito degli omicidi) anche alle imputazioni in esame (si esclude - ha osservato il procuratore generale - che egli possa essere estraneo al traffico, anche per la strettissima conoscenza con il RIINA); laddove la debolezza dell'impianto accusatorio medesimo è denunciata dagli stessi termini della sua prospettazione.

Certo, la corte non ignora (anzi ne ha fatto puntuale richiamo nel par. 6.28) che il PROVENZANO era colui che certamente aveva effettuato cospicui investimenti immobiliari e speculativi (magari tramite compiacenti intermediari fittizi, siano essi parenti o amici o la convivente); ed anche i primi giudici avevano sottolineato come le deduzioni degli inquirenti avessero trovato puntuale conferma (basti riferirsi all'esame della posizione di Giuseppe LIPARI: par.10.199). Ma, supposto che gli acquisti o le quote di capitali di società, da chiunque gestiti, fossero appunto riferibili al PROVENZANO (e forse anche al RIINA o perfino all'intera "famiglia" di Corleone), non sarebbe ugualmente ricavabile da tutto questo null'altro che un (più o meno ragionevole) sospetto che i proventi canalizzati attraverso gli investimenti derivassero dal traffico di stupefacenti; in termini che certamente, non supportati da altri e convergenti argomenti di prova, non

Two handwritten signatures are visible at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'M' or 'N' with a long vertical stroke. The second signature is a simpler, more vertical cursive mark.

consentirebbero di giustificare un giudizio di colpevolezza (bastando il rilievo che svariate possono essere le fonti di profitto illecito anche per gli associati mafiosi).

Quanto alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p. (come specificato nella parte IV), l'elevato ruolo direttivo ed esponenziale del PROVENZANO impone una severa valutazione in concreto; di tal che essa va stabilita in anni 10 di reclusione (p.b. art.416-bis 2° c.: a.6 + 1/2 c. 6 = a.9 + art.7 L.575/1965), e vi conseguono la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici nonchè le misure di sicurezza imposte dalla intuitiva pericolosità sociale dell'imputato.

962894

10.291. PROVENZANO Salvatore. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato alle pene di legge; è stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti).

Mentre il procuratore generale non ha presentato motivi, l'imputato ha proposto appello chiedendo di essere assolto da tutte le imputazioni data la totale mancanza di prove.

Al dibattimento il procuratore generale ha concluso chiedendo modificarsi la contestazione in ricettazione.

La difesa ha insistito nei motivi di appello.

Osserva, ciò premesso, la corte che non possono essere condivise le statuizioni impugnate nè le conclusioni formulate dal procuratore generale.

Ed invero la figura di questo imputato era stata sostanzialmente connotata, fin dal rapporto dei carabinieri, dal fatto di essere il fratello di Bernardo PROVENZANO (supra, paragrafo precedente) e sospettato di cooperazione nel riciclaggio di denaro proveniente dalle illecite attività di costui.

Si era in particolare rilevato che il PROVENZANO, dopo essere rientrato dalla Germania, aveva sottoscritto parte

Two handwritten signatures are visible at the bottom right of the page. The first is a stylized signature, possibly 'Jm', and the second is a more vertical signature, possibly 'U'.

del capitale sociale della "Medisud" s.r.l., di sospetta estrazione mafiosa per i personaggi che vi gravitavano, ed avente per oggetto sociale la rappresentanza, il commercio e la produzione di apparecchiature scientifiche.

Peraltro, ad una espressione del PROVENZANO, nel corso di una conversazione telefonica intercettata sull'utenza appunto di quella società (all'osservazione: "tu sei il padrone", costui aveva risposto: "... va bene, relativo") si era attribuito un sottinteso significato di riconoscimento di un ruolo da (alter ego del) "padrone", nella dominante figura retrostante del fratello.

Da queste premesse, assieme all'erroneo riferimento ad una indicazione da parte di BUSCETTA (che non era infatti vero - come protestato dalla difesa - che avesse indicato nel PROVENZANO un "uomo d'onore" della "famiglia" di Corleone, dal momento che questo "pentito" aveva solo detto: "ignoro se lo sia anche Salvatore PROVENZANO, fratello di Bernardo - f.450015 -), la corte aveva dunque ricavato quel convincimento; il quale non può che apparire del tutto sprovveduto di supporto probatorio, a tacer d'altro, vista l'assenza di convergenti chiamate in correità da parte dei collaboratori a conoscenza degli organigrammi del sodalizio (infatti MARINO MANNOIA, in questo dibattimento, ha escluso a sua volta che l'imputato fosse un affiliato a "cosa nostra").

Ma non può neppure condividersi la prospettazione del procuratore generale (intuitivamente promanante dalla verificata inconsistenza del quadro probatorio circa

l'associazione per delinquere); perchè, a giudizio di questa corte, non può neppure configurarsi con certezza, nella specie, l'esistenza di una condotta di intermediazione ricettatoria.

Se infatti si affranca la valutazione dalla negativa influenza proiettata dalla qualificata figura del fratello e si riduce il fatto alla sua portata storica essenziale, può pure intravedersi (ma il dubbio va comunque volto a favore dell'imputato) la possibilità che il PROVENZANO abbia soltanto beneficiato di una "sistemazione" nell'ambito di un' organizzazione imprenditoriale, nella quale può avere apportato i suoi capitali o quelli magari donatigli da altri; ma senza con questo assumere un ruolo di attivo promotore di un meccanismo di riciclaggio parallelo od originario rispetto al funzionamento della struttura societaria.

Che, cioè, il PROVENZANO gravitasse nella "Medisud", dopo essere rientrato dalla Germania perchè tale era divenuta la sua scelta di vita (magari grazie al fratello che lo aveva ammesso a condividere il capitale della società) e di investimento dei soldi colà guadagnati, non solo non è una prospettazione difensiva immeritevole di credito sul piano logico, ma non è neppure contraddetta dalla (unica residua risorsa dell'accusa costituita dalla) conversazione telefonica intercettata, la cui lettura integrale suggerisce pure la possibilità che la sua posizione di privilegio dipendesse soltanto dal "raccomandato" ruolo di fratello di Bernardo PROVENZANO (si



veda al f. 153127: all'imputato che dice che si assenterà un paio di giorni, l'altro risponde: "ma.. tu sei il padrone!", al che il PROVENZANO replica: "va bene.. relativo.. tutto è relativo...", laddove, tutto questo potrebbe pure implicare, specie in un certo linguaggio di gergo tipicamente locale, che il PROVENZANO "era padrone", ossia era libero di fare quello che voleva, vuoi per la sua solida posizione, vuoi per la cortese comprensione degli altri, mentre il "relativo" di cui alla sua replica non è con certezza una confessione di intermediazione fittizia). In termini, cioè, che potrebbero anche non comportare il ruolo ipotizzato dall'accusa, come peraltro testimoniato dalla sua non intromissione in molte e diverse imprese facenti capo al fratello, ma solo in quella di cui si è detto.

Di tal che si impone l'assoluzione.

10.292. PULLARA' Giovan Battista. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), di quelli di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), nonché di quelli di cui ai capi 89 (omicidio di Girolamo TERESI, Angelo e Salvatore FEDERICO, e Giuseppe DI FRANCO) e 406 (frode processuale), unificati per continuazione, e condannato alla pena dell'ergastolo e lire 200 milioni di multa, oltre statuizioni accessorie.

Lo stesso imputato ha proposto appello deducendo la totale insussistenza dei fatti e comunque l'insufficiente prova degli stessi, in quanto essenzialmente basati sulle rivelazioni dei "pentiti", per definizione inattendibili e comunque non suffragate dalle risultanze processuali.

Il procuratore della Repubblica ha proposto appello dolendosi dell'assoluzione dai capi 81, 82 (omicidio di Stefano BONTATE e fatti connessi), e deducendo che l'imputato era stato raggiunto dalle accuse di CONTORNO.

Al dibattimento le parti hanno formulato conclusioni coerenti alle doglianze proposte.

Osserva la corte che la posizione di questo imputato, quanto alle contestazioni di omicidio devolute, è stata esaminata nei par.6.6 e 6.8, alle quali trattazioni si rinvia anche per i necessari spunti di motivazione quanto



962899

alle residue imputazioni; con l'avvertenza, intuitivamente emergente dalle richiamate considerazioni, che (oltre alla accertata responsabilità dell'imputato in ordine al quadruplice omicidio di cui al capo 89) anche la pronuncia assolutoria per l'omicidio di Stefano BONTATE (motivata dal dubbio dell'originario non coinvolgimento del PULLARA' nell'omicidio del capo della sua "famiglia", della quale infatti subito dopo sarebbe divenuto, con altri, il "reggente") finisce con l'offrire positivi argomenti in ordine all'affiliazione dell'imputato al sodalizio mafioso.

Il reato di cui al capo 406, trattato nel par.9.30, è estinto per prescrizione (con le implicazioni di legge).

L'assoluzione dubitativa per i capi 101, 102, 103, 104 e 105 (tentato omicidio CONTORNO e FOGLIETTA), non oggetto di gravame, va comunque automaticamente adeguata al nuovo regime processuale.

Ciò premesso, si osserva che la responsabilità in ordine alle residue imputazioni devolute (associazione per delinquere, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti) è in effetti univocamente emergente agli atti.

Quanto all'associazione per delinquere di tipo mafioso, va rilevato come la posizione dell'imputato sia stata connotata dall'intervenuto giudicato (per associazione per delinquere ex art.416 c.p., che questa corte - come da argomenti svolti nel par.4.4 - ha ritenuto suscettibile di assorbimento nella fattispecie dell'art.416-bis c.p.), essendo stato il PULLARA' coinvolto nelle vicende scaturite

dal cosiddetto "blitz di Villagrazia" (allorquando, come si è detto più volte, la polizia aveva fatto irruzione in una villa di quella località sorprendendo diversi associati mafiosi a convegno), culminate appunto nella sentenza della corte di appello di Palermo del 13 maggio 1985, divenuta irrevocabile il 15 gennaio 1988.

Secondo le linee metodologiche già diverse volte precisate, poichè il PULLARA' è stato ininterrottamente detenuto da allora, l'indagine residua si accentra nella individuazione di ulteriori elementi di prova attestanti la permanenza ulteriore del vincolo associativo (vedi par.4.7); ed essa non può che condurre a risultati coerenti alla tesi dell'accusa, già inizialmente sorretta dalle cospicue, univoche e convergenti dichiarazioni di tutti i "pentiti" escussi, come BUSCETTA, CONTORNO, SINAGRA, CALZETTA, dalle quali si era infatti ricavata in primo grado la prova inequivocabile (che sarebbe stata confermata dalle puntuali rivelazioni di CALDERONE di MARINO MANNOIA) che l'odierno imputato (come peraltro conclamato dalle richiamate trattazioni relative agli omicidi) era stato nominato "reggente" della "famiglia" di S. Maria di Gesù, subito dopo la cruenta eliminazione di BONTATE. Laddove tale nuova e qualificata manifestazione di fiducia da parte specialmente dei nuovi ranghi direttivi del sodalizio (si ricorderà che la nomina era stata propiziata personalmente da Salvatore RIINA con la mediazione di Michele GRECO, anche in considerazione dell'affidabilità suggerita dal rapporto di parentela che legava il PULLARA' a Bernardo BRUSCA) apriva,



da quel momento, una fase nuova, e connotata dal ruolo conferito, destinata dunque ad una proiezione temporale prescindente dalla contingente detenzione.

Ma tale prospettiva, basata su dati di alto valore presuntivo, e già sorretta dalle dichiarazioni di SINAGRA (il quale aveva ricordato come il PULLARA' avesse fatto valere il suo prestigio all'interno del carcere, anche ai margini dell'episodio di cui al par.9.30, citato), nonché di CALZETTA (di tono equivalente quanto alle relazioni carcerarie), è stata in modo certo quanto eloquente confermata dalle rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale ha riferito numerosi episodi di rilevante significato probatorio, e tratti dalla vita carceraria dell'imputato (e difatti oggetto di vivaci contestazioni difensive, dirette a colpire la complessiva utilizzabilità delle rivelazioni dei "pentiti", nei termini ampiamente affrontati e risolti nella parte III e , per quanto qui interessa, nel par.3.11). Nelle sue numerose ed articolate dichiarazioni istruttorie e dibattimentali (pag.30, 35 segg., 43 segg., 61 segg., 70 segg., 92 segg., 96 segg., 110 segg., 115 segg., 120, 128 segg., 138 segg., 162, 183, 192 segg., 221 segg., 231, 233 segg., 245 segg. 252 segg., 257, 263, 280 segg. dich. istr.; udienze 4 e 5 gennaio 1990) questo collaboratore ha dunque messo in luce, con dovizia di particolari, la personalità dell'imputato in termini affatto coerenti alla qualifica rivestita dalla primavera del 1981; e, per quanto interessa sottolineare, ha raccontato (oltre a numerosi episodi di omicidio, anche esulanti dalla cognizione di questo

processo) diverse manifestazioni di concreto esercizio di quella posizione dominante nell'ambito del sodalizio, espressa in termini di incisiva presenza nell'evoluzione degli equilibri mafiosi e in qualche caso perfino attuata con il diretto patrocinio di vere e proprie cerimonie di iniziazione (come quella di Ruggero VERNENGO, alla quale era presente, in quanto a sua volta detenuto, anche il MARINO MANNOIA, ed appunto avvenuta "su richiesta di Giovanni PULLARA' che allora godeva grande prestigio").

Non può dunque dubitarsi che l'imputato debba essere chiamato a rispondere anche del reato di cui all'art.416-bis c.p., che va ritenuto unificato per continuazione a quello già definitivamente accertato.

Quanto, poi, all'imputazione concernente il traffico di stupefacenti, va ugualmente condiviso il convincimento dei primi giudici, i quali avevano osservato che già secondo le rivelazioni di BUSCETTA, i PULLARA' erano tra i più attivi trafficanti di droga; laddove tale accuse avevano trovato puntuale riscontro nelle dichiarazioni di Salvatore CONIGLIO, il quale aveva per vero precisato di avere conosciuto solo in carcere Giovan Battista PULLARA', e di non sapere dunque se lo stesso fosse interessato ai traffici di droga del fratello Ignazio, di cui però aveva riferito che lo stesso (assieme a Benedetto CAPIZZI e Francesco ADELPIO) era stato il suo fornitore di eroina negli anni ottanta e ottantuno.

I primi giudici non avevano mancato di mettere in rilievo anche i dati indiziari concorrenti emergenti dalle



indagini bancarie espletate, dalle quali era risultato che proprio Ignazio PULLARA' aveva intrattenuto significativi rapporti finanziari con Nicola DI SALVO (nel cui immobile di Via Messina Marine, come si ricorderà, era stata scoperta una raffineria di droga) e che l'odierno imputato aveva a sua volta emesso numerosi assegni a favore di Benedetto CAPIZZI e Ignazio INGRASSIA (si veda pure il paragrafo seguente, riguardo la posizione di Ignazio PULLARA').

Ma anche ai margini di queste acquisizioni (oggetto di analoghe censure difensive di tenore riferibile alle problematiche esaminate in via generale già richiamate) si sono sovrapposte, conferendovi un significativo contributo di sostegno, le rivelazioni di MARINO MANNOIA (sulle quali, fra le considerazioni richiamate, merita sottolineare la valutazione circa l'alto livello di affidabilità sul punto delle chiamate in correità concernenti appunto il traffico di stupefacenti, del quale il collaboratore era stato, secondo le sue stesse testuali confessioni, un protagonista di primo piano). Costui infatti ha raccontato, così conferendo corposa specificazione descrittiva alle indirette prove già acquisite nel processo, come l'odierno imputato fosse stato inserito nell'organizzazione degli stupefacenti, prendendo parte attiva a numerosi episodi di lavorazione e di circolazione della droga (si vedano: quello di importazione di 100 Kg. di morfina, destinato ad un gruppo capeggiato da Giovanni BONTATE e giunta insieme ad un carico di pertinenza di Stefano BONTATE, di cui alle pag.139 segg. dich. istr.

citata; quella di cessione a Leonardo GRECO di 50 Kg. di eroina, di spettanza dello stesso Giovanni BONTATE, propiziato dallo stesso PULLARA', di cui alla pag.183 dich. istr. citata; quello di "grandi quantità di droga" lavorate in un certo stallone anche dal PULLARA', incontrato sul luogo dallo stesso MARINO MANNOIA, di cui alle pag.192 segg. dich. istr. citate; o quello di produzione di eroina in una vecchia casa degli AGLIERI, di cui alla pag.231 dich. istr. citata).

Laddove da tutte queste descrizioni, ripetesi connotate da intrinseca affidabilità, emerge quel parallelo ruolo di protagonista anche del PULLARA' nel traffico medesimo.

Quanto alla determinazione della pena, si devono comunque lasciarsi ferme le statuizioni dei giudici di primo grado, che hanno inflitto (per gli omicidi) quella dell'ergastolo, con le pronuncie accessorie, nella quale infatti restano assorbite tutte le altre pene riferibili alle residue imputazioni.

Non possono peraltro trovare ingresso valutazioni favorevoli, in termini di attenuazione, le quali sarebbero infatti del tutto ingiustificate in relazione alla gravità degli addebiti ed alla spiccata personalità dell'imputato desumibile dei fatti medesimi.



10.293. PULLARA' Ignazio. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1-5 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) nonche' di quelli di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti), questi ultimi unificati per continuazione, rispetto alla condanna riportata con sentenza del tribunale di Palermo del 25 febbraio 1985, divenuta irrevocabile il 13 marzo 1987, e condannato alla pena di anni dieci di reclusione e lire 50 milioni di multa, oltre pena accessoria e misure di sicurezza. E' stato altresì assolto, fra l'altro, per insufficienza di prove dai reati di omicidio di cui al capo 89 (par.6.8).

Lo stesso imputato ha proposto appello, deducendo la totale insussistenza dei fatti, o comunque l'insufficiente prova degli stessi, essenzialmente basati sulle rivelazioni di "pentiti", per definizione inattendibili e comunque positivamente smentite dalla residue risultanze processuali.

Il procuratore della Repubblica ha rinunciato all'appello proposto (dunque inammissibile).

Il procuratore generale ha proposto a sua volta impugnazione per l'esclusione delle aggravanti dalle imputazioni concernenti gli stupefacenti e per la ritenuta continuazione fra il reato associativo ed i reati-scopo (nei termini illustrati nella trattazione generale).

Al dibattimento, le parti hanno formulato conclusioni coerenti alle doglianze proposte con i motivi di appello.

Va, preliminarmente, adeguata al nuovo regime processuale la formula assolutoria di cui al capo 89, contro la quale il pubblico ministero non ha proposto impugnazione (rinviandosi, per i contenuti dell'accusa, al par.6.8).

Nel merito, si osserva che le statuizioni dei primi giudici (con le precisazioni di cui alle trattazioni generali) vanno sostanzialmente confermate.

La corte di primo grado aveva infatti rilevato che era stato in primo luogo BUSCETTA ad indicare il PULLARA' come "uomo d'onore" della "famiglia" mafiosa di S. Maria di Gesù, il cui fratello Giovan Battista (indicato come traditore di Stefano BONTATE) era divenuto uno dei protagonisti della "guerra di mafia" divenendo "reggente" della cosca medesima (ff.450001, 450048, 450098 segg., 450150, 450158, 450252).

Stefano CALZETTA (ff.402841-402856 segg.-402860 segg.-402886 segg.-402888 segg.-402901-402905-221022) aveva poi indicato la "famiglia" PULLARA' come una di quelle dominanti nella zona est della città ed estendente la propria influenza nella zona della Guadagna, unitamente alle "famiglie" VERNENGO, SPADARO, ZANCA, TINNIRELLO, MARCHESE, GRAVIANO, tutti indicati come mandanti di omicidio, estorsioni, attentati dinamitardi, verificatisi nella zona di Corso dei Mille-Brancaccio-Via Messina Marine. Lo stesso "pentito" aveva raccontato di riunioni che si svolgevano tra Ignazio PULLARA', suo fratello Giovan Battista e Giuseppe GAMBINO ed altri aderenti all'organizzazione criminosa in un



negozio di detersivi e casilinghi sito in Piazza Guadagna e gestito da Pietro FASCELLA (vedi par.10.129); peraltro, a conferma dell'esistenza di quei legami che sarebbero emersi a seguito del cosiddetto blitz di Villagrazia.

E ancora Salvatore CONTORNO (ff.456530, 456547, 456550, 456552, 456556, 456558 segg., 456562 segg., 456570, 456589, 456603, 456630, 456632, 456663 segg., 456672, 456674, 456680 segg., 456713 segg., 456717, 456728 segg.) aveva raccontato di avere prestato giuramento per il proprio ingresso quale "uomo d'onore" della "famiglia" di S. Maria di Gesù alla presenza di Stefano BONTATE, Girolamo TERESI, Salvatore FEDERICO, Ignazio e Giovan Battista PULLARA', confermando che quest'ultimo, insieme a Pietro LO IACONO, sarebbe divenuto "reggente" della cosca dopo l'uccisione di Stefano BONTATE (e si vedrà come tale particolare sia stato oggetto di vivace doglianza da parte della difesa).

Quanto poi, in particolare, alle imputazioni concernenti il traffico di stupefacenti, i primi giudici avevano osservato che secondo le ricordate dichiarazioni di BUSCETTA, i PULLARA' erano tra i più attivi trafficanti di droga; laddove tali accuse avevano trovato coerente riscontro nelle dichiarazioni di Salvatore CONIGLIO (ff.504582 segg., 504590 segg., 504613, 504615, 504635 segg., 504651, 504659, 504663, 504669, 504671 segg., 504684, 504736, 504738 segg., 504741), le quali avevano condotto alla separata condanna di cui al cosiddetto processo di "nonna eroina" (di cui si è premesso) e dalle quali era emerso che l'odierno imputato, insieme a Benedetto CAPIZZI e

Francesco ADELFIGIO, era proprio il fornitore di eroina dello stesso collaboratore (come è noto, inserito in quel contesto di trafficanti).

Peraltro le indagini bancarie espletate avevano messo in luce significativi rapporti finanziari con Nicola DI SALVO (nel cui immobile di Via Messina Marine era stata rinvenuta una raffineria di droga).

A fronte di queste risultanze, le difese si sono concentrate (oltre che nella generica questione dell'utilizzabilità delle rivelazioni dei "pentiti", di cui alla parte III di questa sentenza) su alcune specifiche contraddizioni nelle quali sarebbero incorsi i collaboratori, a dimostrazione dunque dell'evidente inaffidabilità di simili acquisizioni probatorie. A cominciare dal riferimento fatto da CONTORNO alla sua formale iniziazione, alla quale, contrariamente al racconto del "pentito", l'odierno imputato non poteva avere presenziato posto che in quel tempo (1975) si trovava in una lontana località di soggiorno obbligato. E, nelle doglianze svolte in questa sede, sono state censurate pure le considerazioni svolte dai primi giudici, i quali avevano rilevato che il dato storico poteva essere stato falsato da un impreciso ricordo e che comunque, al di là di ogni incrinatura mnemonica, la complessiva attendibilità del CONTORNO non poteva essere compromessa.

In realtà (come la corte ha premesso nelle richiamate considerazioni generali sul tema complessivo), ciò che rischia di condurre verso dibattiti fuorvianti è proprio la

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a stylized signature, possibly 'M. M.', and the second is a more vertical, cursive signature, possibly 'U'.

specifica e settoriale esegesi delle singole rivelazioni, le quali, proprio in relazione alla peculiare fisionomia dei "pentiti", possono pure improntarsi a palesi contraddizioni o reticenze ovvero, come la specie, essere offuscate da incongruenze storiche o logiche.

Il punto, come si è detto, è di individuare il dato complessivamente ricavabile, e desumibile dal confronto con le residue risultanze, cercando di evidenziare le ragioni delle incongruenze (talvolta, come è noto, generate da strumentali reticenze finalizzate a scopi di copertura personale) o, dove questi siano ingiustificabili, di definirne il valore effettivo nella complessiva economia del racconto.

Di guisa che, seppure il dato storico in discussione (della presenza dell'imputato nella iniziazione di CONTORNO) si appalesa fortemente contraddetto da un dato come quello dedotto dall'imputato, dotato a sua volta di una forza presuntiva difficilmente superabile (difatti sarebbe stato necessario provare se e come una presenza del PULLARA', in quelle difficili condizioni logistiche fosse stata quanto meno giustificata da proporzionate ragioni operative), tanto non può implicare che (appunto, non disponendo dello strumento di indagine adeguato) tutta la fonte debba essere pretermessa. Perchè, come si è altrove dimostrato, tutto questo renderebbe ingiustificati i numerosi e cospicui apporti positivamente ricavati in altri settori di indagine processuale.

E nella specie il dato di fondo, dell'affiliazione del

PULLARA' al sodalizio mafioso, certamente resiste anche alla eliminazione del particolare narrato dal CONTORNO, trovando riscontro nelle altre e convergenti fonti di prova (tanto valendo, mutatis mutandis, per le denunciate incogruenze delle rivelazioni di BUSCETTA).

La dimostrazione finale di un simile approccio ricostruttivo è stata peraltro offerta dalle cospicue rivelazioni di MARINO MANNOIA il quale ha raccontato (pag.39, 71 segg., 117, 169, 198 segg., 214, 217 segg., 225, 229 segg., 237 segg., 246, 259, 268, 270 segg., 272 segg., confermate alle udienze del 4 e 5 gennaio 1990) come addirittura il PULLARA' fosse diventato "capo-decina" e come fosse attivamente inserito nel traffico di stupefacenti (commercio di hashish proveniente dal Libano e spedito in Inghilterra; lavorazione di eroina fatta dallo stesso MARINO MANNOIA e propiziato dall'imputato sul piano organizzativo; altra lavorazione di ingenti quantitativi di eroina, per la quale il "pentito" ricavava 5 milioni al Kg. di morfina lavorata e in esito alla quale congrua somma di denaro era stata data al PULLARA'; altra lavorazione ancora richiestagli dallo stesso imputato per ingente ammontare, dalla quale il MARINO MANNOIA verterà un compenso di 150 milioni); laddove i fatti raccontati da questo collaboratore ampliano notevolmente l'ambito della condotta rispetto a quella già oggetto del processo di "nonna eroina".

Si giustificano dunque, ampiamente, le statuizioni impugnate, ai cui margini va calcolata la pena in relazione ai criteri di ordine generale fissati in particolare nella



parte IV. Tenendo conto dei parametri di cui all'art.133 c.p., la corte ritiene equa la pena complessiva di anni 9 di reclusione e L. 50 milioni di multa (p.b. art.416 bis :a.4 e mesi 6 + aggravante c.6 = a.6; a.3 di reclusione e la multa per continuazione rispetto alla precedente condanna). Fermo il resto, ivi comprese le misure di sicurezza imposte dal tipo di reato e dalla conclamata pericolosità sociale dell'imputato nei termini risultanti dagli atti.

10.294. RACCUGLIA Cosimo. - L'imputato, condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, nonchè per i reati di cui ai capi 195, 313, 314, 315, 316, 332, 333, 346 e 379 (fatti di furti e rapine e lesioni), è deceduto nelle more del processo.

Va, quindi, dichiarato non doversi procedere per tale ragione, non ravvisandosi (stante il materiale probatorio acquisito) alcuna ragione di pronuncia liberatoria.

A large, stylized handwritten signature in black ink, possibly reading 'L. M.' or similar, with a long vertical stroke extending downwards.A smaller, more compact handwritten signature in black ink, possibly reading 'M.' or similar.

10.295. RANCADORE Giuseppe. - L'imputato è stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti); ha proposto appello chiedendo la totale assoluzione.

Mentre il procuratore generale non ha corredato di motivi la sua dichiarazione di impugnazione (onde la necessaria declaratoria di inammissibilità), il procuratore della Repubblica ha proposto appello per tutte le assoluzioni, osservando che Salvatore CONTORNO lo aveva indicato come "uomo d'onore" della "famiglia" di Trabia, della quale in passato era stato il "capo", e aggiungendo che si era da tempo inserito nel traffico degli stupefacenti; fatti peraltro confermati dagli accertamenti bancari esperiti in istruzione.

Al dibattimento le parti hanno rispettivamente formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva la corte che le doglianze del pubblico ministero sono con certezza, almeno in parte, fondate.

Ancora una volta i giudici di primo grado hanno fatto in questo caso rigorosa ed acritica applicazione di una regola affermata in via generale (secondo cui una sola rivelazione, specie se di CONTORNO, non avrebbe potuto fondare la condanna) ma intuitivamente esulante dagli schemi

di libera valutazione delle prove.

Nella sentenza impugnata, infatti, si è dato atto che l'imputato era stato indicato da Salvatore CONTORNO (ff.456533-456621-456644 segg.-456683-456693-456707), che aveva mostrato di conoscere bene anche il figlio, attraverso i rilievi fotografici ed aveva precisato che lo stesso era un "uomo d'onore" (insieme al figlio Domenico) della "famiglia" mafiosa di Trabia, della quale era stato a capo.

Lo stesso "pentito" aveva pure precisato che la conoscenza era avvenuta in base a rituale presentazione e che aveva sentito dire ("mi risulta": f.456683, cit.) che era coinvolto nel traffico di droga assieme ai SAVOCA ed a "Masino" SPADARO (laddove, al di là delle speculazioni dialettiche, non è dubbio il tenore della frase: "... Domenico [il figlio di cui ha parlato prima] e Giuseppe quest'ultimo mi venne presentato come "uomo d'onore" da Nicola MILANO e tramite il padre [ossia Giuseppe] conobbi anche il figlio [prima riconosciuto in fotografia] ... mi risulta che il padre è coinvolto nel traffico ... "ibidem").

I primi giudici, infine, avevano preso atto degli esiti degli accertamenti bancari, concludendo che neppure da questo si potevano ricavare sicuri riferimenti indiziari, avendo l'imputato addotto perfino testimonianze a sostegno della tesi difensiva (ripetuta in questo grado di appello) che i numerosissimi assegni individuati erano stati tutti emessi con causale di favore, e per far fronte ad uno stato di bisogno.



La portata assolutamente riduttiva delle conclusioni alle quali sono pervenuti i primi giudici emerge, in primo luogo, dalla evidente assiomaticità di un assunto del genere, non adeguatamente raffrontato alle risultanze obiettive.

Dagli atti (ff.485166 segg.) risultavano infatti numerosi assegni emessi sui conti correnti intestati a Giuseppe RANCADORE a favore di Girolamo MONDINO, in un numero veramente notevole e tutti di importo consistente e di cifra "tonda" (basti pensare alla documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza, in ragione di 172 assegni e 115 distinte di versamenti - f.485248 - ed inoltre altri 102 assegni, che vanno ad unirsi a quelli di cui alle schede bancarie allegate al processo): e tutto questo, in un contesto in cui le indagini avevano preso le mosse dalla casuale scoperta (a causa di un incendio) di un laboratorio di eroina di pertinenza dei MONDINO.

La corposa consistenza di simili riferimenti obiettivi renderebbe dunque fondata l'indicazione, sia pure de relato, di CONTORNO anche sul traffico di stupefacenti; se non fosse stata in certo senso svalutata dalle dichiarazioni dibattimentali di MARINO MANNOIA, il quale (udienza 5 gennaio 1990) ha affermato che "il padre" (cioè, l'odierno imputato) "andava chiedendo prestiti dovunque di assegni ...", introducendo dunque una spiegazione alternativa di quei vasti movimenti cartolari, diversa cioè rispetto al traffico di stupefacenti, del quale non gli risultava (a lui che era tuttavia ben addentro a quell'ambiente) che lo

stesso fosse partecipe.

Questo "pentito" ha invece confermato il (già credibile e consistente, in base alle rivelazioni di CONTORNO) dato dell'affiliazione dell'imputato al sodalizio mafioso, precisando appunto che lo stesso apparteneva alla "famiglia" di Trabia.

Per vero, anche ai margini di queste rivelazioni (come per quelle di CONTORNO, dato che Domenico è il nome sia del padre che del figlio dell'odierno imputato) la difesa ha molto speculato, inserendo il dubbio di confusioni di persona (come ulteriore corollario di precedenti valutazioni istruttorie sul conto del figlio Domenico).

Il MARINO MANNOIA (pag. 89, 119 dich. istr.) aveva in realtà parlato della "famiglia" di Trabia, inserendovi: "il figlio di Domenico RANCADORE, il quale figlio è anzi il "sotto-capo" della "famiglia", precisando più tardi, parlando di "Domenico": "e ho comunque il professore di ginnastica" (che è infatti la professione del figlio dell'odierno imputato); ma che tanto possa implicare che lo stesso potesse riferirsi ad altra persona è da escludere, dati i riferimenti individuali inequivocabili. Il dato residuo della qualifica di "sotto-capo", all'uno o all'altro (e quale che sia stata la sorte della posizione del figlio dell'imputato), è stato comunque chiarito nelle citate dichiarazioni dibattimentali, dove il collaboratore ha precisato che "... le cose sono cambiate adesso", e che comunque entrambi, padre e figlio, sono affiliati al sodalizio mafioso.



962917

Si impone, dunque, l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso (come specificato nella parte IV) e va inflitta la pena (coerente ai criteri di valutazione generale) di anni cinque e mesi quattro di reclusione (p.b. a.4 + c.6), alla quale conseguono le spese, la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, nonché la misura della sicurezza imposta dal titolo di reato e dalla pericolosità sociale dell'imputato desumibile dalla natura stessa del sodalizio associativo.

10.296. RANDAZZO Giuseppe. - La posizione di questo
imputato è stata esaminata nel par. 10.14.

A large, stylized handwritten signature, possibly reading 'Ranazzo'.A smaller, stylized handwritten signature.

10.297. RANDAZZO Salvatore. - La posizione di questo imputato è stata esaminata nel par. 10.32.

10.298. RANDAZZO Vincenzo . - La posizione di questo
imputato è stata trattata nel par. 10.216.

A large, stylized handwritten signature in black ink, possibly reading 'R. Randazzo'.A small, handwritten mark or signature in black ink, possibly a monogram or initials.

962921

10.299. RAPISARDA Giovanni. - E' stato dichiarato responsabile di traffico di stupefacenti in concorso con Mario D'ANGELO e Carlo SERRA (capo 44), di altro analogo delitto in concorso con Mario D'ANGELO (capo 49) e dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti di cui al capo 20 che riguarda anche Giuseppe BELLIA, Marcello BONICA, i fratelli Francesco e Umberto CANNIZZARO, i fratelli Antonio, Francesco e Giuseppe FERRERA (la posizione del quale è stata separata), Antonietta GIUSTOLISI, Salvatore e Michele IERNA (posizione anch'essa separata), Concetto MURABITO, Carmelo SAVOCA, Carlo SERRA, Benedetto SPATARO (nei cui confronti la sentenza è divenuta definitiva), Orazio TORRISI, Nicolò TRAPANI e Saverio RIELA.

La posizione del RAPISARDA, unitamente a quella del SERRA, è stata trattata insieme con quella del D'ANGELO alla quale si rinvia (10.54).

10.300. RICCOBONO Rosario. - La posizione di questo imputato è stata separata per dubbio circa la sua esistenza in vita (come ampiamente motivato nella parte VI).



962923

10.301. RIELA Saverio. - E' stato condannato alla pena di anni cinque di reclusione e lire trenta milioni di multa, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'assegnazione a casa di lavoro per la durata di un anno e la libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni, per i reati di associazione per delinquere ex articolo 416 c.p. (capo 9) e di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 10), ritenuta la continuazione, e ulteriormente unificati per continuazione ai reati di cui agli articoli 71/74 della legge sugli stupefacenti per i quali il medesimo ha riportato condanna definitiva con sentenza della corte d'appello di Reggio Calabria in data 30 maggio 1986 (11 tonnellate di hashish sbarcate nelle coste calabresi nel luglio 1982 dalla m/n "Maria Catania" appartenente all'organizzazione di Giuseppe FERRERA).

Ha proposto appello l'imputato che, premessa una generale doglianza circa l'asserita violazione dei diritti di difesa per inadeguatezza dei tempi di esercizio con conseguenziale denuncia di nullità ex articolo 185 c.p.p., ha dedotto l'insussistenza di prova a suo carico (o l'insufficienza oggi parificata alla mancanza) e, in subordine, invocato la concessione delle attenuanti generiche e la riduzione della pena al minimo edittale.

Hanno proposto appello il procuratore della Repubblica, che vi ha rinunciato, donde la declaratoria di

962924

inammissibilità, ed il procuratore generale che si è doluto della ritenuta continuazione.

Ciò detto, la corte, rinviando alla parte II in ordine alla questione della violazione dei diritti di difesa ed al par. 10.54 che riguarda la posizione di Francesco CANNIZZARO, osserva che l'appello del RIELA è fondato relativamente all'addebito di partecipazione all'associazione per delinquere ex articolo 416 c.p. (capo 9), giacchè dalle carte del processo non emergono validi elementi che inducono alla conclusione essersi il prevenuto inserito in un sodalizio che avesse un generico ed indiscriminato programma di commissione di più delitti. Conseguentemente dall'imputazione anzidetta il RIELA va assolto a norma dell'articolo 530 n.c.p.p. mancando la prova dell'inserimento anzidetto.

A conclusione diversa si perviene a riguardo dell'imputazione di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti oggettivata nel capo 20, non essendo sul punto meritevole di censura la sentenza impugnata.

Si tratta, infatti, di quel sodalizio romano-catanese cui si riferiscono gli ordini di cattura romani del 22 e 30 novembre 1983, seguiti al rapporto della Guardia di Finanza del 17.11.1983 N. 55649, più volte richiamato (f.114598; cfr. inoltre 10.54 che riguarda la posizione di Francesco CANNIZZARO), relativamente al quale vi fu sentenza dichiarativa di incompetenza per territorio del giudice istruttore di Roma.

Sul punto, osserva la corte, le critiche mosse dalla

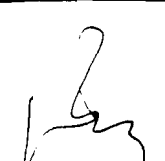


difesa non sono condivisibili in nessun modo.

La difesa, invero, ha fatto leva sull'intervenuta ritrattazione del DATTILO, il quale aveva fornito amplissime informazioni sullo sbarco dell'hashish in Calabria e sulle implicazioni relative e sul ruolo del prevenuto, di Francesco CERTO, Nicolo' TRAPANI ed Orazio TORRISI, osservando che in ogni caso le dichiarazioni originarie del medesimo sarebbero prive di riscontro. Con motivi aggiunti ha anche dedotto l'inconstistenza degli argomenti utilizzati dai primi giudici incentrati: 1) sull'appartenenza asserita del prevenuto alla società Piatra in qualità di segretario (ma, dice la difesa, le informazioni sul punto si riferivano a tale Rosario RIELA); 2) sul coinvolgimento in un precedente contrabbando di tabacchi (nel 1976, dice la difesa, insieme con Francesco CERTO, Torrissi Orazio e Giuseppe FERRERA; con una punta di ironia aggiungendo che "se l'intento della corte era quello di sottolineare la pericolosità del fumo, scrivendo di contrabbando di tabacchi in un processo per sostanze stupefacenti, il risultato è conseguito ...;"); 3) sul riconoscimento fotografico da parte di DATTILO (è un fatto oggettivo, al quale, però, la difesa non dà molta importanza avvertendo che l'analisi verterà su "riscontri [quelli tali ritenuti dalla corte] di decisiva importanza"); 4) sugli incontri con il DATTILO (quelli, a cui la corte ha fatto riferimento, relativi uno alla questione del compenso, in relazione al trasporto dello hashish dal medio oriente in Calabria, l'altro alla riunione nei locali dell'Avimec nel giugno 1983, il terzo alla

convocazione del DATTILO da parte del FERRERA il 14 agosto 1983; tutti, dice la difesa, elementi privi di forza indiziante); 5) sulla conoscenza da parte del DATTILO del nomignolo dell'imputato indicato dal medesimo come Saro ventidue (dice la difesa, Saro è l'aferesi di Rosario e il DATTILO non ha mai indicato il RIELA col suo nome e cognome, ma col nomignolo anzidetto); 6) sull'asserita intercettazione telefonica di una conversazione sull'utenza della moglie di Salvatore IERNA (nessun'intercettazione, dice la difesa; la moglie di Salvatore IERNA è quella Antonietta GIUSTOLISI nei confronti della quale, assolta per insufficienza di prove dall'imputazione in esame e non appellante, è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto e dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale; si ricorderà che casa IERNA era il centro di riferimento sia per l'apporto logistico sia per quello delle comunicazioni: v. sul punto 10.94 posizione di D'ANGELO ed altri).

Orbene dell'atteggiamento del DATTILO, personaggio assolutamente disponibile ai traffici illeciti (ma non per questo, o per la sua ambigua personalità o perchè veterano di illeciti traffici internazionali, squalificabile come persona idonea a riferire fatti veri), siccome ebbero ad osservare i giudici della corte di Reggio Calabria sulla considerazione che chi è inserito negli ambienti del crimine può conoscere uomini e fatti; v. pag. 87 della citata sentenza; questa corte precisa che chi è inserito massivamente nel crimine certamente conosce uomini e fatti



del crimine), la corte si è occupata nella parte III della sentenza e nella parte V per mettere in chiaro quanto poco valga la ritrattazione intervenuta in un contesto di elementi accusatori che finiscono con l'uscire rafforzati proprio dall'irragionevole comportamento del prevenuto, il quale, sostanzialmente, stando alla ritrattazione, avrebbe confessato d'essere autocalunniatore e calunniatore. Giacchè non va dimenticato che il RIELA - e lo stesso DATTILO e con loro il TORRISI ed il CERTO - sono stati definitivamente condannati per traffico di stupefacenti dalla corte di appello di Reggio Calabria con sentenza del 30 maggio 1986. In quel processo le fonti principali di informazione furono il DATTILO e il libanese CHIDIAC. I giudici di Reggio, coordinando e correlando le dichiarazioni dell'uno e dell'altro e analizzando tutti i riscontri pervennero alla pronunzia di condanna. Ora appunto è necessario, e sembra alla corte che sul punto vi sia una mancanza nell'impugnata sentenza, puntualizzare che il libanese Adel Aziz CHIDIAC, sentito dai giudici di Reggio nel processo contro Francesco LAGANA' ed altri, lui stesso compreso, imputati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti a seguito delle indagini condotte dalla Questura di Reggio Calabria che ne aveva riferito con rapporto del 1° giugno 1982, a dibattimento rivelava alla corte che nelle coste calabresi tra Melito di Porto Salvo e Reggio Calabria, dodici o quindici giorni prima del suo arresto avvenuto il 3 agosto 1982, erano state sbarcate undici tonnellate di hashish (f.129360). Per questo fatto, già emerso nel corso

delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Roma di cui al rapporto del 17 novembre 1983 N. 55649 (f.114598 segg.), e inserito nel contesto delle indagini giudiziarie conseguenti (v. ordine di cattura del 30 novembre 1983; f.116881) intanto procedeva a seguito della dichiarata incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria romana rispetto a tutti i reati contemplati nel suddetto ordine di cattura (v. f.90747; ma la corte si è occupata dello sviluppo generale di tali vicende processuali trattandone specialmente nella parte che riguarda Francesco CANNIZZARO:10.54), l'autorità giudiziaria di Palermo che, però, con sentenza in data 18 marzo 1985 si spogliava della competenza sul punto a favore dei giudici di Reggio Calabria (f.129314; per completezza va precisato che il riferimento temporale nell'ordine di cattura suindicato era al mese di settembre secondo le notizie allora raccolte dalla Guardia di Finanza, mentre la collocazione a luglio 1982 fu dovuta all'indicazione del libanese CHIDIAC; v. supra). Procedeva, inoltre, la procura della Repubblica di Reggio Calabria che aveva promosso azione legale nei confronti di tutti gli imputati del procedimento in corso e di Giuseppe FERRERA, Nicolò TRAPANI, il RIELA, Orazio TORRISI, Francesco CERTO, il DATTILO secondo quanto risulta dalla richiamata sentenza della corte d'appello di Reggio Calabria (f.161733; in particolare pagine 18-19).

Rinviati gli imputati a giudizio, i due processi venivano riuniti all'udienza del 5 giugno 1985 (pagina 29 della sentenza suddetta).



962929

La seconda parte del dibattimento, quella che appunto
segui alla riunione dei due processi, faceva registrare
ulteriori dichiarazioni del CHIDIAC (la dichiarazione, che
aveva dato il via al nuovo processo, è stata letta
all'udienza dell'11 ottobre 1986: v. anche f.12830 e 128361
per lo sbarco e per il periodo). Costui, infatti, precisava
che Nicolò TRAPANI, visto ed identificato tra i coimputati,
e già identificato in fotografia (al 90% si dice in
sentenza, riprendendo la verbalizzazione istruttoria
f:129376; interrogatorio del CHIDIAC in data 23 gennaio
1985) era colui che aveva provveduto all'imbarco della droga
sulla M/N Maria Catania della quale, del resto, figurava
essere proprietario (v. pagine 28 e 31 della sentenza; ma
anche le informazioni di cui al rapporto del 17 novembre
1983 N. 55648; f.114806), pur essendo noto che il battello
era nella disponibilità di Giuseppe FERRERA, ed ancora che
attorno a questo sbarco di droga in Calabria si erano
intrecciati una serie di accadimenti, prima e dopo, relativi
alla fornitura ed al danaro.

In sostanza sulle dichiarazioni di CHIDIAC, della cui
attendibilità la corte di Reggio Calabria dà atto, e su
quelle amplissime di DATTILO, opportunamente e criticamente
coordinate anche secondo lo sviluppo logico delle vicende
del 1983 (che riguardavano gli incontri fra il DATTILO e
soggetti dell'organizzazione del FERRERA, fra i quali il
RIELA, il TRAPANI, il TORRISI, il CERTO cui la corte di
primo grado si è riferita per trarne argomenti di
valutazione e che secondo la difesa sarebbero privi di

significato) e su tutti gli elementi di riscontro che i giudici di Reggio minutamente indicano, procedendo all'analitica esposizione degli stessi, anche sotto il profilo dell'attendibilità del DATTILO di che si è detto, ed alla verifica dei medesimi sia con riguardo alle notazioni dei giudici del tribunale sia con proprie considerazioni (v. pag. 69 segg. della sentenza), è fondato il giudizio di condanna definitivo anzidetto (che riguarda anche il TORRISI e non il TRAPANI la cui posizione era stata separata; ma i dati raccolti in quel processo restano validi anche nei confronti di costui non fosse altro perchè è incontestabile che il battello impiegato per il trasporto dell'hashish era la M/N Maria Catania della quale il DATTILO aveva il comando "tecnico" ed il TRAPANI, ne fosse o no il proprietario, fosse cioè la proprietà vera o solo formale, la direzione "operativa" per il ruolo che egli aveva nell'operazione; CHIDIAC aveva riferito che era stato il TRAPANI a provvedere all'imbarco della droga; è intuitivo che al TRAPANI competesse anche il controllo "generale" dell'operazione).

Ora, secondo la corte, - e non si potrà più dire che una precedente condanna per traffico di tabacchi abbia potuto indurre ad una severa valutazione degli elementi emergenti dalle carte processuali spostandone le convergenze verso la responsabilità per traffico di stupefacenti -, l'imponenza del fatto sopra descritto conduce alla conclusione che l'operazione non era espressione di occasionale riunione di soggetti volti a commettere un reato di traffico, essa presupponendo un grosso impiego di mezzi

962931

ed uomini, e di danaro, che soltanto un'organizzazione fondata su una permanente intesa programmatica può assicurare. Su questo punto la corte ritiene opportuna la seguente notazione che scaturisce dall'accertamento compiuto dai giudici di Reggio Calabria. L'operazione per la quale fu impiegata la m/n Maria Catania, fu attuata per il fallimento di una precedente analoga operazione conclusasi negativamente, perchè la m/n Esperance, sulla quale erano stati imbarcati Kg. 5.350 di hashish, era stata fermata e sequestrata al largo di Cipro il 10 dicembre 1981 (è l'episodio che ha dato lo spunto all'autorità giudiziaria calabrese per addebitare a Francesco LAGANA' e agli altri imputati calabro-libanesi l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui alla lettera a) della rubrica di quel procedimento, mentre la lettera b) riguarda gli stessi imputati ed i menzionati FERRERA, TRAPANI, TORRISI, DATTTILO, RIELA, CERTO per il traffico delle undici tonnellate di hashish di cui si è detto).

Da quel momento, secondo la ricostruzione che se ne fa in sentenza, una serie di frenetici incontri, contatti, movimenti caratterizzò le relazioni tra i soggetti colpiti particolarmente dal fallimento dell'operazione, sino a quando non fu possibile "con l'intervento di Paolo DE STEFANO" (un noto mafioso calabrese) perfezionare "l'aggregazione di un gruppo di malavitosi catanesi, che fornisce la motonave "Maria Catania" ed il comandante DATTTILO". (v. sentenza di Reggio, pagina 4 e segg. e 60).

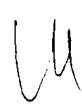
In sostanza un gruppo di affiliati per traffici di

droga si rivolse ad un altro gruppo, che aveva le stesse finalità, per averne la collaborazione.

In questo contesto assumono sintomatica rilevanza tutte le indicazioni emergenti dagli atti ed alle quali i primi giudici si sono riferiti non fosse altro perchè dalle stesse escono dimostrati gli interessi, i legami vari, gli interventi spiegati in determinate circostanze, le conoscenze.

E più specificamente sul conto del RIELA, e con riferimento agli incontri del DATTILO col medesimo, su cui la difesa si è particolarmente fermata per dedurne l'inconcludenza ai fini probatori, mentre, come si è detto, correlati al fatto oggetto del giudizio di Reggio hanno una significazione precisa, è opportuna qualche altra notazione.

Non avrebbe senso il contatto del DATTILO col prevenuto, allorchè il primo si recò a Catania per reclamare il compenso delle sue spettanze (in relazione all'hashish sbarcato in Calabria; ecco l'importanza del collegamento), se non si desse per certo che il RIELA costituiva un punto di riferimento a cui il DATTILO potesse far capo per la ragione suddetta; e nello stesso tempo non si vede come potrebbe escludersi siffatta certezza quando non può non convenirsi che soltanto ad un sicuro punto di riferimento il DATTILO si sarebbe potuto volgere. E così ha senso la presenza del RIELA nei locali dell'Avimec dove erano anche il TRAPANI, il TORRISI ed il CERTO (giugno 1983 quando si voleva "liquidare" il DATTILO non più necessario all'organizzazione) in quanto il RIELA era un militante



dell'organizzazione. Ne v'era motivo che il 14 agosto 1983 il DATTILO si incontrasse col RIELA (perchè convocato dal FERRERA), se al RIELA non fosse stata assegnata quell'incombenza, che soltanto ad un affiliato poteva essere data. In sostanza, la presenza o la partecipazione del RIELA, responsabile (col TORRISI, col FERRERA, col TRAPANI, col CERTO) dello sbarco dell'hashish nelle coste calabresi, agli incontri col DATTILO confermavano che il ruolo del medesimo - e degli altri del resto - non si era esaurito con l'operazione di sbarco e si svolgeva ancora non come appendice di un fatto che si era consumato, ma come espressione della permanenza di un programma al quale egli e gli altri rimanevano legati siccome i contatti continui dimostrano (sul punto si rinvia anche alle notazioni sull'Alexandros T nel par. 10.357 che riguarda Nicolò TRAPANI).

Specificamente sulla ritrattazione. Dando ad intendere con lettere pervenute alla corte di primo grado il 17 gennaio ed il 15 luglio 1987 che l'attività posta in essere dal gruppo catanese del FERRERA fosse di contrabbando di sigarette e non di stupefacenti, il DATTILO mutava, come si è detto, atteggiamento. E, assumendo di essere stato mosso da grave risentimento ("una vera e propria animosità per non dire odio") nei confronti di Nicolo' TRAPANI "braccio destro del FERRERA" perchè nel "giugno 1983" non gli aveva versato quanto dovutogli per la vendita della nave cui era interessato (egli si riteneva "truffato"), all'atto dell'arresto, avvenuto il 25 novembre 1983, diceva di aver

ricevuto "come un invito a nozze". Infatti in quel frangente "gli si proponeva di vendicarsi di quanto aveva fatto contro di lui Nicolo' TRAPANI ed in più gli si prometteva di avere un forte guadagno ricevendo documenti che potevano permettergli di riprendere con altro nome la propria attività all'estero" (così nella lettera datata 8 giugno pervenuta all'udienza del 17 giugno 1987). Per potere però "incastrare effettivamente Giuseppe FERRERA e compagni non doveva più parlarsi di contrabbando di tabacchi bensì di droga". Da ciò la promessa di ben 100.000.000, un passaporto, un libretto di navigazione, una nuova personalità. E così nella narrazione dei fatti offerta al magistrato inquirente a Roma il 29 novembre 1983 tutto era vero tranne la qualità della merce contrabbandata, avendo egli sostituito alle sigarette l'hashish.

Con la seconda lettera il DATTILO assumeva che quando la m/n Maria Catania si era allontanata dal porto di Katakolon aveva a bordo 3.000 casse da 50 stecche di sigarette da sbarcare nel porto di Limassol e che invece, aveva parlato di hashish per i motivi di cui alla prima lettera. Aggiungeva in relazione al viaggio in Spagna per il controllo dello stato della m/n Dusk (che, secondo le originarie dichiarazioni, Giuseppe FERRERA intendeva acquistare, per destinarla al trasporto di 300 Kg. di eroina dal Medio Oriente in Italia; l'operazione non aveva avuto seguito a causa del fermo della m/n Alexandros G nelle acque egiziane; vi era a bordo quel PALESTINI oggi ancora detenuto in Egitto: v. par.10.154 posizione di Francesco CANNIZZARO)



962935
che in effetti le dichiarazioni accusatorie erano dovute al sentimento ostile nutrito verso il TRAPANI.

Questi sono i passi salienti che costituiscono la struttura portante della ritrattazione in esame, i cui termini in linea di massima non sono stati modificati e sono state con delle aggiunte confermati.

Il DATTILO, invero, sentito come imputato di reato connesso nel procedimento contro Abdel Azizi AFIFI dalla corte di assise di Palermo (all'udienza del 20 novembre 1987) precisando di non confermare "pienamente" le dichiarazioni rese in precedenza (dal 29 novembre 1983 al 22 febbraio 1986) ribadiva che non vi era stato traffico di hashish ma di sigarette e che le sue accuse erano state dettate dal "diverbio" col TRAPANI per la questione della nave e dall'offerta dei 100.000.000 e resto. Testualmente: "... e poi c'era stata un'offerta che avevo anche da un capitano della tributaria, che se io fossi stato in grado di accusare FERRERA e compagni di commercio di stupefacenti, va bene, ... non mi ha detto.... badi che io non voglio dire che mi hanno detto di mentire, mi hanno detto se ero in grado, e allora, quindi, mi offrivano 100.000.000, la libertà in pochi mesi e tutto il resto, e quindi io ho unito la vendetta all'utile ed ho fatto quelle dichiarazioni là. Sennonchè non hanno mantenuto la loro promessa i signori".

Sostanzialmente il DATTILO é rimasto fermo nella ritrattazione (v. anche la dichiarazione resa al dibattimento a questa corte).

Una prima considerazione: la fragilità della

ritrattazione sta nella stessa debolezza del perchè le accuse contro il TRAPANI sarebbero state formulate. Invero é talmente spropositato il risultato finale che si sarebbe conseguito, la punizione del TRAPANI, e di altri soggetti, al fine di appagare il desiderio di vendetta per una miserevole questione economica, che la corte non può in nessun modo dar credito a simile motivazione. In sostanza il DATTILO, accusatore anche di sè stesso, sarebbe stato travolto da una forza irresistibile che lo conduceva verso la attuazione della vendetta anzidetta. Non é possibile credere a tale "dramma". Senza dire che i sei mesi trascorsi dal giugno 1983, quando le ostilità sarebbero scoppiate, al 29 novembre 1983, giorno dell'interrogatorio, sono già molti per non rendere sospetta una tal forza vendicativa, che sembrerebbe abbia dovuto attendere quel fatto, assolutamente imprevisto nel giugno 1983, per potersi esplicare con tanta vigoria.

Una seconda considerazione: il DATTILO assume che non gli si era chiesto di mentire ma Ma, osserva il collegio, non ci può essere alternativa: o gli si era chiesto di mentire, accusando falsamente Giuseppe FERRERA e compagni di traffico di stupefacenti, o gli si era chiesta la verità sull'attività espletata. La chiamata in causa di poteri dello Stato, cercando di accreditare ingiuriose compromissioni con gli stessi perchè non si dicesse il vero e si dicesse il falso, è da respingere fermamente. E la corte respinge tali insinuazioni.

Una terza considerazione: Dattilo dice che, così come



le cose si sono messe, egli pensava di unire la vendetta all'utile, come dire il diletto, la vendetta che appaga, all'utile, il guadagno non soltanto economico. Si sarebbe, dunque, esposto alle gravissime conseguenze della calunnia e dell'autocalunnia in un contesto di bassezza morale inaudita (vendetta e utile). Anche per questo la ritrattazione non convince.

Infine, per completezza, va detto che il collaboratore-pentito, ritrattando ha anche fatto un riferimento alla m/n Esperance, assumendo che questa era partita dal Libano con un carico di sigarette. Ma si è detto che la m/n anzidetta il 10 dicembre 1981 fu fermata al largo di Cipro con 5.350 Kg. di hashish e non di sigarette e che appunto il fallimento dell'operazione generò l'altra.

Concludendo, la ritrattazione del DATTILO è priva di qualsiasi fondamento.

In queste condizioni appare manifesto che non è neppure necessario immergere sulle altre critiche mosse dalla difesa (sul nomignolo di Saro ventidue, sulle intercettazioni telefoniche, sulla qualità di segretario della società Piatra) giacchè la correlazione fra l'episodio dello stesso dell'hashish in Calabria e le vicende successive dimostra ampiamente l'inserimento del RIELA nel sodalizio del FERRERA, quello appunto di cui al capo 20 connotato dalla partecipazione di soggetti operanti a Roma e/o Catania i cui singoli ruoli sono stati trattati illustrando delle posizioni dei medesimi (v. BELLIA, BONICA, i CANNIZZARO, i FERRERA, MURABITO, RAPISARDA, SERRA,

GRAZIOLI, DATTILO, DE RIZ e per certi rapporti anche D'ANGELO e CHIMERA; la posizione di Giuseppe FERRERA, come più volte detto, è stata separata; Francesco CERTO, non ha presentato motivi e nei suoi confronti la sentenza è divenuta definitiva).

Le argomentazioni dei primi giudici, integrate dalle notazioni che precedono, resistono alle critiche della difesa le quali non hanno la forza di superare il risultato delle convergenti emergenze processuali.

L'assoluzione del prevenuto dall'impugnazione di cui al capo 9 assorbe la doglianza del procuratore generale in ordine alla ritenuta continuazione fra reato associativo ex articolo 416 c.p. e reato associativo finalizzato la traffico di stupefacenti, sicchè, procedendosi alla determinazione della pena per questo, si stimano adeguati anni quattro di reclusione e lire dieci milioni di multa. La libertà vigilata può essere esclusa, essendo bastevole la sola misura di sicurezza detentiva.



10.302. RIINA Giacomo. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato alla pena, parzialmente condonata, di anni sette di reclusione, oltre pena accessoria e misure di sicurezza; è stato altresì assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti) ed ha proposto appello chiedendo l'assoluzione, sul rilievo della totale inaffidabilità delle prove acquisite.

Il procuratore della Repubblica ha proposto appello dolendosi dell'assoluzione dai reati di cui ai capi 13 e 22, e deducendo che era stato Salvatore CONTORNO ad indicarlo come "uomo d'onore" della "famiglia" di Corleone, insediatosi in Emilia-Romagna assieme a quattro nipoti, di nome LEGGIO, dediti al traffico di eroina con la Sicilia; inoltre Benedetta BONO ne aveva ricordato i rapporti con Carmelo COLLETTI ed alcune sue fotografie erano state infine rinvenute nel covo di via Pecori Giraldi ed a casa di Andrea DI CARLO.

Il procuratore generale non ha presentato motivi (onde la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto) e al dibattimento ha formulato conclusioni coerenti alle doglianze dell'accusa.

La difesa ha insistito nei motivi di appello.

Osserva, ciò premesso, la corte che la decisione dei primi giudici resiste alle opposte censure mosse dalle parti.

Per vero, la corte di primo grado aveva rilevato che il RIINA era stato indicato da Salvatore CONTORNO (ff.456554-456601-456676 segg.) quale componente della "famiglia" mafiosa di Corleone. Dello stesso imputato aveva parlato pure Benedetta BONO (della quale altre volte si è ripetuto che era stata l'amante del mafioso Carmelo COLLETTI, a sua volta ucciso) la quale aveva in particolare ricordato che tra i due vi erano rapporti tali che il RIINA si era recato a riceverli all'aeroporto di Bologna (e se questo fatto non costituiva la prova di una condotta illecita - secondo una ovvia osservazione difensiva - attestava tuttavia un "rispetto" e una familiarità, entrambi significativi di rapporti non certo occasionali).

I primi giudici non avevano mancato di rilevare che già nel 1963 il RIINA era stato fermato con il nipote Giuseppe LEGGIO e trovato in possesso di numerose armi e munizioni, e che peraltro nell'occasione allo stesso erano state trovate significative annotazioni di recapiti telefonici di personaggi dell'organizzazione mafiosa e dedita a traffici illeciti, come Rosario ANSELMO, Tommaso BUSCETTA, Paolo BONTATE, Salvatore GRECO. Nel covo di via Pecori Giraldi, infine, erano state rinvenute alcune fotografie che ritraevano il RIINA in atteggiamenti confidenziali con i fratelli DI CARLO, che i primi giudici, annunciando



962941

espressamente di non volere in alcun modo infrangere il vincolo del precedente giudicato (onde la pretestuosità della tesi difensiva secondo cui non si sarebbe tenuto conto dell'esito del procedimento ai margini della scoperta di quel covo), avevano tuttavia utilizzato come semplice dato storico attestante una (dopo tutto non negata) relazione familiare con personaggi di un certo ambiente (a nulla rilevando - nei termini di cui ad un'altra ingiusta doglianza difensiva - che si trattasse di foto non riproducenti, ovviamente, situazioni illecite ma di occasioni familiari, dato appunto lo scopo indiziario al quale l'argomento era finalizzato).

Peraltro, oltre che nei dati obiettivi esaminati, le indicazioni di CONTORNO avevano ricevuto conferma attraverso gli accertamenti di polizia riguardo alla posizione dei fratelli LEGGIO, in particolare quanto al loro insediamento nell'Emilia-Romagna, in termini insomma che non potevano procedere che da una puntuale informazione da parte del "pentito".

Il segno della aleatorietà delle risorse alle quali si è affidata la linea della difesa si coglie dunque (non tanto nelle consuete doglianze circa l'utilizzabilità delle rivelazioni dei pentiti, di cui alla parte III di questa sentenza, quanto) nella stessa singolarità del ricorso alla "fonte" BUSCETTA (in altri luoghi, vivacemente stigmatizzata specie sul piano della fondamentale attendibilità) per inferire che, siccome costui aveva detto di non conoscere l'imputato ed anzi di non sapersi neppure spiegare perchè

mai lo stesso potesse avere annotato il suo recapito telefonico (come "Masino" BUSCETTA ed assieme al di lui grande amico "ciaschitteddu" ed altri mafiosi allora sospettati di gravi delitti, compreso naturalmente il BUSCETTA: ff.452591 segg.), certamente inconsistente sarebbe la corrispondente portata del quadro probatorio. Laddove, tutto questo si pone in evidente conflitto logico (non soltanto con la scoperta personalità di BUSCETTA che, come altri "pentiti", nega i fatti che possono condurre ad approfondimenti imbarazzanti - v. par.3.3 - e nel caso potrebbe pure annidarsi una inesplorata vicenda non confessabile, ma soprattutto) con il fatto che, comunque, il numero di telefono del grosso personaggio, già allora, della mafia era annotato proprio fra le carte dell'imputato (sicchè, potrebbe essere al limite teoricamente possibile che BUSCETTA non conoscesse - ancora - RIINA, ma giammai il contrario, che cioè quest'ultimo non sapesse chi era il primo e non avesse avuto una ragione per custodirne il recapito, assieme a quello dei mafiosi di spicco di quel tempo: e si ricordi, per meglio comprendere il significato retrostante agli argomenti indiziari già esaminati, che in quel periodo dovette avvenire qualcosa di molto significativo se è vero che alcuni esponenti di riguardo si erano pure defilati, come nel caso del noto "ciaschitteddu"; di tal che lo stesso insediamento in posti lontani da parte del RIINA, diviene pure di migliore comprensione).

Che poi, come assume la difesa, il riscontro alle dichiarazioni di CONTORNO si dovesse ricercare attraverso



indagini di tipo patrimoniali (per stabilire cioè se il RIINA si era veramente arricchito), non può che escludersi; dal momento che, seppure questo particolare fosse stato (amplificato, distorto, mal recepito e) riferito in modo non puntuale, in nessun modo la validità della fonte ne subirebbe incrinatura, perchè ferma ed innegabile resterebbe la certezza (come sopra sperimentato) circa il riferimento esattamente alla persona dell'imputato e non ad altri.

Le rivelazioni di MARINO MANNOIA, sopravvenute in grado di appello, secondo cui il RIINA era appunto un "uomo d'onore" della "famiglia" di Corleone (pag. 90 dich. istr.; udienza 5 gennaio 1990) ha dunque assunto un significato altamente attendibile e di esatto completamento del quadro probatorio.

Ma se tutto questo conclama l'affiliazione del RIINA al sodalizio mafioso, per nulla autorizza a ritenere giustificata l'accusa per traffico di stupefacenti, a sua volta basata sul valore indiziario (ma non univoco) dei rapporti con personaggi dediti a tale attività e dall'arricchimento di cui si è parlato, e cioè su un dato presuntivo destinato a restare del tutto ipotetico in difetto di ulteriori specifiche acquisizioni probatorie.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si e' premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si e' motivato nel par.4.8 - va esclusa

l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sette di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni cinque e mesi quattro di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Il condono, in quanto applicato per il reato di cui all'art.416 c.p., ma non consentito per quello di cui all'art.416-bis c.p., va eliminato.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione di una sola misura di sicurezza sia adeguata alla pericolosita' dell'imputato, quale si desume dalla rilevata entita' del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della casa di lavoro, peraltro inadatta all'età dell'imputato.



La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.

10.303. RIINA Salvatore. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), di quelli di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti), nonchè di numerosi omicidi, tutti unificati per continuazione, e condannato alla pena dell'ergastolo e lire 200 milioni di multa, oltre statuizioni accessorie.

E' stato altresì assolto da altre imputazioni di omicidio, in ordine alle quali il procuratore della Repubblica ha proposto appello.

Lo stesso imputato ha proposto appello, deducendo la totale insussistenza dei fatti, o comunque l'insufficiente prova degli stessi, essenzialmente basati sulle rivelazioni di "pentiti", per definizione inattendibili e comunque positivamente smentite dalla residue risultanze processuali.

Il procuratore generale ha proposto a sua volta impugnazione per l'esclusione delle aggravanti dalle imputazioni concernenti gli stupefacenti. Al dibattimento, le parti hanno formulato conclusioni coerenti alle doglianze proposte con i motivi di appello.

Osserva, tutto ciò premesso, la corte che la posizione di questo imputato quanto alle imputazioni di omicidio è stata trattata nelle parti VI, VII e VIII. Si richiamano, in

Two handwritten signatures are present at the bottom of the page. The one on the left is a stylized signature, possibly 'V. M.', and the one on the right is a more fluid signature, possibly 'M.'.

particolare, le considerazioni riassuntive di cui al par. 6.27, dove si è messo in luce come il RIINA fosse stato, innegabilmente, il protagonista (nella opposta posizione rispetto a Stefano BONTATE) della guerra di mafia, sviluppatasi sull'attrito risalente a contrasti di tipo personale, di supremazia, ma anche di controllo dei traffici di stupefacenti, e culminata nella sanguinosa contrapposizione di un gruppo (capeggiato da BONTATE) che aveva tentato di eliminare i capi più rappresentativi di un altro gruppo (capeggiato appunto dal RIINA) ma che aveva ottenuto "giustizia" attraverso i perversi meccanismi di funzionamento del sodalizio mafioso, sterminando i colpevoli dell'aggressione di primavera 1981.

E' necessario, in particolare, richiamare pure il par.6.1, dove la ricostruzione della guerra di mafia riproduce il ruolo protagonista di questo singolare personaggio, anche lui (come il "gemello" PROVENZANO: supra par.10.290) latitante da tempo immemorabile e tuttavia tutt'altro che scomparso (ma qui si ripetano, ai margini di un non certo perspicuo suggerimento difensivo, le osservazioni già fatte a proposito del PROVENZANO circa il rilievo che assume la lunga e significativa latitanza del RIINA, che è ben altro che quell'eufemismo che sottende il nulla probatorio, quel "fantasma" evanescente, di cui alle - non troppo sfumate - proposizioni difensive, mentre rappresenta semmai il culmine emblematico dell'immagine reale del sodalizio mafioso che, quanto più alto è il livello esponenziale dell'affiliato, tanto più difficile

diviene la possibilità di distinguere i contorni o la fisionomia del ruolo rivestito).

Basta ripercorrere, in realtà, i passi più salienti di questa singolare vicenda processuale, per cogliere la immanente presenza della figura di questo alter ego del capo storico dei "corleonesi" in tutti i passaggi-chiave dello sviluppo della faida dell'organizzazione stessa nei suoi assetti in evoluzione. Tanto che sarebbe necessario ripetere e riepilogare tutte le risultanze del processo, che trovano il loro momento di partenza e di sintesi nelle concordi affermazioni di tutti i collaboratori (e ciascuna di essi corredata da specifici riferimenti storici) circa il ruolo e la qualità altamente rappresentativa del RIINA. Tanto che, in sostanza, mettere in discussione l'appartenenza di costui al sodalizio mafioso, equivarrebbe a contestare tutto l'intero impianto processuale (come hanno cercato di fare le difese, sia pure con affrettato giudizio di sintesi, scaturente dall'assioma dell'istituzionale inaffidabilità di tutti i "pentiti").

Non meritano, dunque, neppure espressa menzione le nuove acquisizioni probatorie (idest, le numerose, convergenti e in alcuni casi perfino altamente illuminanti - come detto nella parte VI - rivelazioni di CALDERONE e MARINO MANNOIA) che si sono aggiunte a quelle già articolate e precise dei collaboratori precedentemente escussi; perchè tutte, pur con le precisazioni che questa corte ha ritenuto doveroso fare circa però i soli aspetti evolutivi della guerra di mafia, hanno con certezza assunto ed anzi



presupposto l'indiscutibile appartenenza del RIINA al sodalizio mafioso.

E, a riprova della sicura consistenza del quadro probatorio, va ricordato come questa corte, nella sede richiamata, ha individuato prove certe di responsabilità dell'imputato per quegli omicidi della faida mafiosa che sicuramente rientravano nella strategia di cui ai profili ricostruttivi, e sulla base appunto del medesimo, scontato, presupposto (che non è, ovviamente, esso stesso un dato assiomatico falsamente addotto a sostegno del fatto da provare; ma, più esattamente, il dato innanzitutto ricavabile da tutte le fonti del processo grazie al quale era stato possibile condurre la ricerca delle prove per gli omicidi).

Quanto, poi, alle imputazioni concernenti il traffico di stupefacenti, si è pure visto nelle sedi richiamate che questo costituiva addirittura lo sfondo in cui era maturata la "guerra di mafia" e giustificava almeno una buona parte di quei dissapori fra associati che sarebbero tosto degenerati nei reciproci atti di aggressione cruenta. Può soltanto ricordarsi, nella ulteriore sintesi di cui al presente riepilogo della posizione del RIINA, che, in primo luogo, CONTORNO aveva fatto cenno a due riunioni tenutesi nel 1974 e nel 1979 presso la proprietà dei NUVOLETTA a Merano, alle quali aveva partecipato il RIINA allo scopo di stabilire la divisione del lavoro fra siciliani e campani nel contrabbando di tabacchi e del traffico di droga, alla presenza dei GRECO, di Tommaso SPADARO, e Michele ZAZA, ed

altri (ff. 456630 segg.).

E tanto avrebbe poi trovato puntuale riscontro nelle significative rivelazioni di CALDERONE (pagg. 138 e 161 dich. istr.), il quale non soltanto ha ricordato (nei termini richiamati) il ruolo del RIINA nel quadro degli assetti di potere sul controllo degli affari di lucro illecito (si ricordi l'episodio, assai significativo, di un sequestro di persona commesso in odio a BONTATE e BADALAMENTI che si arricchivano con la droga), ma altresì il suo diretto e personale coinvolgimento, sia pure nelle diverse aggregazioni (come da parte V della sentenza), nel traffico medesimo (si veda, in particolare, a pag. 133 dich. istr., dove il "pentito" racconta che una volta era stato lo stesso RIINA a proporgli di entrare a far parte di un traffico (ai cui fini, esattamente come negli schemi operativi del contrabbando, venivano raccolti fondi per finanziare l'importazione e la distribuzione, per una successiva ripartizione degli utili)).

Ed anche secondo BUSCETTA, il RIINA era proprio uno dei più attivi trafficanti, avendo fra l'altro spedito negli Stati Uniti, avvalendosi di Salvatore INZERILLO, 50 Kg. di eroina prima dell'uccisione di Stefano BONTATE (ff. 450033, 450252; vedi pure le sedi richiamate); e se è pure vero (come questa corte ha messo in luce) che di questi fatti, finalizzati alla ricostruzione personalizzata di BUSCETTA degli avvenimenti della "guerra di mafia", costui aveva interesse a prospettare una visione alquanto amplificata, dai toni certamente caricati ai danni dei suoi avversari, è

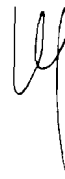


pure vero che quelle cointeressenze erano pure emerse con certezza dalle medesime vicende. E proprio la contrapposizione dei gruppi finiva per dimostrare l'esatto contesto (da una parte, quello di BONTATE e BADALAMENTI che era molto bene organizzato, dall'altro quello dei "corleonesi", che cercavano di stare al passo ma con iniziative parallele: emblematico, fra tutti, l'episodio raccontato da MARINO MANNOIA della morfina importata separatamente, nella stessa imbarcazione e senza tuttavia che i gruppi ne fossero al corrente, e destinato appunto da una parte a Stefano BONTATE e ai suoi "amici" e dall'altra al fratello Giovanni BONTATE e ai suoi alleati "corleonesi").

In realtà, il coinvolgimento del RIINA anche nel traffico di stupefacenti è stato confermato da MARINO MANNOIA, che tanto bene informato era sul punto (vedi par.3.11), raccontando perfino episodi specifici di diretta cointeressenza risultante da esborsi di proventi da lui stesso rivolti proprio a favore dell'imputato (si veda l'episodio di cui a pag.214 segg., del quale vengono riferiti cointeressati alla lavorazione, e destinatari degli utili e perfino delle regalie per le protezioni ottenute nel corso della raffinazione).

La pena va mantenuta nei termini stabiliti dai primi giudici, anche se ora correlata a un numero inferiore di imputazioni di omicidio.

10.304. RIZZA Salvatore. - La posizione di questo imputato è stata trattata nel par. 10.146, al quale si rinvia.

A large, stylized handwritten signature, possibly reading 'Rizza' or similar, with a long vertical stroke extending downwards.A small, handwritten mark or signature, possibly a monogram or initials, consisting of a few loops and a vertical stroke.

10.305. RIZZUTO Salvatore. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni sette di reclusione, oltre pena accessoria e misure di sicurezza; ha proposto appello eccependo il precedente giudicato e deducendo l'assoluta mancanza di prove adeguate per una condanna basata invece su inesistenti riscontri e perfino su clamorose sviste storiche e geografiche.

Il procuratore generale non ha corredato di motivi la sua dichiarazione di appello (onde la relativa declaratoria di inammissibilità) e al dibattimento ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.

La difesa ha insistito nei motivi di appello.

Osserva, ciò premesso, la corte, che la decisione impugnata non può che essere confermata (salvi gli aspetti di configurazione della fattispecie di cui all'art. 416-bis c.p., come specificati nella parte IV).

I primi giudici avevano infatti osservato che la figura del RIZZUTO era stata messa in luce da Tommaso BUSCETTA (ff.450132 segg.-450180 segg.), il quale ne aveva rivelato la qualità di uomo d'onore della "famiglia" di Porta Nuova, affiliazione da lui ritualmente appresa nel carcere di Palermo (e particolarmente significativa data la sua stessa appartenenza alla cosca capeggiata da Giuseppe CALO').

Tanto, secondo il "pentito", gli era stato confermato da Giuseppe GALEAZZO, "uomo d'onore" della stessa "famiglia", il quale gli aveva raccontato di essere stato tratto in arresto con un gruppo di complici (del quale, oltre al RIZZUTO, facevano parte Salvatore LO PRESTI e Gaetano FIDANZATI) nel corso di una "spedizione" a Castelfranco Veneto (di cui si è parlato in altre occasioni: costoro, infatti, si erano recati in quel luogo per mettere a punto un attentato contro Giuseppe SIRCHIA - v. par. 6.4. - ed il fatto era comunque sfociato in una vicenda giudiziaria, alla cui definitiva condanna ha fatto appunto riferimento la difesa per dedurre l'ostacolo di precedente giudicato); e lo stesso gli avevano poi sostanzialmente confermato anche il LO PRESTI e il RIZZUTO (nei termini, comunque, non oggetto di contestazione dato il giudicato e date le emergenze richiamate).

Tale chiamata in correità (oggetto di vivaci quanto ingiustificate proteste difensive) aveva poi trovato riscontro, a giudizio dei primi giudici, nelle dichiarazioni rese da Benedetta BONO (che, come si è ripetuto più volte, era l'amante di quel Carmelo COLLETTI ucciso nelle more, la quale aveva raccontato utili particolari storici circa i rapporti e le frequentazioni di costui); costei aveva appunto riferito che in occasione di un viaggio a Bolzano assieme al COLLETTI, essi erano stati ricevuti all'aeroporto proprio dal RIZZUTO (f.486585 - ud. 5 settembre 1986).

Tale ultima acquisizione, fortemente contestata dalla difesa per il rilievo che (anche da parte dei primi giudici)

Two handwritten signatures are visible at the bottom of the page. The one on the left is a stylized signature, possibly 'Rizzuto', and the one on the right is another stylized signature, possibly 'Lo Presti'.

non si fosse posto mente al fatto che a Bolzano non vi è aeroporto, costituiva per l'appunto il riscontro evidenziato sul piano dell'accusa; laddove ogni speculazione difensiva mostra la sua immediata inconsistenza di fronte alla stessa lettura del testo della deposizione della BONO (evidentemente sfuggito anche alla vivace difesa che pure ha tacciato di falsità il fatto allegato), che testualmente descrive la circostanza in termini che non lasciano spazio a dubbio (se non a quello su un improbabile quanto incomprensibile atteggiamento calunniatorio della stessa BONO, che nessun rancore in verità avrebbe potuto esprimere nei confronti dell'imputato): "con noi c'era anche il ragioniere Giuseppe GIACOBBE; all'aeroporto di Bologna ci vennero a prendere tale Salvatore RIZZUTO, originario di Montelepre, ed altre due persone ..." (ivi).

Ciò che è sfuggito (anche alla troppo frettolosa protesta difensiva) è che un mero lapsus non può mai trasformarsi in una reale alterazione della fonte, che resta sempre il dato obiettivo sul quale condurre l'indagine processuale.

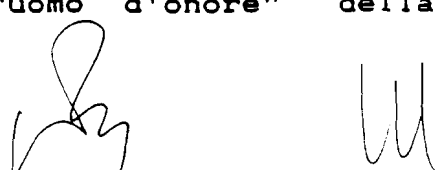
Ma, in realtà, è fin troppo evidente il richiamo alla persona dell'imputato (indicato perfino nella sua origine di Montelepre). E potrà pure discutersi se il fatto descritto costituisca o no un dato intrinsecamente indiziante (se cioè l'incontro con il COLLETTI avesse un contenuto o uno scopo illecito); ma ciò che premeva ribadire, nella prospettiva dell'accusa correttamente recepita dai giudici di primo grado, era che vi fosse stato quel singolare rapporto con

persone tutte inserite nell'organizzazione mafiosa.

Di tal che, correlativamente incomprensibili sono le ulteriori doglianze difensive circa la valenza probatoria delle fonti esaminate (doglianze espresse nei motivi di appello perfino in termini di "rincremento" e di "amarezza"), delle quali può esser dato discutere (come è stato opportuno fare nelle premesse generali di cui alla parte III di questa sentenza) se siano, o meno, indicative di un sicuro inserimento dell'imputato nel sodalizio mafioso; ma che non consentono di protestare un vuoto probatorio assiomaticamente colmato (dai giudici) con mere illazioni e congetture. Sarà pure possibile discutere (in termini, di cui questa corte ha ritenuto di doversi dare carico, nella sede richiamata, interpretando le generali istanze di riesame del materiale probatorio) se e come siano utilizzabili alla stregua di riscontri, o altro, fatti e circostanze oggettive che il chiamante il correità avrebbe potuto conoscere aliunde; ma è certamente innegabile, al di là di ogni valutazione critica, che i riferimenti alla persona dell'imputato, sia da parte di BUSCETTA che da parte della BONO, erano esattamente calzanti.

E le proposizioni difensive, enfatizzate fino al dibattito finale di questo grado del giudizio, appaiono tanto più ingiustificate, ove si consideri che la posizione di questo imputato è stata in modo assolutamente univoca tratteggiata dalle nuove rivelazioni sopravvenute.

In primo luogo, CALDERONE ha diffusamente confermato che il RIZZUTO era appunto un "uomo d'onore" della

Two handwritten signatures are visible at the bottom of the page. The one on the left is a stylized, cursive signature, possibly reading 'Rizzuto'. The one on the right is a more vertical, stylized signature, possibly reading 'Calderone'.

962957

"famiglia" di "Pippo" CALO', da lui personalmente conosciuto (e d'altra parte riconosciuto in fotografia) anche per l'appellativo, dipendente dalla sua provenienza geografica, di "'u muncilibrisi", e perfino per il fatto di essere stato per un certo periodo "vice-rappresentante" della "famiglia" (pagg. 132, 159, 187, 475, 489, 531 segg., 553, 676 dich. istr.).

E tutte queste circostanze sono state puntualmente ribadite da MARINO MANNOIA, il quale (pag. 89 segg., 118 segg.; ud. 5 gennaio 1990) ha confermato la fisionomia del RIZZUTO come affiliato di un certo rilievo, poi destinato ad una posizione più emarginata (fino alla notizia non controllata di una sua recente "scomparsa").

Che, dunque, alla luce di queste risultanze, non possa dubitarsi della corretta pronuncia, non è in discussione; come non è ravvisabile alcun ostacolo di giudicato (o una fattispecie che legittimi la continuazione) in relazione ai fatti risalenti al 1970, che avevano avuto una loro collocazione storica e ambientale ben definita e che, costituendo se mai la premessa di una evoluzione di carriera nel mondo della criminalità, assumevano il significato di una base per ulteriori e diversi sviluppi di scelta di vita da parte del RIZZUTO (rilevandosi, anche qui, che non va confuso il programma di vita con il disegno criminoso di cui all'art. 81 cpv. c.p.).

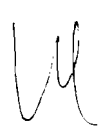
Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., nel quale - come si è premesso nel par. 4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui

all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si e' motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sette di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni sei (compresa l'aggravante di cui all'art. 7 L. N.565/1965) di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione di una sola misura di sicurezza sia adeguata alla pericolosita' dell'imputato, quale si desume dalla rilevata entita' del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della liberta'



vigilata.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.

962960

10.306. ROMANO Pietro. - Nei confronti del ROMANO la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10, contro la quale ha proposto impugnazione soltanto l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che la formula dubitativa era stata fondata sulle rivelazioni di CONTORNO, il quale aveva indicato il ROMANO come un affiliato che svolgeva le mansioni di guardiano di cantieri.



962961

10.307. ROTOLO Antonino. - La posizione di questo imputato è stata separata come da ordinanza contestualmente emessa.

962962

10.308. ROTOLO Salvatore. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), di quelli di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti), e di numerosi episodi di omicidio, tutti unificati per continuazione, e condannato alla pena dell'ergastolo e lire 200 milioni di multa, oltre statuizioni accessorie.

Lo stesso imputato ha proposto appello, deducendo la totale insussistenza dei fatti, o comunque l'insufficiente prova degli stessi, essenzialmente basati sulle rivelazioni di "pentiti", per definizione inattendibili e comunque positivamente smentite dalla residue risultanze processuali.

Il procuratore della Repubblica non ha corredato di motivi la sua dichiarazione di appello.

Il procuratore generale ha proposto a sua volta impugnazione per l'esclusione delle aggravanti dalle imputazioni concernenti gli stupefacenti e per la ritenuta continuazione fra il reato associativo ed i reati-scopo (nei termini illustrati nella trattazione generale).

Al dibattimento, le parti hanno formulato conclusioni coerenti alle doglianze proposte con i motivi di appello. Osserva, cio'premessso, la corte che la posizione di questo imputato, quanto i reati di omicidio e fatti connessi,



962963

nonchè in ordine alle altre imputazioni, è stata esaminata nelle parti VII, VIII e IX, alle quali sedi si rinvia, richiamandosi in particolare le trattazioni relative alle accuse, la cui fondatezza e' stata condivisa da questa corte (capi 150, 151, 152, omicidio RUGNETTA, par. 6.17; capi 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, omicidio BUSCEMI - RIZZUTO - MIGLIORE, par.8.10; capo 199 soppressione del cadavere di Carmelo LO JACONO, par. 8.11; capi 218, 219, omicidio GIACCONE, par.7.4; capi 280, 281, 283, 285, estorsioni ed altro, par. 9.7).

Si rileva, altresì, che i reati di cui ai capi 282, 284, 342, 343, 346 e 401 sono estinti per prescrizione; e si richiamano tutte le corrispondenti pronunce assolutorie di cui alle parti citate.

L'esame va, dunque, in questa sede limitato alle imputazioni di associazione per delinquere di tipo mafioso (nei termini specificati nella parte IV) e di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di traffico di sostanze stupefacenti (anch'esse, con le relative specificazioni di ordine generale di cui alla parte V); in merito alle quali va condiviso il convincimento espresso dai primi giudici.

Ai fini dell' imputazione di associazione mafiosa, appare, in primo luogo, ultroneo ripetere le considerazioni già svolte ai margini di quegli episodi, di omicidio e di altri delitti di tipica connotazione mafiosa, tutti commessi nel preciso contesto di inserimento dell'imputato, nell'organizzazione "cosa nostra"; laddove il ROTOLO,

secondo le risultanze richiamate, era proprio uno dei piu' attivi esecutori degli ordini criminali della cosca di corso dei Mille, peraltro noto - sul piano della considerazione generale nell'ambiente - per la freddezza d'animo che nella commissione dei delitti di sangue veniva espressa con un atteggiamento esteriore e di beffardo sorriso, (che ha formato, anch'esso, oggetto di indagine processuale, per i rilievi concorrenti a definire, per esempio, il quadro probatorio dell'omicidio GIACCONE).

L'unica dissonanza, in un quadro probatorio di nessun momento di perplessità, è stata per vero introdotta in questo dibattimento di appello dalle rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale, pur confermando la responsabilità del ROTOLO in ordine ai molteplici omicidi, ha proposto una (per vero, indecifrabile) lettura della personalità di questo imputato, adducendo che lo stesso (pag. 17 e 63 dich. istr., ud. 5 gennaio 1990) non era "uomo d'onore" (della "famiglia" di corso dei Mille) perchè non aveva potuto assumere quella formale qualifica "per ragioni familiari".

Ma questa corte ha avuto modo (in via generale nel paragrafo 3.11 e nelle varie verifiche processuali) di chiarire che la falsariga nella quale si inserisce una simile proposizione di questo collaboratore (che potrebbe apparire strana, senza l'opportuna riflessione critica) è quella di un formalistico riferimento alla condizione di rituale affiliazione (dalla quale anche questo "pentito" fa discendere l'acquisto dell'effettiva posizione di "uomo d'onore", nel senso dell'organizzazione "cosa nostra"); che



dunque va vista in una angolazione non deformante rispetto agli schemi giuridico-penali, ai quali fini è comunque evidente che la organica collaborazione operativa ai fini del conseguimento di fini istituzionali del sodalizio costituisca un dato di sicura consistenza per la verifica della responsabilità per associazione per delinquere (e d'altra parte, restando solo il "silenzio" del "pentito" sulle "ragioni familiari" che avrebbero impedito la formale affiliazione del ROTOLO, quasi alla stregua di una deontologia sui generis del mondo dell'organizzazione mafiosa, nelle stesse parole di MARINO MANNOIA si coglie la certezza di quel risultato ricostruttivo : "" SALVATORE ROTOLO, detto "anatredda", vicino a "cosa nostra" ma non membro della stessa, non "uomo d'onore" della stessa, per motivi familiari"", ibidem).

La responsabilità del ROTOLO in ordine alle imputazioni concernenti gli stupefacenti era stata poi adeguatamente sorretta dalle risultanze processuali. Era stato infatti lo stesso CALZETTA, in primo luogo, a riferire, come si è detto, che costui faceva parte di quel gruppo di criminalità associata che si dedicava anche al traffico di stupefacenti (anzi sostanzialmente traendo da questo, oltre che dai reati contro il patrimonio - vedi appunto la parte IX - i mezzi di sostentamento).

Il "pentito" aveva in particolare raccontato (f. 402826) di avere visto il ROTOLO frequentare i "bagni Virzi" (che, come si è detto in altre occasioni, era un luogo di raduno della cosca utilizzato come base di appoggio per lo

smistamento della droga: si ricordino le dichiarazioni del dipendente nord-africano Ali MATLOUTHI ed i suoi riconoscimenti fotografici di cui si è parlato a proposito degli altri trafficanti di corso del Mille); ed anzi di avere personalmente assistito all'acquisto, da parte dell'imputato, di cocaina per venti milioni di lire prelevata appunto da quello stabilimento (f. 482829).

Anche SINAGRA aveva confermato queste circostanze, precisando che il ROTOLO, come altri associati, "lavorava" negli stupefacenti (f.012088). E che queste indicazioni siano altamente affidabili lo dimostra proprio la particolare intensità dell'inserimento dell'imputato in quel contesto criminale, con compiti di elevato rischio operativo e (come si è visto in altre occasioni: v. par. 10.268, dove appunto il ROTOLO era addetto a compiti "di scorta") comunque più in generale di protezione dell'intera organizzazione. Di guisa che è ben logico che dovesse a sua volta condividere anche le fonti di guadagno illecito.

E tanto (al di là delle contestazioni difensive circa i cedimenti psicologici del "pentito" nell'incalzante vicenda dibattimentale) è confermato non soltanto dal comprovato inserimento nel traffico anche degli altri soggetti indicati dai "pentiti" come dediti con il ROTOLO al traffico medesimo (si veda appunto la posizione di Giovanni MATRAMGA, par. 10.244, che è uno dei soggetti in questione); quanto pure dal rinvenimento (giustamente messo in luce dai primi giudici) anche di droga nel famoso covo di via Messina Marine (dove era sita la cosiddetta "camera della morte")



nel quale il ROTOLO si muoveva con qualificato atteggiamento di diretto controllo.

La pena per le imputazioni qui esaminate resta comunque assorbita in quella dell'ergastolo, imposta dalle diverse imputazioni di omicidio aggravato (non concorrendo, data la personalità dell'imputato e data la obiettiva gravità dei fatti addebitatigli, alcuna ragione per graduarla con diversi criteri di attenuazione). Conseguono le statuizioni accessorie già pronunciate in primo grado.

10.309. SALAMONE ANTONIO. - La posizione di questo imputato è stata separata come da ordinanza in data contestuale.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'S' followed by a long vertical stroke.A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'U' followed by a long vertical stroke.

962969

10.310. SALERNO Luigi. - Nei confronti del SALERNO la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui al capo 39, contro la quale ha proposto impugnazione soltanto l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che la formula dubitativa era stata giustificata dalle rivelazioni di ANSELMO, che a giudizio della prima corte non avevano trovato ulteriore riscontro nelle risultanze processuali.

962970

10.311. SALVO Ignazio. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato alla pena, parzialmente condonata, di anni sette di reclusione, oltre pena accessoria e misure di sicurezza; è stato assolto per insufficienza di prove dal reato di cui al capo 417 (procurata inosservanza di pena a favore di Tommaso BUSCETTA). L'imputato ha proposto appello chiedendo l'assoluzione da tutte le accuse, sul rilievo che la tesi dell'accusa era basata o su malevole calunnie dei "pentiti" o su risultanze obiettive malintese nel processo.

Il procuratore generale ha proposto appello per dolersi dell'esiguità della pena inflitta.

Al dibattimento le parti hanno precisato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva, ciò premesso, la corte che va condiviso il convincimento espresso dai primi giudici in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per associazione per delinquere di tipo mafioso (fattispecie da ritenere specificata nei termini di cui alle premesse generali della parte IV).

La corte di primo grado, con la sentenza impugnata, aveva infatti rilevato come la figura del SALVO (unitamente al di lui cugino Antonino, deceduto nelle more del processo)



962971

fosse stata adeguatamente messa in luce dalle stesse informative nel tempo acquisite dagli organi investigativi (ed il fatto, oggetto di contestazioni difensive anche specifiche, peraltro evidenziato per il giusto inquadramento della personalità dell'imputato, per altro verso destinatario di notevole considerazione a cagione dell'alto livello di inserimento imprenditoriale, è stato vieppiù stigmatizzato - ma ingiustamente, per quanto qui si specificherà - dalle difese sul rilievo di una pretesa valutazione indiscriminata della posizione dei due cugini, in collegamento allo stesso tenore di varie fonti probatorie espresse con riferimento a "i SALVO").

Avevano dunque osservato i primi giudici che i SALVO (sintetica espressione univocamente riferita ai due cugini qui imputati), in vari rapporti informativi redatti dai carabinieri, erano stati ritenuti inseriti nel contesto associativo mafioso, anche in dipendenza di una conosciuta tradizione familiare (il padre di Ignazio, per quanto qui interessa, era stato considerato in un certo periodo perfino il "capo-mafia" di Salemi).

Erano state, in realtà, le dichiarazioni di Tommaso BUSCETTA che avevano confermato in modo chiaro ed inequivocabile l'attribuzione al SALVO (e al cugino) della qualità di "uomo d'onore"; perchè le stesse erano assai precise e circostanziate e per di più suffragate da obiettivi riscontri processuali.

Il dato di maggiore portata indiziaria era infatti riposto nel fatto che nel dicembre del 1980 il BUSCETTA, con

i suoi familiari, aveva potuto trovare comoda (rectius, lussuosa) ospitalità presso la villa dei SALVO adiacente al complesso alberghiero "La Zagarella", dove aveva ricevuto visite da entrambi i cugini e dopo che i familiari avevano effettuato un viaggio dal Brasile utilizzando un aereo privato noleggiato da una società (ff.495110 segg.) formalmente gestita da Ignazio LO PRESTI (imprenditore "vicino" ai "perdenti" e defilatosi in periodo di "guerra di mafia") ma sostanzialmente, secondo le deduzioni che ne erano state tratte, a carico dei medesimi SALVO.

In particolare, alcune intercettazioni telefoniche (anch'esse storicamente incontestabili, salve le deduzioni difensive sul loro tenore, di cui si dirà) avevano messo in luce uno strano interesse dei SALVO (idest, anche dell'odierno imputato) in ordine alla figura del BUSCETTA; si era infatti desunto, dalla comparazione di esse, che Ignazio SALVO (mentre il cugino, dopo aver fatto perfino rinviare le nozze della figlia, in piena "guerra di mafia", nel giugno 1981, si era dato a "vacanze" lunghe quanto fuori stagione, a bordo della sua imbarcazione: f.085742; si veda ff.061770 segg., dove in una telefonata la moglie di LO PRESTI definisce "troppo strani" lo spostamento del matrimonio e la "sparizione" di SALVO) si era attivato per stabilire un contatto con BUSCETTA in Brasile, interessando il LO PRESTI per ottenerne il numero di telefono da un certo faccediere Carmelo GAETA, comprendendosi dunque che lo scopo sotteso a quell'interesse, letto fra le righe delle conversazioni, era di propiziare il rientro in patria di

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing at the bottom of the page.

962973

BUSCETTA (e non è ultroneo qui ricordare il ruolo di costui, decisamente sovrastante, nel quadro degli assetti facenti capo ai "perdenti" in lotta per una riscossa contro i "corleonesi" dopo le prime cruento sconfitte subite in quella primavera: par.6.1).

Ed ancora, la eloquente vicinanza degli imprenditori (originari di Salemi, ma insediatisi da tempo risalente a Palermo, dove avevano conseguito una eccezionale crescita specie nel settore delle esattorie, a sua volta sospettato di inquinamenti mafiosi) agli ambienti della criminalità organizzata era stata confermata dal ritrovamento nel cadavere di Salvatore INZERILLO del loro recapito telefonico riservato (e l'INZERILLO poche ragioni di confidenziali rapporti poteva avere, nel suo incontestato spessore criminale); dalla "sistemazione" nel settore delle esattorie di due congiunti di Gaetano BADALAMENTI (Silvio BADALAMENTI, ucciso nel 1983 - v. par. 6.25 - e suo fratello, di sospetto inserimento mafioso, come da rivelazioni dei collaboratori - ivi -), nonché di altri personaggi di estrazione mafiosa (come Giovanni ZANCA, che faceva da autista a Francesco CAMBRIA, presidente del consiglio di amministrazione della "SATRIS": v. f.079223 e infra, par. 10.379); ed infine dalle stesse dichiarazioni di Benedetta BONO (l'amante del capo mafioso Carmelo COLLETTI, di cui si è parlato più volte) circa la scontata vicinanza dei predetti.

Ciascuno di questi dati, che nella loro sintetica analisi, denotano un quadro probatorio assai ben definito, ha formato in vero oggetto di specifica, penetrante ed

attenta contestazione nell'ambito delle proposizioni difensive devolute alla cognizione di questa corte, le quali tuttavia, nel loro complesso, non svalutano la portata del contesto accusatorio già oggetto di verifica in primo grado.

Ed invero, quanto alla definizione della personalità dell'imputato, come emergente dalle risalenti informative investigative, non colgono nel segno nè la complessiva protesta di generale inconducenza delle fonti medesime, nè le opposte indicazioni circa pretese valutazioni benevoli da parte dei carabinieri; e neppure, infine, i sottili argomenti logici costruiti su un dato, in parte storico ed in parte di acquisizione processuale.

Chiarito, come la sede processuale impone, che giammai i giudici intenderebbero fondare il loro convincimento sul contenuto di informative di carabinieri, possibilmente basate su fonti confidenziali o comunque incontrollabili, merita osservare che, seppure in qualche caso fosse stato espresso un apprezzamento favorevole, il fatto (fisiologicamente comprensibile) sarebbe comunque certamente neutralizzato dalle numerose e convergenti indicazioni nel senso invece prospettato dall'accusa (v. ff.059240-089072 segg.-087077), laddove proprio il padre dell'odierno imputato era stato indicato come il "capo-mafia" di Salemi, a sua volta coinvolto in faide locali per il controllo della supremazia criminale.

Potrà, allora, discutersi se ad una discendenza di quel tipo possa correttamente attribuirsi valore sintomatico (concorrente o decisivo); ma non potrà contestarsi, come



hanno dedotto le difese, che i SALVO, che avevano subito perfino un sequestro di persona (di Luigi CORLEO, suocero dell'esattore Antonino SALVO, di cui si è accennato nel par. 6.1), fossero piuttosto vittime della mafia (quando, specialmente, gli inquirenti avevano messo in luce inquietanti sospetti ai margini di numerosi omicidi in danno di pregiudicati ritenuti a vario titolo responsabili del sequestro medesimo, quasi alla stregua di una ritorsione mafiosa negli assetti contrapposti: v. f.079223).

Il vero è che tali argomenti (fatti di sospetti e di ipotesi non controllate, e dunque correttamente non utilizzabili se non ai limitati fini di inquadramento della personalità dell'imputato) avevano trovato adeguato e coerente sbocco nelle risultanze processuali. In primo luogo, nelle rivelazioni di BUSCETTA, difatti oggetto di vivaci contestazioni difensive.

Ma, ai margini di queste (oltre a quanto si è detto nella parte III, che in definitiva ne costituisce la premessa generale), va rilevato come non siano nel giusto le deduzioni circa la specifica inattendibilità del "pentito"; se è vero - e il dato è riassuntivamente esaustivo - che costui (ben disposto - come si è detto nelle sedi richiamate - a mitigare le chiamate in correità nei riguardi di persone a lui vicine) aveva in un primo tempo (in un contesto ormai di dichiarata collaborazione con la giustizia) perfino negato di conoscere i cugini SALVO, per essere alla fine costretto ad ammettere il contrario, a fronte delle contestazioni circa il contenuto delle telefonate

intercettate (e tuttavia mantenendo una linea abbastanza compiacente: "... il ruolo dei SALVO in "cosa nostra" era modesto ...").

E difatti dalle rivelazioni, inevitabili, di BUSCETTA è emerso che anche l'odierno imputato era un affiliato (ma "non coinvolto nelle vicende di mafia"); che anche lui era andato a trovarlo nella villa contigua alla "Zagarella" (minuziosamente descritta dal "pentito") dove aveva alloggiato alla fine dell'anno 1980; che aveva un rapporto notevolmente confidenziale con Stefano BONTATE (una volta, per scherzo, aveva criticato un tavolo troppo vecchio del BONTATE, proponendo al BUSCETTA di comprarne uno nuovo; un'altra volta aveva ironizzato sulla sua macchina: tutti atteggiamenti dunque di tono decisamente confidenziale), spinto al punto di parlare per esempio di Michele GRECO come di un uomo "senza spina dorsale e in mano dei corleonesi" (tutte acquisizioni, non oggetto di contestazione, diversa da quella, appunto non perspicua, di un intento calunniatorio da parte del collaboratore).

Anche il fatto storico della utilizzazione da parte di BUSCETTA del lussuoso rifugio offertogli dai SALVO non è oggetto di contestazione; deducendosi, però, da parte dell'imputato, che questo gesto di solidarietà a favore dell'illustre latitante (ma anche questo depone per comportamenti non da vittima ma da connivente) era stato il frutto di esclusiva iniziativa da parte del (defunto) cugino Antonino. Laddove, ogni questione, anche ai margini delle motivazioni dei primi giudici che hanno ritenuto la linea



difensiva artificiosamente costruita e sorretta perfino da testi compiacenti (sul fatto che Ignazio SALVO aveva allegato di avere trascorso all'estero quei giorni di fine d'anno, come da biglietti aerei prodotti, e di avere saputo solo dopo di quanto era avvenuto a sua insaputa), è destinata ad essere decisamente smentita dal rilievo che secondo lo stesso BUSCETTA anche l'odierno imputato era andato a trovarlo (e nulla prova la esatta coincidenza tra il viaggio e la complessiva durata della permanenza a Palermo di BUSCETTA, il quale aveva, come si è detto, ricordato che lo stesso era andato anche a trovare Stefano BONTATE); ed ancora una volta soccorrono le considerazioni di base in ordine alla verificata non animosità del "pentito" ed anzi al suo atteggiamento di segno decisamente contrario (restando ugualmente assorbito ogni rilievo sull'eventuale influenza dell'assoluzione di cui al capo 417, tuttavia non esaminabile perchè non devoluta dall'accusa).

Ugualmente infondate sono le articolate censure difensive ai margini delle intercettazioni telefoniche, la cui sequenza cronologica è essa stessa di sicura portata probatoria.

Il LO PRESTI, infatti, era un sicuro tramite di BUSCETTA, se è vero che a casa sua lo stesso aveva telefonato dal Brasile subito dopo l'omicidio INZERILLO per mettersi in contatto con il fratello dell'ucciso (ff.088594 segg.: egli si qualifica con il nome convenzionale di "Roberto", che la moglie di LO PRESTI, Maria CORLEO,

confermerà di avere bene conosciuto perchè era stato pure a cena a casa sua; e dà incarico alla stessa donna di riferire il messaggio al marito; il giorno dopo, f.088599 segg., richiama e parla con Ignazio LO PRESTI, che gli si rivolge con tono rispettoso e dandogli del "lei" - "signor Roberto" - mentre lui lo chiama confidenzialmente di "tu", e lo stesso lo avverte che se lui ritiene di dover venire loro avrebbero organizzato tutto, parlando di un certo "Nino" molto interessato alla cosa; si noti che lo stesso LO PRESTI e la moglie avrebbero fatto intendere che costui era il SALVO - ff.075524, 073713, e di questo lo stesso BUSCETTA avrebbe poi fatto confidenza a Fabrizio Norberto SANSONE). Ed è appunto per questo comprensibile che Ignazio SALVO telefoni al LO PRESTI il 22 giugno 1981 (ff.089115 segg.) per stabilire un contatto finalizzato agli ulteriori sviluppi (la difesa insisterà nel dire che si trattava di affari di prestiti di denaro, ma la telefonata è di tenore tutt'altro che coerente a questo, se è vero che il SALVO invita il LO PRESTI a venirlo a trovare a Salemi - "al paese nostro" - e in un posto chiaramente inadatto a quel fine: "alla casa di Paolo? ... in campagna?"; "all'acqua, là ..."; "in campagna ... dove c'è la fontana ...": insomma in luoghi di raduni di tipo diverso); e che il giorno dopo, di buon mattino, lo richiami per dirgli: "hai qualche cosa?" (cioè i soldi che gli doveva, secondo le poco perspicue deduzioni difensive: perchè se fosse vero che "qualche cosa" non può essere il recapito telefonico di BUSCETTA, non sarebbe meno vero che non possa essere neppure, a fortiori, la somma di

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

denaro della quale asseritamente il SALVO era creditore; tanto è vero che il LO PRESTI dice che sia il SALVO stesso a richiamarlo ancora, e questo, a tacer d'altro, contrasta con il tono ossequioso e obbediente del primo: "agli ordini"). Il tutto è comprensibile proprio perchè quello stesso giorno il LO PRESTI si mette in contatto telefonico con Carmelo GAETA (ff.088435 segg.), con il quale parla dell'amico "Nino", che è "partito", e poi gli chiede il recapito telefonico di "Roberto", che lui deve dare a "Giuseppe, che è il cugino di Nino", sottolineando il sottinteso, che tosto si capirà, con un: "hai capito?", carico di significato, allo stesso modo della risposta ermetica del GAETA: "ho capito" (aggiungendo, a chiarimento - onde l'incosistenza delle relative doglianze difensive - che "Roberto" avrebbe dovuto richiamare lui ma non l'aveva più fatto, solo che "ora invece sia Nino che suo cugino Giuseppe - hai capito? - hanno bisogno di mettersi in contatto con lui"; e "siccome domani mattina [il cugino di Nino] mi deve chiamare ...", tanto rivestiva carattere di urgenza).

E difatti il giorno successivo (mentre nelle more il LO PRESTI sarà arrestato) il SALVO ritelefona (f.089125) e parla ancora con la moglie, qualificandosi "Giuseppe" (la CORLEO dirà di avere ben inteso che si trattava di Ignazio SALVO; e si veda pure la deposizione di Vincenzo FALLUCA che lo ha confermato: f.086934); laddove la consecuzione logica dei comportamenti non può essere incrinata, nella sua portata indiziaria, neppure ammettendo (per vera la tesi difensiva) che la precauzione fosse giustificata

dall'arresto del LO PRESTI (ma si noti che questo fatto viene comunicato alla donna alle ore 15 circa di quel giorno - f.089129 segg. - mentre quella precauzione era stata "adottata" alle ore otto circa del mattino).

E naturalmente, in questo contesto, le pur riluttanti ammissioni di BUSCETTA (ff.450051 segg.) ai margini di queste vicende non prestano affatto il fianco ad alcuna perplessità; come pure, le ragioni dell'interesse ai contatti con quel personaggio in Brasile non possono che risiedere nei termini esatti dell'accusa.

Di tal che le ulteriori acquisizioni (di CALDERONE che ha confermato che l'imputato era un affiliato da lui conosciuto - pagg. 121 segg., 604, 768 dich. istr., confermate al dibattimento - e di MARINO MANNOIA che aveva avuto analoga notizia nell'ambiente - pagg. 137 segg. udienza 5 gennaio 1990) finiscono con il sovrapporsi ad un quadro complessivo di sicura portata probatoria.

Nel confermarsi la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 416-bis ritiene tuttavia questa corte che vadano concesse le attenuanti generiche, nella considerazione del possibile coinvolgimento irreversibile del SALVO nel sodalizio mafioso in dipendenza di originari condizionamenti familiari. La pena va dunque determinata in anni tre di reclusione, con esclusione del condono e diminuita la misura di sicurezza della libertà vigilata ad un periodo di un anno.

La formula dubitativa del capo 417 va automaticamente adeguata al nuovo regime processuale.

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a large, stylized signature, and the second is a smaller, more compact signature.

962981

10.312. SANTAPAOLA Benedetto. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), di quelli di cui ai capi 13, 17 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti), nonchè di quelli di cui ai capi 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 (omicidi FERLITO - DI BARCA - RAITI- FRANZOLIN - DI LAVORO e fatti collegati), 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231 (omicidi DALLA CHIESA - SETTI CARRARO - RUSSO), tutti unificati fra loro per continuazione, e condannato alla pena dell'ergastolo e lire 200 milioni di multa, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Lo stesso imputato ha proposto appello, deducendo la totale insussistenza dei fatti, o comunque l'insufficiente prova degli stessi, essenzialmente basati sulle rivelazioni di "pentiti", per definizione inattendibili e comunque positivamente smentite dalla residue risultanze processuali.

Il procuratore generale ha proposto a sua volta impugnazione per l'esclusione delle aggravanti dalle imputazioni concernenti gli stupefacenti e per la ritenuta continuazione fra il reato associativo ed i reati-scopo (nei termini illustrati nella trattazione generale: questioni comunque assorbite dalla massima pena inflitta per gli omicidi).

Al dibattimento, le parti hanno formulato conclusioni coerenti alle doglianze proposte con i motivi di appello.

Osserva, in esito al dibattimento, la corte che la posizione di questo imputato è stata trattata, per l'esame delle contestazioni di omicidio di cui si è detto in premessa, nei par. 7.3 e 7.5, alle quali sedi si rinvia e con l'avvertenza dell'evidente refluenza in questa sede delle conclusioni alle quali lì si è pervenuti; anche, in definitiva, di quelle connesse all'omicidio DALLA CHIESA (in ordine alle quali imputazioni, come si ricorderà, questa corte ha pronunciato assoluzione), dove la figura del SANTAPAOLA emerge tuttavia quale esponente rappresentativo dell'organizzazione mafiosa:

Quanto, dunque, alle residue imputazioni devolute, si osserva che proprio in base a quelle risultanze si consegue la certezza dell'affiliazione dell'imputato al sodalizio "cosa nostra", che qui (a differenza pure degli altri casi in cui si è prospettato, nel dibattito processuale, che la reciproca interdipendenza probatoria delle imputazioni di omicidio da una parte e di associazione mafiosa dall'altra, finisse con il nascondere un giro vizioso di argomenti tutti da dimostrare) è rimasta viepiù connotata dalla particolare posizione operativa e ambientale dell'imputato, il quale, pur essendo organizzato in un giro di criminalità operante a Catania, aveva difatti aderito al sodalizio oggetto di questo processo, nel quadro di quella diffusione capillare della associazione stessa, governata (come si è spiegato nella parte IV) da una specie di decentramento delle varie



962983

cellule operative difatti coordinate in organi paritetici a livello provinciale e regionale.

Possono, in particolare, ricordarsi (e proprio per contrassegnare nella dovuta concretezza processuale il confine tra il "tipo" di "mafioso" e il soggetto effettivamente aderente al sodalizio criminoso) soprattutto i contributi probatori offerti - nella specifica prospettiva che qui interessa - da CALDERONE, il quale ha ricordato i numerosissimi contatti a livello operativo tra i rappresentanti delle varie province, che convenivano anche in vere e proprie riunioni regionali per discutere in "affari" comuni di "cosa nostra" (che erano sempre assetti di potere criminoso e di controllo delle attività di lucro). Ma altamente significative sono state le indicazioni scaturite dalle rivelazioni di un "pentito" di secondario interesse, escusso anche lui in grado di appello, GIUSEPPE PELLEGRITI (vedi par. 3.10), dalle quali si è raccolto lo spaccato più significativo di quella realtà criminale nella quale era inserito, a livello direttivo, il SANTAPAOLA, ricavandosi la netta separazione tra la mera organizzazione dedita al compimento di reati di ogni genere e quelle invece, più qualificate, di "cosa nostra", (dove si coglie cioè che molti, anche alle indipendenze del SANTAPAOLA o degli elementi rappresentativi a lui più vicini, non erano tuttavia - come lo stesso "pentito" - affiliati a "cosa nostra", per "entrare" nella quale si richiedeva una ben più specifica cooptazione).

E tanto è stato qui ripetuto, perchè sia per altro

verso dimostrata l'infondatezza dell'eccezione difensiva di preclusione per precedente giudicato (o della subordinata istanza di applicazione della continuazione), a proposito della quale va notato come non sia nel giusto la difesa quando considera appagati i presupposti delle fattispecie giuridiche in esame sulla base di una semplice identità strutturale e normativa della condotta; e quando ritiene poi configurabile la continuazione nei fatti comunque rientranti in un programma di vita criminosa. Vero essendo, invece (come questa corte ha altre volte affermato anche ai margini di singole posizioni), che il disegno criminoso di cui all'art. 81 c.p. prospetta l'ambito più ristretto e più connotato di un contesto volitivo, anche generico, ma programmato in termini spaziali e temporali (altrimenti, come si è rilevato su un piano di empirica esemplificazione, ancorchè estesa ad ipotesi-limite, dovrebbe subire una sola condanna colui il quale avesse programmato la sua vita nel senso di ricavare solo da illeciti i mezzi di sostentamento).

Basti guardare al contenuto della sentenza (della corte di appello di Catania del 21 aprile 1986) di cui si è invocato il precedente per comprendere come non solo l'oggetto del giudizio ma perfino la fisionomia degli imputati (Rosario CAVALLARO, Giuseppe ANDRONICO, Salvatore GUELI) nulla ha a che vedere con l'organizzazione, la metodologia e la struttura del sodalizio oggetto di questo processo.

Come si era accennato, i primi giudici avevano

Two handwritten signatures are visible at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'M' or 'H' with a long horizontal stroke. The second signature is a more compact, cursive 'M' or 'H'.

giustamente evidenziato l'inserimento del SANTAPAOLA nel sodalizio mafioso "cosa nostra", sulla base delle rivelazioni di Tommaso BUSCETTA (ff. 450011, 450065 segg. 450146, 450219, 450220, 450344) e di Salvatore CONTORNO (ff. 456544 - 456546 - 456572 - 456651 - 456687), i quali avevano concordemente riferito che l'imputato era il capo della "famiglia" di Catania; e tale qualità gli era stata attribuita anche da altri esponenti della criminalità che avevano collaborato nel processo, come Pasquale D'AMICO (il quale aveva riferito di aver appreso da Raffaele CUTOLO che il SANTAPAOLA era amico dei mafiosi "vincenti"), Guido CATAPANO, Angelo EPAMINONDA (secondo il quale l'imputato era il capo della "filiale catanese" della mafia palermitana), Salvatore PARISI, Antonino SAIA, Roberto MIANO, e Salvatore MALTESE. E, come si è detto, su tutte queste eloquenti acquisizioni si è sovrapposta, con massima e definitiva portata decisiva, la rivelazione di CALDERONE che (essendo un "pentito" di estrazione mafiosa e di quella provenienza geografica e aggregativa) ben conosceva tutte le vicende della "famiglia" di Catania, dei suoi assetti interni, dei suoi rapporti con le altre "famiglie" e con le "province" alleate e dirette dall'organo centrale (tanto che citare e ricordare i numerosissimi episodi descritti sarebbe ultroneo, al di là del riassuntivo richiamo che suo fratello Giuseppe era stato lui, prima di essere ucciso, il "capo" della "famiglia"; ma per leggere uno dei tanti fatti raccontati, di volta in volta citati quando necessario alle singole posizioni, basti rifarsi al par. 6.5, dove si è

peraltro raggiunta, attraverso riscontri, la dimostrazione di quelle riunioni di mafia accentrate nelle sedi ufficiali di "cosa nostra"; ma si richiamano altresì le risultanze relative agli omicidi di Alfio FERLITO e alla stessa strage di via Carini, laddove traspare, anche attraverso le eloquenti conferme di CALDERONE, che questi personaggi avevano una attività operativa a fianco delle aggregazioni mafiose palermitane, anzi riproducendone i tipi di schieramenti, SANTAPAOLA con i "corleonesi" e FERLITO con i "perdenti").

Per quanto attiene poi alle imputazioni concernenti il traffico di stupefacenti, si richiamano in particolare le considerazioni svolte anche a proposito delle posizioni soprattutto degli imputati Francesco e Umberto CANNIZZARO (par. 10.54, 10.55), Antonino e Francesco FERRERA (par. 10.135, 10.136), i quali costituivano appunto gli uomini di punta del gruppo mafioso diretto dal SANTAPAOLA e che aveva pure il precipuo compito di mettere a punto quel colossale traffico di stupefacenti che aveva perfino portato l'organizzazione a perfezionare l'acquisto di navi per l'importazione di enormi quantitativi di morfina da raffinare nei laboratori siciliani, per il ciclo di cui alla parte V di questa sentenza: trattazioni tutte, che qui devono intendersi integralmente riprodotte. Ma si vedano pure le considerazioni svolte nelle sedi richiamate della "guerra di mafia", dove il traffico di stupefacenti costituiva uno dei momenti sottesi di conflitto tra i componenti delle cosche mafiose ed inoltre quelle afferenti



al gruppo RICCOBONO-MUTOLO, con il quale il gruppo catanese di SANTAPAOLA operava in sintonia .

Per quanto attiene alla determinazione della pena, l'accertata responsabilità per il plurimo omicidio della circonvallazione impone la conferma delle statuizioni adottate dai primi giudici

10.313. SAVOCA Carmelo. - E' stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione e lire trenta milioni di multa con pena accessoria e libertà vigilata per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui al capo 20 ed assolto dall'imputazione di associazione per delinquere ex articolo 416 c.p. di cui al capo 9 con formula dubitativa.

Ha proposto appello deducendo la violazione dei diritti di difesa per inadeguatezza dei tempi di esercizio con conseguenziale denuncia di nullità ex articolo 185 c.p., l'insussistenza di prova a suo carico (o l'insufficienza oggi parificata alla mancanza) e invocando, in subordine, la concessione delle attenuanti generiche e l'applicazione della pena nel minimo edittale.

Hanno proposto appello, altresì, il procuratore della Repubblica, che vi ha rinunciato, donde la dichiarazione di inammissibilità conseguenziale, il procuratore generale che si è doluto dell'esiguità della pena.

Ciò detto, la corte, rinviando in ordine alla questione dei diritti di difesa alla parte II ed al par. 10.54 che riguarda la posizione di Francesco CANNIZZARO, osserva che l'assoluzione del SAVOCA dall'imputazione di cui al capo 9 deve intendersi adeguata al nuovo regime processuale, dandosi atto, tuttavia, che in effetti dalle carte processuali non scaturiscono elementi convincenti



circa un inserimento del medesimo in un sodalizio, che avesse le connotazioni del reato associativo di cui all'art.416 c.p..

A diversa conclusione la corte perviene quanto alla imputazione di associazione finalizzata al traffico di droga di cui al capo 20. Si tratta di quel sodalizio catanese-romano di cui si riferiscono gli ordini di cattura romani del 22 e 30 novembre 1983, seguiti al rapporto della Guardia di Finanza del 17 novembre 1983 n.55649, più volte richiamato (f.124598; cfr. inoltre par. 10.54 che riguarda la posizione di Francesco CANNIZZARO), relativamente al quale intervenne sentenza dichiarativa di incompetenza territoriale dal giudice istruttore di Roma (in data 31 marzo 1984: f.090747).

Le critiche della difesa sono principalmente volte - a parte la questione dell'attendibilità del DATTILO in relazione anche all'intervenuta ritrattazione del medesimo sulla quale la corte si è specificamente diffusa trattando della posizione di Salvatore RIELA (nella specie il prevenuto è interessato alla questione perchè era stato indicato dal DATTILO come uno dei soggetti che lo aveva raggiunto ad Atene per i preparativi del trasporto di Kg. 300 di eroina, operazione non portata a compimento) - a segmentare le tante indicazioni contenute nella sentenza impugnata al fine di, isolandole da contesto generale in cui confluirono, sostenere la tesi dell'inidoneità delle stesse a sorreggere adeguatamente la tesi dell'accusa. Sennonchè, come si è constatato in ordine ad altre posizioni, è

l'insieme dei dati che fornisce utili elementi di valutazione, perchè è l'insieme che dà il quadro esatto della realtà nella quale il soggetto, nei cui confronti l'indagine è condotta, si muove ed opera.

Orbene, i primi giudici hanno puntualmente indicato le fonti alle quali hanno ancorato il loro convincimento circa l'appartenenza del prevenuto all'organizzazione romano-catanese di cui si è detto.

Non è senza ragione che la corte trattando, in questa stessa parte, della posizione di altri appartenenti al medesimo sodalizio ha evidenziato che nella struttura di questo rientrava un variegato sistema di collegamenti che assicuravano agevoli punti di riferimento idonei a costituire centri sicuri o di comunicazione o di supporto logistico (sintomatico il ruolo svolto a tal riguardo da Giuseppe BELLIA o da Salvatore IERNA). Sicchè quando i primi giudici richiamano, tra gli elementi di valutazione, anche quello costituito da una chiamata telefonica dall'utenza dello IERNA a quella del prevenuto (meglio: del cognato Giancarlo FRANCESCON che stava a Milano e solo formalmente era titolare dell'utenza della quale il congiunto disponeva, ff.114672, 115369) non sconvolgono alcuna metodologia di prova. L'elemento, infatti, era inserito in un contesto in cui il prevenuto aveva negato tutto (cfr. interrogatorio del 29 novembre 1983, nel corso della quale, dopo una prima risposta negativa aveva ammesso di conoscere il solo Nino FERRERA), compresa dunque la conoscenza con l'IERNA, sicchè non si comprende come mai da quella utenza fu chiamata



l'altra di cui egli si serviva, f.114672).

Così, a proposito degli altri elementi richiamati dai primi giudici, la correlazione fra gli stessi alla luce delle ammissioni, dove intervenute, e delle stesse negazioni dove ribadite, fornisce la giusta chiave di lettura che consente di valutarne la forza probatoria nel senso dell'accusa.

Il SAVOCA, detto "Melo" (è lui stesso che lo dice; f.116857), indottosi ad ammettere di conoscere Nino FERRERA nello stesso interrogatorio del 29 novembre 1983 (essendogli stato contestato che il FERRERA si era espresso in tal senso), nell'interrogatorio del 13 luglio 1984, recedendo parzialmente dall'iniziale atteggiamento, ammetteva di conoscere, e molto bene, Giuseppe FERRERA e la convivente del medesimo, Lucia CANNAMELA precisando anzi di essere stato assunto dal FERRERA in qualità di autista fra il febbraio ed il marzo 1983 e di essersi trasferito nell'estate successiva a Brucoli nella villa del FERRERA (f.122350 segg.). Nello stesso interrogatorio ammetteva di essersi recato ad Atene col Nino FERRERA nel maggio 1983 asserendo di esservi andato per assistere alla partita fra le squadre di calcio della Juventus e dell'Amburgo (f.122331; sul punto v. appresso). Dopo aver precisato che i FERRERA erano soprannominati "cavadduzzi", insisteva nelle risposte negative già date quanto alla contestata conoscenza con Orazio TORRISI e Sebastiano DATILO. Francesco FERRERA (ignorava - così diceva - che Pippo e Nino avessero altri fratelli). Marcello BONICA. Concetto MURABITO, nonché in

quelle altre ancorate alle contestategli conversazioni telefoniche o alla presenza in determinati posti, e soltanto nell'interrogatorio del 18 dicembre 1984 ammetteva di conoscere fin dal 1970 i fratelli FERRERA allora interessati ad una torrefazione di caffè (ne aveva conosciuto anche il padre, che soleva accompagnare in automobile quando dalla sede del soggiorno obbligato si recava a Catania; conoscenza, dunque, collaudata dal tempo; f.123275 segg.).

E in questo contesto gli elementi richiamati dai primi giudici si inseriscono perfettamente.

I primi giudici, al fine di evidenziare gli stretti legami correnti fra il SAVOCA ed i FERRERA hanno richiamato le conversazioni telefoniche fra la moglie del prevenuto e Lucia CANNAMELA, convivente di Giuseppe FERRERA (f.114758). In effetti le successive ammissioni del prevenuto in ordine all'ottima conoscenza che aveva dei FERRERA rendono superflue considerazioni di sorta sull'argomento; non é, però, inutile evidenziare che nel corso delle conversazioni nomi ricorrenti (TORRISI, Marcello, Orazio, Pippo, Nino, Melo) esprimono (qualcosa di più di un semplice casuale accostamento ed) una convergenza di interessi che portavano i soggetti suddetti ad essere insieme e fuori più volte, donde certe preoccupazioni espresse dalle donne (f.114758, 115659). In particolare, nella specie, e in quel contesto che risulta da dette conversazioni, balzano all'attenzione di chi legge la sequenza delle chiamate del 13 aprile 1983 ed é indotto a correlarne i contenuti le conversazioni tra Melo e la Lucia anzidetta, registrata alle ore 5,27, tra

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'M' or 'L' followed by a horizontal stroke. The second signature is a more complex, cursive mark, possibly representing the letters 'U' and 'H' or 'M' and 'H'.

Orazio e la detta Lucia delle ore 8.55, tra costei e Nuccio delle ore 10.27 (f.114759 e 115360); la connotazione é comune: tutti vogliono sapere se Pippo é rientrato e Pippo era rientrato la notte fra il 12 ed il 13 prima della chiamata del Melo (Nuccio é Concetto MURABITO, Orazio é TORRISI). C'è un intreccio di interessi che ruota attorno ai FERRERA che costituiscono come un polo di continuo riferimento.

E' superfluo dire che i riferimenti a Melo, Orazio, Marcello etc. non possono indurre in errore circa l'appartenenza di tali nomi o diminutivi ai soggetti cui il contenuto delle conversazioni conduce. Particolarmente quanto a Melo l'utenza intestata al FRANCESCON é quella di cui il SAVOCA si serve e quanto all'Orazio l'utenza é quella del genitore Emilio TORRISI.

Altra telefonata richiamata dai primi giudici é quella fra "Melo" ed Orazio delle ore 19.28 del 14 agosto 1983. A questo proposito bisogna dire che la coincidenza che due soggetti, diversi dai prevenuti, giusto si chiamassero Melo ed Orazio (nome quest'ultimo non proprio molto comune) e parlassero di argomenti che di questo processo fanno parte sarebbe veramente diabolica. Il 13 agosto 1983 alle ore 19.20 Orazio TORRISI chiamava Sebastiano DATTILO invitandolo a "scendere" a Catania (f.114815) e DATTILO immediatamente si prenotava per il volo delle 9.30 del giorno appresso (ff.114816 e 115402) e la mattina dall'aeroporto avvertiva la sorella che stava per imbarcarsi (f.115404). Prelevato da Carmelo SAVOCA, con una autovettura Fiat 127 tg. CT 562226,

non presente nell'elaboratore dell'ispettorato, fu accompagnato a Brucoli (f.114816).

Alle ore 19.28 dello stesso giorno Melo chiama Orazio TORRISI sulla utenza del Lido Esagono. La conversazione ("Orazio - ciao - Melo sono ") ha per oggetto il rientro di quello a Roma; Melo assicura Orazio che "tutto è a posto" ed alla domanda: "quello se ne è andato", la risposta è: "quello se ne va stasera alle otto": f.114816; il riferimento a DATTILO è manifesto, ma non è superfluo puntualizzare che dal rapporto di servizio dei finanzieri di Catania, allegato al rapporto del 17 novembre 1983 n.55649, risulta che il DATTILO era nella lista dei passeggeri del volo delle ore 20.30 per Roma (ff.115391 - 115392), dove era visto arrivare alle 21.30 (rapporto di servizio del 14 agosto 1983 dei finanzieri di Roma che lo seguivano sino a casa; f.115827).

Nè può obbiettarsi che l'imputato ha sempre negato di aver conosciuto il DATTILO. La smentita viene da Nino FERRERA, il quale, interrogato il 28 novembre 1983, dopo un'iniziale negativa aveva ammesso di conoscere il SAVOCA (assumendo di aver detto di non conoscerlo per non comprometterlo) e negato di conoscere il DATTILO ("mai visto"; f.116811); però, sentito all'udienza del 15 maggio 1986, a proposito del viaggio in Grecia dove si era recato nel maggio 1983 col SAVOCA per assistere - come entrambi han detto (ma sul punto v. appresso) - all'incontro di calcio fra le squadre della Juventus e della Amburgo -, così si esprimeva: "Ma io in Grecia non avevo rapporti con nessuno,



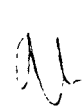
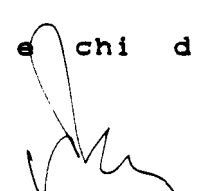
962995

io in Grecia ci sono andato per vedere la partita della Juventus - Amburgo e là ho incontrato il DATTILO che sarebbe a dire, in precedenza abbiamo fatto un viaggio insieme" (f.018131). Dunque ad Atene c'era DATTILO e l'incontro con costui ci fu. Ed allora DATTILO, sul punto confermato da Nino FERRERA, ha detto il vero. Mentre Carmelo SAVOCA ha mentito.

E' interessante qualche altro passo della dichiarazione dibattimentale del FERRERA, che si riporta per fugare qualsiasi perplessità sulla presenza del SAVOCA all'incontro (affinchè non si dica che FERRERA e DATTILO si siano incontrati all'insaputa del SAVOCA). Il FERRERA precisava: "arrivati in Grecia abbiamo preso un taxi e siamo andati... ; gli abbiamo detto ci porti in una località marittima... lo stesso giorno o l'indomani abbiamo incontrato, io lo conoscevo, ho incontrato il DATTILO che trovandosi ad Atene mi ha detto se gli potevo fare un prestito e allora io gli ho spiegato che c'era stato questo fatto dei soldi che il SAVOCA ha dovuto lasciare là [erano cinque milioni rimasti fermi in dogana] per cui avevamo un milione in tasca, non ci potevamo levare dei soldi in quanto dovevamo stare due, tre giorni ... questo quà è il discorso della Grecia" (la trascrizione è letterale; il prevenuto si esprimeva come dalla registrazione emerge; si comprende perfettamente che facevano vita insieme, sicchè SAVOCA non potè non incontrare il DATTILO).

E a proposito del viaggio in Grecia non può non considerarsi la stranezza della scelta di un programma di

viaggio inconsueto per chi dalla Sicilia (il FERRERA ed il SAVOCA erano a Catania) intenda recarsi ad Atene. Infatti i due si recarono in automobile a Roma da dove il giorno appresso partivano per Milano, imbarcandosi, il giorno dopo, sull'aereo per Atene. Ed è sintomatica la risposta che il prevenuto, richiesto di spiegare il perchè di tale programma, dava al magistrato istruttore: "era il FERRERA che disponeva quello che si doveva fare ed io non avevo alcun titolo per interloquire" (f.122331). C'è da ritenere che, se il FERRERA aveva deciso di andare ad Atene passando dalla Germania o dalla Scandinavia, il SAVOCA non avrebbe detto nulla. E' un po' troppo per non ritenere che le soste di Roma e di Milano rientrassero in un vasto disegno di intese e di accordi volti a fare il punto sulla situazione del momento. Tanto più che la presenza di DATTILO induce alla considerazione che costui aveva accennato ai preparativi per il trasporto di 300 Kg. di eroina dal medio oriente. Si ricorderà che il DATTILO aveva eseguito il controllo della m/n Dusk che sarebbe servita per il trasporto in alto mare del carico dall'Alexandros T, impresa non andata a buon fine per il fallimento dell'operazione in corso di svolgimento nel maggio 1983 quando, appunto, il 24 nelle acque egiziane veniva sequestrata la m/n Alexandros G (v. paragrafi 10.54, posizione di Francesco CANNIZZARO, e 10.301 posizione di Salvatore RIELA, sulla Dusk). Infine, tornando alla risposta del SAVOCA sopra trascritta, non può la corte non avvertirne l'eloquente significato: essa esprime il rapporto tra il gregario e chi dirigeva. E



certamente il SAVOCA il quel frangente non espletava le normali mansioni di autista e svolgeva un ruolo ben più importante come poteva essere quello di accompagnatore del FERRERA e di tutela e di ausilio, perchè costui in quell'occasione non fosse solo e disponesse di persona fidata ("faccendiere" dicono i finanzieri: f.114771; ma era qualcosa che andava molto oltre il disbrigo di comuni faccende se la gita di Atene ed i risvolti attorno alla stessa investono il SAVOCA in pieno).

Da ricordare ancora la conversazione fra il SAVOCA ed il TORRISI del 15 agosto 1983 ore 20.27, in uscita dall'utenza di cui disponeva il SAVOCA ed in entrata sull'utenza di Emilio TORRISI, padre di Orazio, alla quale i primi giudici si sono richiamati sempre a proposito della presenza di DATTILO a Catania il giorno precedente (ff.114817, 115405; c'è un riferimento a "quello" non diverso da analogo riferimento che c'è nella conversazione tra il SAVOCA ed il TORRISI della sera precedente: v.supra).

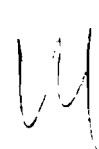
Ancora, giova far menzione della conversazione fra Nunzia DI STEFANO ed il marito Nicolo' TRAPANI, registrata il 16 agosto 1983 alle ore 14.07 ff.114821, 114828, 114829; v. par.10.357 che riguarda la posizione del TRAPANI), qui puntualizzandosi che la DI STEFANO, a seguito della richiesta del marito, fermo in Albania, di rintracciare "Orazio", impegnò per la bisogna il SAVOCA, come risulta dall'operazione di polizia di cui a pag.232 del rapporto del 17 novembre 1983 n.55649, dalla quale emerge che il SAVOCA portò a compimento l'incarico. Infatti, pedinato, fu visto

recarsi alla stazione di servizio Esso ubicata in Largo Parioli, vicino a Piazza Verga, dove era parcheggiata la vettura Renault del TORRISI (targata CT 522566, quella stessa con cui DATTILO era stato accompagnato dal TRAPANI e dal TORRISI stesso alla riunione del 23 giugno 1983 all'Avimec; v. f.114811).

Il quadro dei dati si completa ricordando che al dibattito avanti a questa corte il FERRERA, dopo aver confermato di essere stato ad Atene per vedere la partita insieme con il SAVOCA, alla domanda se l'avesse vista rispondeva "No, non l'ho vista, l'abbiamo vista in televisione, anche se non si capiva quel che dicevano perchè era in greco" (trascrizione della registrazione, f.304730).

Qualsiasi commento è superfluo. E' veramente sorprendente che i due affrontassero un viaggio così lungo, considerando il tragitto seguito, per poi assistere alla partita, per la quale tanto ardore sembrava muoverli, stando davanti alla televisione senza neppure capire nulla per essere la lingua parlata il greco.

Donde la conclusione che Carmelo SAVOCA ed Antonino FERRERA non si recarono in Grecia per assistere alla partita fra la Juventus e l'Amburgo, ma per incontrare DATTILO proprio come costui aveva detto. E dovevano essere grossi impegni, se il 24 maggio alle ore 13.46 il SAVOCA telefonava alla moglie da Atene per avvertirla che prima di rientrare a Catania "doveva fare un giro per l'Italia" ed il 26 maggio alle 22.02 la richiama avvertendola che sarebbe rientrato la domenica (ff.114305 e 115369).



Non ritiene la corte di dovere immorare oltre. Sono infatti già sufficienti gli elementi testè analizzati, valutati nel loro insieme e non separati l'uno dall'altro (chè altrimenti si finirebbe col relegarli erroneamente tra il materiale non utile all'indagine col rischio dell'inquinamento del risultato finale), a dimostrare che i primi giudici sono pervenuti a giuste conclusioni.

In queste condizioni dovendosi condividere le notazioni dell'impugnata sentenza sulla sussistenza di una serie di concomitanti elementi probatori nel senso dell'accusa, sul punto della responsabilità del prevenuto in ordine al reato di cui al capo 20 la sentenza va confermata.

Va accolto l'appello del procuratore generale, restando così assorbite le contrarie doglianze del prevenuto, in ordine alla misura della pena che la corte, avuto riguardo alla personalità del SAVOCA, stima adeguata in anni cinque e mesi quattro di reclusione e lire 40 milioni di multa oltre alla pena accessoria ed alla misura di sicurezza adottate.

10.314. SAVOCA Giuseppe. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) nonché di quelli di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni ventidue di reclusione e lire 180 milioni di multa, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Lo stesso imputato ha proposto appello, deducendo la totale insussistenza dei fatti, o comunque l'insufficiente prova degli stessi, essenzialmente basati sulle rivelazioni di "pentiti", per definizione inattendibili e comunque positivamente smentite dalle residue risultanze processuali.

Il procuratore generale ha proposto a sua volta impugnazione per l'esclusione delle aggravanti dalle imputazioni concernenti gli stupefacenti e per la ritenuta continuazione fra il reato associativo ed i reati-scopo (nei termini illustrati nella trattazione generale).

Al dibattimento, le parti hanno formulato conclusioni coerenti alle doglianze proposte con i motivi di appello.

Osserva, ciò premesso, la corte che le statuizioni dei primi giudici vanno condivise sul punto dell'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli.



Per vero, la corte di primo grado aveva osservato come la personalità dell'imputato fosse emersa a chiare note, nel suo qualificato inserimento nel sodalizio mafioso e nell'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti, già nelle prospettazioni degli inquirenti, dove si era in particolare messo in luce (come si ricorderà dalle premesse di fatto, in base allora a fonti non rivelate ma poi ampiamente riscontrate nel processo) come il SAVOCA fosse vicino al gruppo dei "vincenti" (o dei c.d. "corleonesi").

Ma i riferimenti probatori più consistenti facevano capo soprattutto alle rivelazioni di BUSCETTA e di CONTORNO.

Il primo, infatti, aveva confermato che il SAVOCA (da lui conosciuto in fotografia nel corso dell'interrogatorio: ff.450004 segg.) era addirittura divenuto il capo della "famiglia" di Brancaccio, come successore di Giuseppe DI MAGGIO (passim). Il collaboratore aveva precisato di avere conosciuto l'imputato fin dagli anni cinquanta (per essere stato arrestato assieme a lui per contrabbando di tabacchi, e di avere saputo, al ritorno dal Brasile, che era stato fatto "uomo d'onore" e che era diventato un elemento di spicco di contrabbando (che, come si è premesso nella trattazione generale, si sarebbe presto riconvertito nel più lucroso traffico di stupefacenti).

Cercando, anche qui (ma non è utile ripetere quanto osservato nel par. 3.3, a parte gli specifici rilievi che interessano questa posizione, di cui infra), di accreditare di sé e dei suoi "amici" (soprattutto, Stefano BONTATE) una (non veritiera) immagine di non contaminazione dal traffico

in questione, il BUSCETTA aveva riferito (tuttavia, in modo attendibile: e si è detto nella parte III della sentenza che l'interessata reticenza non implica una svalutazione della fonte) che le cosche si erano organizzate per la messa a punto del vasto programma di traffico, a cominciare (v. parte V) dalla fase di importazione della morfina, alla quale inizialmente presiedevano sia Nunzio LA MATTINA che appunto il SAVOCA (i quali - aveva precisato il "pentito" - lavoravano ognuno per conto proprio "mantenendo gelosamente segreti i propri canali"; mentre gli altri partecipavano solo finanziando l'acquisto e la raffinazione dell'eroina, per ritirare il prodotto finito dai laboratori palermitani: passim).

A questa fonte, di utilissimo sostegno probatorio, si era aggiunta poi la rivelazione di Salvatore CONTORNO, il quale aveva fornito ulteriori e convergenti indicazioni sull'affiliazione del SAVOCA all'organizzazione mafiosa e sul suo attivo inserimento nel traffico di stupefacenti nella medesima condizione di organizzatore dello stesso (ff.456537 - 456592 - 456595 - 456624 segg. - 456653 - 456671 - 456679 - 456683 segg. - 456683 segg. - 456687 - 456694 - 456714 - 456742 segg.).

Anche questo "pentito" aveva dunque indicato l'imputato come "rappresentante" della "famiglia" di Brancaccio ricordando significativi episodi, come la "presentazione" di altri "uomini d'onore" della "famiglia" da parte di costui (tipico atteggiamento intuitivamente implicante affiliazione e rango) e precisando, in esatta



sintonia con BUSCETTA (oggetto, come si dirà, di vivaci doglianze difensive), come lo stesso fosse stato inizialmente dedito al contrabbando per poi passare appunto alla droga (ivi), e più precisamente non occupandosi della raffinazione ma proprio della direzione del momento organizzativo dell'importazione della morfina-base assieme al LA MATTINA. Per la raffinazione - secondo CONTORNO - il gruppo si affidava alla organizzazione del gruppo dei VERNENGO (che, come il processo dimostra, erano molto vicini al clan di Brancaccio e di corso dei Mille).

Anche Stefano CALZETTA aveva poi offerto utili indicazioni sul conto dell'imputato, evidenziandone la contiguità con il gruppo dei GRAVIANO (attraverso la descrizione di fatti storici caduti sotto i suoi occhi, e cioè di incontri tra personaggi come appunto i GRAVIANO, SPADARO, BATTAGLIA, DI GAETANO, alle cui posizioni è sufficiente fare rinvio per i corrispondenti riscontri incrociati circa il loro inserimento in quel contesto criminoso: f.402857). E che il riferimento di questo collaboratore fosse preciso e corrispondente a situazioni effettivamente rispondenti al vero poteva pure considerarsi dimostrato (oltre che dalle residue risultanze probatorie, anche) dal fatto che il 1° settembre 1982 il SAVOCA era stato appunto identificato dalla polizia in un'auto assieme a Giovanni DI GAETANO e Filippo GRAVIANO (per essere poi arrestato mentre da latitante si nascondeva proprio con Benedetto GRAVIANO e Giuseppe BATTAGLIA : f.402779).

Di tal che il fatto (di cui altre volte si è parlato,

sottolineandone la carica indiziante pur a fronte dell'apparente irrilevanza) che il suo nome fosse compreso in una lista di nozze della famiglia SAVOCA (f.402786) assieme e numerosi e qualificati esponenti del sodalizio mafioso, finiva con il portare un ulteriore contributo chiarificatorio.

Ed infine, Vincenzo SINAGRA aveva a sua volta riconosciuto in fotografia e indicato il SAVOCA come un contrabbandiere di sigarette e di sostanze stupefacenti, che suo cugino, detto "tempesta", gli aveva segnalato come tale, ricordando che lo stesso era "venuto a prendere contatti" a piazza S. Erasmo con Pietro TAGLIAVIA (infra, par. 10.342) per discutere di un possibile modo di nascondere la droga nelle casse di sigarette (f.012061).

Le risultanze processuali così sintetizzate non lasciavano dunque spazio ad alcuna incertezza sulla responsabilità dell'imputato in ordine ai fatti configurati come nell'accusa; nè si espongono utilmente alle doglianze difensive, volte, anche in questo caso, a svalutare la portata delle dichiarazioni dei "pentiti" e la loro utilizzabilità nel processo (ma si richiamano le considerazioni generali sviluppate nella parte III), facendo leva, nella specifica posizione del SAVOCA, su una disamina esegetica delle dichiarazioni dei collaboratori (come si era accennato, qui tacciate di pedissequa - e sostanzialmente concordata, secondo quella prospettiva - ripetizione degli stessi riferimenti, magari trascurando gli altri e numerosi casi di divergenza). Tanto che si è in particolare tentato

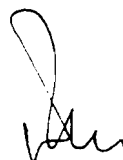


di speculare perfino sul significato di una espressione di prudente distanza ("secondo me", come all'udienza del 7 aprile 1986) da parte di BUSCETTA (laddove i vivaci interventi difensivi al dibattimento avevano indotto il collaboratore a chiarire che essa significava comunque che le informazioni erano state raccolte nell'ambiente per la bocca degli stessi interessati); ovvero sul preteso errore storico commesso da CONTORNO, quando aveva raccontato che era stato Franco MAFARA (morto nell'ottobre 1981: vedi par. 6.16) a confidare il ruolo esponenziale assunto dal SAVOCA dopo la morte di Giuseppe DI MAGGIO (invece avvenuta nell'ottobre 1982), errore non utilmente rimediato dalla precisazione che la confidenza del MAFARA risalisse a prima della sua morte (ud. 15 aprile 1986: "prima 'i moriri, è logico..."), data comunque la notevole divaricazione cronologica dei fatti.

E, sul punto di quest'ultima deduzione, non può che richiamarsi la trattazione generale (si ricordi - v. par. 3.4 - l'altro errore storico di CONTORNO su un fatto asseritamente narrato da Girolamo TERESI); osservandosi, in particolare, che anche una specifica disamina non può che condurre allo stesso risultato di recupero e di utilizzazione della fonte. Perché, se errore o mendacio vi è stato, esso può essere spiegato o alla stregua di invenzione pura e semplice o di reticenza su un fatto possibilmente compromettente, o ancora come un errore involontario di ricordo; ovvero, infine, può pure darsi che il fatto descritto da CONTORNO rientri nel quadro di una verità

storica più articolata (per esempio, è possibile che l'avvicendamento tra DI MAGGIO e SAVOCA sia avvenuto prima, quando ancora il primo ed il MAFARA erano in vita; si pensi ad una graduale prevalenza della figura del nuovo personaggio destinato ad assumere poi formalmente il ruolo di "capo"). Ma, senza voler formulare una ipotesi conclusiva (che sarebbe affidata, in mancanza ulteriori riferimenti, e ad una mera presunzione), è sufficiente notare, ai fini della valutazione sulla tenuta di validità della fonte, che fra tutte le soluzioni ipotizzabili la meno perspicua appare proprio la prima: Perchè (rileggendo la posizione istruttoria e quella dibattimentale, ci si avvede che) CONTORNO era perfettamente lucido e presente a sé stesso (tanto da aver compreso il senso dell'indagine sollecitata dalla difesa); se avesse voluto mentire, ossia inventare, avrebbe potuto indicare una diversa (o nessuna) fonte di riferimento, perfino cercando di rimediare alla svista commessa nella spinta calunniatrice, con una qualsiasi correzione o con un altro espediente. Ma soprattutto perchè la circostanza sarebbe stata poi confermata da tutti gli altri collaboratori "pentiti".

Non possono, difatti, restare senza adeguato significato le ulteriori, e ulteriormente convergenti, acquisizioni raccolte nel giudizio di appello, laddove, in primo luogo, CALDERONE (pagg. 539 e 677 dich. istr.) ha riconosciuto per fotografia l'imputato, confermando che lo stesso era "uomo d'onore" e dedito, quando lui lo aveva tempo prima conosciuto, giustappunto all'attività di



963007

contrabbando; e MARINO MANNOIA (pagg. 17, 80 dich. istr.; ud. 5 gennaio 1990), in esatta sintonia, ha ribadito le stesse circostanze (con la sola precisazione che tosto il suo ruolo direttivo sarebbe divenuto solo "figurativo", avendo preso il sopravvento la posizione di Giuseppe GRAVIANO).

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., nel quale - come si e' premesso nel par. 4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art. 416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 646/1982, e in ordine al quale - come si e' motivato nel par. 4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art. 112 n. 1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sei e mesi sei di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni sei di reclusione, (compresa l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 565/1965), in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece

certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per i reati di cui ai capi 13 e 22, da ritenere unificati sotto il vincolo della continuazione (essendo evidente che il traffico sia stato commesso nel quadro del piu' vasto programma associativo), la corte ritiene equa la misura di anni quindici e mesi sei di reclusione e lire 30 milioni di multa (p.b. art.75 - 3 comma = anni 15 e mesi 2 e lire 120 milioni + 81 cpv.). il resto.

La pena resta dunque complessivamente fissata in anni 21 e mesi sei di reclusione e lire 150 milioni di multa, alla quale devono conseguire le statuizioni accessorie già applicate in primo grado e imposte peraltro, quanto alle misure di sicurezza, dal titolo di reato e dalla spiccata pericolosità sociale desumibile dagli atti e dalle risultanze esaminate.



10.315. SAVOCA Salvatore. - Nei confronti del SAVOCA la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1, 10, 13 e 22, contro la quale ha proposto impugnazione soltanto l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che le rivelazioni del SINAGRA avevano ricevuto solo parziale riscontro negli accertati rapporti tra il SAVOCA ed altri affiliati alla cosca di corso dei Mille o a questa alleati.

10.316. SAVOCA Vincenzo. - L'imputato è stato, tra l'altro, assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) ed ha proposto appello sollecitando la formula piena.

Contro questa statuizione hanno pure proposto appello sia il procuratore della Repubblica che il procuratore generale, deducendo che Salvatore CONTORNO aveva indicato l'imputato, inteso "'u siddiatu", come affiliato alla "famiglia" di Brancaccio, riconoscendolo in fotografia e precisando che gli era stato presentato come "uomo d'onore" da Tommaso SPADARO.

Al dibattimento le parti hanno rispettivamente formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva la corte, tutto ciò premesso, che le doglianze del pubblico ministero sono fondate.

Ed invero i primi giudici avevano finito con il subire una serie di condizionamenti negativi in dipendenza di alcune contingenti confusioni associate a casuali coincidenze; il tutto inserito in un contesto di varie omonimie, alle quali la difesa ha affidato anche in questa sede le sue risorse.

Era stato infatti, in primo luogo, Salvatore DI MARCO (quel "pentito" che ha raccontato i reati "minori") che aveva parlato di un personaggio denominato "'u siddiatu",



quale complice di una rapina; ma si era accertato, anche grazie al concorrente apporto di SINAGRA, che autore di quel fatto era comunque un'altra persona e non quella identificata dalla polizia attraverso le generalità e il soprannome di diffusa notorietà nell'ambiente (ma tali fatti non sono più comunque riesaminabili, perchè non più devoluta a questa corte la loro cognizione; potendosi solo prendere atto, per non autorizzare devianti suggestioni, che il DI MARCO - che come si è detto ha avuto momenti di ritrattazione - aveva parlato di un personaggio della "Kalsa", e di questo rione era comunque originario anche l'odierno imputato, come da lui stesso ammesso: f.256823).

Se non che Salvatore CONTORNO, parlando della "famiglia" di Brancaccio, vi aveva inserito Vincenzo SAVOCA, inteso "u siddiatu" (f.456537); ed inoltre, parlando di Giuseppe SAVOCA (supra, par.10.314), aveva ribadito che "uomo d'onore" era anche il fratello di costui, Vincenzo, mentre non sapeva se il cugino degli stessi, anche lui a nome Vincenzo, lo fosse altrettanto (f.456592).

Sottopostigli i reperti fotografici, CONTORNO aveva poi riconosciuto (f.456603) nella foto (n.5) Vincenzo SAVOCA "'u siddiatu" (per vero al "pentito" erano state mostrate le foto di un certo album "C", dove vi erano degli errori nelle didascalie; ma si sarebbe poi accertato - f.256783 - che quella indicata da CONTORNO non era la foto del fratello di Giuseppe SAVOCA - che è Vincenzo SAVOCA, nato il 16 luglio 1933 - ma quella appunto dell'odierno imputato).

Ed era stato appunto per questo che il "pentito", nei

successivi interrogatori (forse preoccupato di cadere in contraddizione), aveva precisato (f.456684) che dei SAVOCA egli conosceva come "uomini d'onore" i due fratelli Giuseppe e Vincenzo e che anche quest'ultimo era soprannominato "'u siddiatu", aggiungendo tuttavia che lo stesso gli era stato presentato, come affiliato, dallo SPADARO all'interno di un certo bar (sito nella via Stabile, sulla sinistra provenendo dal mare tra la via Roma e la via Ruggero Settimo; locale individuato dalla polizia nel "bar Vienna", ritenuto infatti ritrovo del gruppo SPADARO - SAVOCA: f.400379) e che soprattutto egli aveva un cugino, a nome Rosolino, detto "l'avvocato" (in realtà, dunque, aggiungendo rimedi apparentemente peggiorativi, posto che Rosolino era invece il fratello dell'odierno imputato).

Ma dopo che finalmente era stato messo di fronte alle esatte foto dei due cugini omonimi (l'uno figlio di Gaetano, l'altro, l'odierno imputato, figlio di Luigi) il "pentito" aveva chiarito (f.456742) che il vero ed unico errore da lui commesso era quello di avere indicato (perchè gli risultava invece in base evidentemente ad una erronea informazione) come fratello di "Pino" SAVOCA (fu Gaetano) l'odierno imputato che invece era cugino (di Luigi); laddove la persona da lui conosciuta come "uomo d'onore" era proprio quella di cui aveva indicato l'immagine in fotografia fin dal primo momento: cosa della quale non aveva alcun dubbio, trattandosi di rispettive fisionomie molto caratteristiche (ed infatti, basta esaminare le foto allegate nel processo, prescindendo dagli errori di cui si era detto, per rilevare



la fondatezza del rilievo, data la evidentissima differenza di fisionomia tra l'odierno imputato - f.438835 - e l'omonimo cugino figlio di Gaetano e fratello di Giuseppe qui imputato - f.013143, foto 24, f.412455 -; si confrontino pure, per completezza di valutazione, le foto del terzo cugino omonimo, Vincenzo SAVOCA di Francesco, nato l'8 dicembre 1924 - f.013169, foto 125 - a sua volta del tutto diverso, nonché quella di Giuseppe SAVOCA di Gaetano, qui imputato - f.013144, foto 25).

Inoltre, come ulteriore dato di riferimento obiettivo, il CONTORNO aveva precisato che la persona da lui riconosciuta (ma erroneamente ritenuta il fratello di "Pino" SAVOCA, anziché il cugino) era "interessata alla Edilferro" (e l'odierno imputato era a sua volta cointeressato a questa società: f.400379).

Inoltre, Tommaso BUSCETTA si era mostrato certamente informato, posto che aveva affermato (ff.450007 segg.) che della "famiglia" di Brancaccio faceva parte anche un certo Vincenzo SAVOCA, detto "'u siddiatu", del quale sapeva che era interessato ad un bar di via Stabile (dunque in esatta sintonia con quanto detto da CONTORNO), ma che non riconosceva nelle foto mostrategli (e difatti l'album esibitogli portava, del gruppo in questione, solo la foto di Vincenzo SAVOCA di Francesco, nato l'8 dicembre 1924 - f.455555, foto 141) ed ancora, questo "pentito" era stato tanto preciso da riferire che si trattava del "cugino di Pino SAVOCA" (passim), il cui fratello, pure lui Vincenzo SAVOCA, dallo stesso conosciuto, era "del tutto estraneo

alla mafia" (passim).

Ma i primi giudici, fuorviati dall'errore di CONTORNO (che aveva indicato come "'u siddiatu" il fratello di Pino SAVOCA) e in definitiva condizionati dall'affermazione del BUSCETTA, secondo cui questa persona era "completamente inoffensiva e priva di personalità" (ma il processo avrebbe ben dimostrato a quale offensività e personalità poteva far riferimento il BUSCETTA nel suo linguaggio convenzionale da mafioso), aveva ritenuto colpita da dubbio la esatta individuazione del chiamato in correità.

Ma è agevole osservare, a giudizio della corte, come quelle preoccupazioni fossero del tutto infondate, posto che (a parte, ripetesi, l'errore di CONTORNO sulla sua indicazione come fratello anziché cugino di Giuseppe SAVOCA) tutto concorreva alla individuazione in modo incontrovertibile della persona dell'odierno imputato.

E le proteste difensive sono ancora più ingiustificate laddove si consideri che CONTORNO (altrove tacciato di preordinata pianificazione delle sue rivelazioni), pur cadendo in errore sulle relazioni di parentela, aveva finito con il riconoscere la foto proprio dell'odierno imputato, malgrado gli errori di formazione dell'album.

Ma che fosse proprio lui il chiamato in correità (al di là del comprensibile diniego da parte dell'imputato di fronte alla contestazione del nomignolo attribuitogli nell'ambiente: f.256822), lo aveva confermato uno dei suoi cugini, Salvatore SAVOCA di Francesco e fratello di Vincenzo SAVOCA, nato nel 1924, il quale aveva precisato (f.400969)



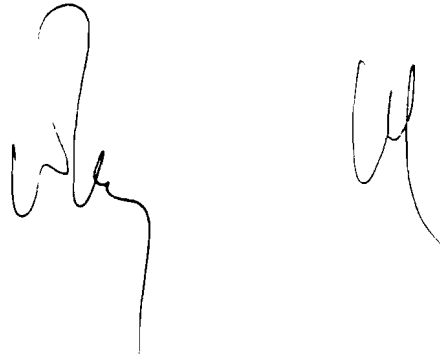
che l'unico e solo parente soprannominato "'u siddiatu" era proprio l'odierno imputato, suo cugino e figlio di Luigi.

A ben vedere, anche SINAGRA (prendendo atto del comportamento del DI MARCO: sul quale si veda pure il par.9.11) aveva dato coerenti informazioni, quando aveva comparato le foto mostrategli (che erano quelle ai ff.013143 e 013144 citati) precisando che Vincenzo SAVOCA (di cui alla foto 24, appunto) era il fratello di Giuseppe SAVOCA (foto 25).

E tuttavia, ogni (pur improbabile) dubbio è destinato ad essere eliminato considerato che anche CALDERONE ha riconosciuto in fotografia l'odierno imputato ricordandone il famoso soprannome (pag.539, 676 dich. istr.); e lo stesso ha fatto MARINO MANNOIA, il quale ha pure ribadito (pag. 80 dich. istr.; ud. 5 gennaio 1990) che costui, divenuto "consigliere" della "famiglia", era appunto il gestore del bar "Vienna" di via Mariano Stabile (commettendo a sua volta, però, l'errore di ricordare Rosolino "l'avvocato" come cugino - e non fratello - dell'odierno imputato, a conferma così della diffusa tendenza alle confusioni di queste parentele, confusioni tuttavia non influenti data la sicura individuazione fisica del chiamato in correità).

Va, pertanto, affermata la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art.416-bis c.p., come specificato nella parte generale (parte IV), e la pena, in attuazione dei criteri adottati nel processo, va stabilita in anni cinque e mesi quattro di reclusione (p.b. anni 4 + aggr. c. 6).

Conseguono la pena accessoria e le misure di sicurezza imposte dal titolo di reato e dalla conclamata pericolosità sociale dell'imputato, risultante dalla natura stessa del sodalizio associativo.

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more complex, with a large loop at the top and a long vertical stroke at the bottom. The signature on the right is simpler, consisting of a few loops and a short vertical stroke.

963017

10.317. SCADUTO Giovanni. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, escluse le aggravanti riferite alla qualifica di capo e, concesse le attenuanti generiche, condannato alla pena di anni quattro di reclusione, oltre pena accessoria e misura di sicurezza; è stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), e con formula piena da tutti le altre imputazioni ascrittegli (omicidi della guerra di mafia). Ha proposto appello invocando l'assoluzione e deducendo l'inattendibilità delle rivelazioni dei "pentiti", incorsi in evidenti contraddizioni.

Mentre il procuratore generale non ha corredato di motivi la sua dichiarazione di impugnazione (onde la relativa declaratoria di inammissibilità), il procuratore della Repubblica ha proposto appello deducendo l'esiguità della pena inflitta.

Al dibattimento le parti hanno formulato conclusioni rispettivamente coerenti ai motivi di impugnazione.

Va, in primo luogo, adeguata al nuovo regime processuale la formula assolutoria dubitativa, contro la quale non è stata proposta impugnazione da parte del pubblico ministero (dandosi atto, ai fini in linea di

principio reclamati dalle difesa, che contro l'imputato concorrevano i sospetti - suffragati da riscontri bancari - dipendenti dal suo inserimento nel contesto del mondo della criminalità di Bagheria nella quale operava un gruppo ben attrezzato di trafficanti, e notandosi, altresì, ai margini di una inconsistente deduzione difensiva, che nessuna speculazione - a tacer d'altro, per il rispetto della cognizione devoluta - è consentita in dipendenza di una presunta acquiescenza da parte dell'accusa, anche in ordine alle imputazioni di omicidio, a loro volta basate sulla proposizione della responsabilità morale scaturente dalla ritenuta partecipazione all'organo deliberante di "cosa nostra": v. parte VI, par.6.2 e 6.3).

Tutto questo premesso, osserva la corte che va condiviso il convincimento espresso dai primi giudici in ordine all'affiliazione dell'imputato al sodalizio mafioso.

La corte di primo grado aveva notato che alla individuazione della persona dello SCADUTO come componente, di rango emergente, dell'organizzazione mafiosa, si era pervenuti grazie alle dichiarazioni di BUSCETTA, il quale aveva riferito (ff.450001-450222 segg.-450245) di avere appreso da Stefano BONTATE che come "capo-mandamento" della "famiglia" di Bagheria era stato designato un parente di Michele GRECO, persona che lo stesso BONTATE gli aveva una volta mostrato da lontano (e che lui ricordava - ossia aveva inteso - che si chiamasse GRECO).

Tanto aveva assunto rilievo, nello stesso racconto di BONTATE, per il fatto che lo SCADUTO, imposto



963019

dall'autorevole famiglia dei GRECO, assumendo la carica di "capo-mandamento", era entrato a far parte della "commissione".

La conoscenza dell'imputato, da parte del collaboratore, era stata comunque limitata a quella fugace indicazione da parte del BONTATE (di guisa che non appaiono giustificate le deduzioni difensive attinenti alle riserve espresse da BUSCETTA in sede di riconoscimento fotografico, laddove costui aveva precisato, individuando peraltro esattamente la foto dello SCADUTO e dandone una descrizione fisica pertinente, che il suo ricordo circa la fisionomia del chiamato in correità potesse anche non essere preciso).

Ma che non si annidasse un margine di dubbio nelle indicazioni di BUSCETTA era stato comprovato, secondo le corrette valutazioni dei primi giudici, dalla contestuale chiamata in correità da parte di CONTORNO, il quale (f.456533) aveva indicato proprio lo SCADUTO, genero di Salvatore GRECO, come quell'affiliato che aveva assunto l'incarico di "capo-mandamento", ancorché questo avesse rivestito nella specie un significato "onorifico", visto che il "vero" "capo-famiglia" era Leonardo GRECO (la cui posizione è stata qui separata).

Era stata peraltro (anche) questa la ragione che aveva indotto la corte di primo grado a mandare assolto l'imputato da tutte le accuse di omicidio correlate all'incarico rappresentativo in "commissione" (e tanto va ripetuto anche ai fini prima accennati).

Trascurando (perché più propriamente attinenti alle

imputazioni concernenti gli stupefacenti anche se in definitiva concorrenti ad attestare le specifiche contiguità criminose) le risultanze degli accertamenti bancari (laddove erano per esempio emersi significativi rapporti cartolari con quell'Onofrio CATALANO, implicato nell'organizzazione detta di "pizza connection" - assegni circolari da lire diecimilioni, facenti parte di un blocco di assegni per cinquecento milioni incassati da personaggi come Giacomo GRADO, Giovanni PRESTIFILIPPO, Antonino LA ROSA, Salvatore GRECO, padre di "Giovannello", Leonardo GRECO, Salvatore PRIOLO, genero di Nunzio LA MATTINA, Giovanni OLIVERI, socio di Filippo MARCHESE, Ignazio INGRASSIA -), i primi giudici avevano dunque desunto dal contesto di queste convergenti risultanze (quanto meno) la sicura affiliazione dell'imputato al sodalizio mafioso.

A fronte di queste conclusioni, la strategia difensiva si è affidata alla specifica contestazione delle rivelazioni dei "pentiti" (oltre alle questioni di ordine generale, comunque trattate nella parte III), tentando di individuarvi inesistenti momenti di perplessità specie in ordine alla aleatoria descrizione da parte di BUSCETTA (per esempio formulando l'affermazione che lo SCADUTO non era magro, come detto da costui, nè aveva motivo - di lutto - per vestire di nero, secondo appunto la stessa descrizione), ma trascurando la peraltro espressamente avvertita circostanza che quel collaboratore aveva visto solo di sfuggita l'imputato e soprattutto la (per questo ancora più significativa) circostanza che lo stesso lo aveva comunque riconosciuto in



fotografia. Riducendosi, in definitiva, la vera essenza dell'impianto complessivo della tesi difensiva all'impervia allegazione di un vero e proprio sospetto circa la "costruzione" della rivelazione (calzante infatti anche con quella di CONTORNO, a sua volta elevata a sospetto) ma con un necessario (quanto inconcepibile) contributo da parte degli inquirenti (temi, comunque, riferiti alla problematiche di ordine generale già richiamate).

E analogo, sterile, tentativo di svalutazione non poteva poi che colpire anche le successive rivelazioni dei "pentiti" escussi in grado di appello, la cui significativa consonanza rispetto alle precedenti acquisizioni ha infatti chiuso il cerchio probatorio quanto alla posizione di questo imputato.

Difatti, in primo luogo, CALDERONE, non solo ha dimostrato di conoscere molto bene lo SCADUTO (riconoscendolo in tre diversi reperti fotografici: pag.603, 618, 677 dich. istr., e riconoscendo perfino la foto del padre di costui: pag.711), ma ha puntualmente raccontato (pag.6, 28, 183 segg., 419, 480, 503, 540 segg.) come lo stesso, malgrado la sua giovane età (fatto, tuttavia, non isolato date le referenze familiari: e il "pentito" ha citato altri esempi), fosse stato appunto nominato "capo-mandamento" nei nuovi assetti della "famiglia" di Bagheria, a seguito del ritiro di certo Antonino MINEO, e dopo avere sposato la figlia di Salvatore GRECO, "il senatore" (nozze, alle quali lui stesso aveva partecipato in rappresentanza del fratello Giuseppe, "rappresentante" di Catania,

impedito: e questo suggerisce concorrenti riflessioni ai margini di tante contestate acquisizioni indiziarie basate su inviti a nozze di ambiente qualificato).

Laddove, le contestazioni difensive si sono concentrate nella dimostrazione di un presunto mendacio circa il luogo di un incontro descritto da CALDERONE ("nella proprietà di SCADUTO, sita tra Enna e Caltanissetta", descritta in modo particolareggiato), che doveva essere, secondo l'assunto, una tenuta invece venduta nel 1957 (ma la difesa ha prodotto un atto di compravendita di un immobile dei parenti della madre dell'imputato, Angela BIONDO, che ne era proprietaria per quota indivisa, il tutto per un' estensione di ha.29 circa con vecchio fabbricato rurale, e che difficilmente può coincidere con la "bella proprietà, di antiche origini" degli SCADUTO descritta dal CALDERONE: ma si noti comunque che in una dichiarazione resa nel 1982-f.402770- lo SCADUTO aveva parlato di una attuale proprietà di cento ettari in territorio di Catenanuova, in provincia di Enna, e se tanto non dimostra con certezza che fosse quest'ultimo il luogo descritto dal "pentito", attesta però l'aleatorietà di simili indagini tendenti a svalutare le fonti processuali).

In perfetta sintonia (che solo in alcune ingiustificate insinuazioni può ipotizzarsi come "sospetta"), anche MARINO MANNOIA ha poi confermato che lo SCADUTO, genero del "senatore", era stato appunto nominato "rappresentante" di Bagheria negli assetti evolutivi della cosca (pag.182 dich. istr.; ud. 5 gennaio 1990).

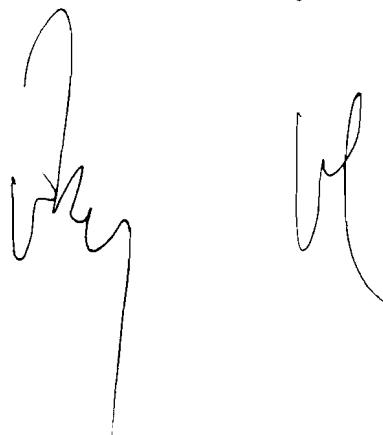
Nel confermarsi, dunque, la decisione impugnata, va



mantenuta altresì la misura della pena inflitta dai primi giudici, per la coerente considerazione che contro la concessione delle attenuanti generiche l'accusa non aveva sollevato specifiche doglianze (e non può, pertanto, graduarsi una pena particolarmente più severa in correlazione ad un definitivo giudizio di buona meritevolezza, comunque motivato in prime cure).

963024

10.318. SCAGLIONE Salvatore. - La posizione di questo imputato è stata separata come da ordinanza emessa in pari data.

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more complex, with a large loop at the top and a long, sweeping tail. The signature on the right is simpler, consisting of a few connected strokes.

10.319. SCAVONE Gaetano. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) e condannato alle pene di legge; è stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti). Ha proposto appello invocando l'assoluzione piena.

Il procuratore della Repubblica ha rinunciato all'appello proposto e il procuratore generale non ha presentato motivi a seguito della dichiarazione di impugnazione (onde le corrispondenti declaratorie di inammissibilità).

Al dibattimento, il procuratore generale ha concluso per la conferma della sentenza, mentre la difesa ha insistito nei motivi di appello.

Osserva, ciò premesso, la corte che (dovendosi comunque adeguare l'assoluzione dubitativa non oggetto di gravame) non può essere condivisa la statuizione relativa alle imputazioni associative.

Secondo i primi giudici, lo SCAVONE era stato raggiunto dalle dichiarazioni di Leonardo VITALE (il "pentito" degli anni settanta non adeguatamente valutato a quel tempo) il quale lo aveva indicato come membro della "famiglia" di Porta Nuova, nonché da quelle di Stefano CALZETTA, che ne aveva testimoniato l'inserimento negli ambienti da lui

frequentati di Corso dei Mille.

Ma tali riferimenti erano stati in realtà tutt'altro che convergenti e consistenti, tanto da esporsi alle giuste doglianze difensive (perchè il VITALE aveva solo raccontato un episodio di recupero di una certa refurtiva, nel quale lo SCAVONE aveva collaborato con "Pinuzzu 'u tranquillu" - idest, Giuseppe BALDI: par.10.23; e il CALZETTA aveva sostanzialmente detto che lo stesso era prestanome nelle attività imprenditoriali del cognato Pino SAVOCA).

Vero è che l'argomento del "silenzio" di BUSCETTA sulla persona dell'imputato potrebbe essere neutralizzato dalla considerazione che costui era stato testimone alle nozze della figlia del BUSCETTA stesso (f.257368); ma tanto non autorizza, in sé stesso, a formulare una positiva conclusione opposta.

Di guisa che i pure indizianti apporti ulteriori (come quello di CALDERONE, che ha individuato nella foto dello SCAVONE una persona a lui vagamente nota: pag.661 dich. istr.; e di MARINO MANNOIA che, solo su espressa domanda, ha affermato, all'udienza del 5 gennaio 1990, che lo stesso era un "vecchio uomo d'onore in disarmo") finiscono con il non prospettarsi più dotati di una corposa valenza probatoria, tale da giustificare un giudizio di colpevolezza. E il dubbio, quale che ne sia la portata, va rivolto a favore dell'imputato.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

10.320. SCIARABBA Calcedonio. - L'imputato, che era stato assolto con varie formule dai reati associativi e da quelli concernenti il traffico di stupefacenti, e nei cui confronti avevano proposto appello anche il procuratore della Repubblica ed il procuratore generale, e' deceduto nelle more del processo.

Nei suoi confronti va dunque dichiarata l'estinzione dei reati per tale ragione.

10.321. SCIARABBA Giusto. - L'imputato e' stato assolto con formula dubitativa dalle imputazioni di cui ai capi 1 e 10 (artt.416 e 416-bis c.p.) e da quelle di cui ai capi 13 e 22 (stupefacenti) con formula piena.

Contro la relativa pronunzia hanno proposto appello il procuratore generale, che non ha presentato motivi, il procuratore della Repubblica, che ha chiesto l'affermazione di responsabilita' per i reati associativi, nonche' lo stesso imputato, il quale ha reclamato la formula piena.

All'odierno dibattimento il procuratore generale ha concluso chiedendo l'assoluzione dell'imputato.

Osserva la corte che le considerazioni del p.g., il quale ha sostanzialmente ritirato l'accusa nei confronti dell'imputato, devono essere condivise.

Per vero, le dichiarazioni di BUSCETTA, che aveva indicato lo SCIARABBA, da lui chiamato con il diminutivo di "Ino", come affiliato alla "famiglia" della Noce (f.450160), avevano trovato un momento di perplessita' nel fatto che lo stesso collaboratore, esaminando la foto che riproduceva le sembianze dell'imputato e che il giudice gli aveva mostrato, aveva detto non soltanto di non conoscerlo, ma perfino che la persona da lui conosciuta come Giusto SCIARABBA era piu' anziana di lui (laddove invece l'imputato e' piu' giovane di qualche anno) (f.450243).

I primi giudici hanno inoltre osservato che



(contrariamente all'erroneo assunto espresso nell'ordinanza di rinvio a giudizio) il CONTORNO aveva a sua volta negato di conoscere l'imputato (f.456539).

Vero e' che CALDERONE ha affermato l'appartenenza dell'imputato al sodalizio criminoso (precisando pero' di averlo visto pochissime volte), ma e' pur vero che MARINO MANNOIA, dal canto suo, lo ha sostanzialmente negato.

In un simile contesto probatorio, pur residuando qualche dubbio sulla fondatezza dell'accusa (magari giustificabile per la considerazione che l'imputato risulta da tempo stabilmente dimorante in localita' lontane da Palermo: essa stessa, pero', validamente utilizzabile nella opposta prospettiva difensiva), la corte ritiene conforme a giustizia la pronunzia assolutoria adottata, pur suscettibile adesso di adeguamento al nuovo sistema processuale.

